

Misure economiche e umanitarie in relazione alla crisi ucraina

D.L. 21/2022 – A.C. 3609 Schede di lettura





SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - Studil@senato.it - Wask Studi

Dossier n. 527/2



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Finanze
TEL. 06 6760-9496 - 🖂 - st_finanze@camera.it - 💆 @CD_finanze

Dipartimento Attività produttive
Tel. 066760-9574 st attprod@camera.it - <u>@CD attProd</u>

Progetti di legge n. 554/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D22021b.docx

INDICE

Articolo I del disegno di legge di conversione (Abrogazione, e salvezza degli effetti, del D.L. n. 38 del 2022)	7
Articolo 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)	16
Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)	26
Articolo 2 (Bonus carburante ai dipendenti)	35
Articolo 2-bis (Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)	37
Articolo 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)	38
Articolo 4 (Contributo acquisto gas naturale)	43
Articolo 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)	48
Articolo 5-bis (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)	52
Articolo 5-ter (Ricerca e formazione INPS)	54
Articolo 5-quater (Depositi fiscali)	55
Articolo 6 (Bonus sociale elettricità e gas)	61
Articolo 6-bis (Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)	67
Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)	69
Implementazione dei poteri istruttori del Garante per la sorveglianza prezzi e costituzione presso il MISE di una Unità di missione	70
Articolo 7, comma 6-bis (Organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali)	
Articolo 7-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.	80
Articolo 7-ter (Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)	81
Articolo 7-quater (Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)	82

Articolo 7-quinquies (Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)	83
Articolo 7-sexies (Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti	05
rinnovabili)rinnovabili)	88
Articolo 7-septies (Semplificazione della procedura di	
autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di	
comunicazione elettronica)	91
Articolo 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)	93
Articolo 8-bis (Misure di sostegno finanziario alle imprese)	103
Articolo 9 (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle	
imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)	104
Articolo 10 (Imprese energivore di interesse strategico)	110
Articolo 10-bis (Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai	
benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio	
2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202,	
n. 77)	123
Articolo 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)	125
Articolo 10-quater (Proroga degli interventi di ricostruzione	
relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del	
2012)	127
Articolo 10-quinquies (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia	120
residenziale pubblica)	129
Articolo 10-sexies (Misure ai fini dell'effettiva concessione del	
credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di	
prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)	134
Articolo 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata)	136
Articolo 11 (Trattamenti di integrazione salariale e Assegni di	150
integrazione salariale)	141
Articolo 12 (Esonero contributivo per assunzione di lavoratori	
provenienti da imprese in crisi)	146
Articolo 12-bis (Adempimenti del libero professionista in caso di	
malattia o infortunio)	150
Articolo 12-ter (Incentivi a carico dei fondi di solidarietà bilaterali	
per forme di staffetta generazionale)	152
Articolo 12-quater (Disposizioni in materia di lavoro sportivo)	
Articolo 12-quinquies (Norma in materia di somministrazione di	
lavoro)	156

Articolo 12-sexies (Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori	150
	158
Articolo 12-septies (Norme in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti privi della vista)	160
Articolo 13 (Ferrobonus e marebonus)	
Articolo 13-bis (Traffico ferroviario merci in ambito portuale)	
	104
Articoli 13-ter (Ingresso per lavoro in Italia di lavoratori marittimi stranieri)	166
Articolo 14 (Clausola di adeguamento corrispettivo)	
Articolo 15 (Contributi per il settore dell'autotrasporto)	
Articolo 16 (Esonero versamento del contributo per il	100
funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)	171
Articolo 17 (Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)	
Articoli 17-bis-17-quater (Sistema di interscambio di pallet)	
Articolo 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per	175
l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della	
pesca)	176
Articolo 19, commi 1-3 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei	
mutui agrari)	183
Articolo 19, commi 3-bis-3-quater (Disposizioni per la	
rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)	
Articolo 19-bis (Giovani agricoltori)	190
Articolo 19-ter (Disposizioni per il sostegno del settore dell'agro-	
alimentare)	192
Articolo 20 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo ed il	105
sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)	193
Articolo 20-bis (Proroga dei contributi finanziari in favore delle aziende agricole)	100
Articolo 20-ter (Semplificazioni per le imprese agricole)	
Articolo 21 (Disposizioni in materia di economia circolare)	
Articolo 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico)	203
Articolo 22 (Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo)	208
Articolo 22-bis (Misure di sostegno per il comparto teatrale)	
Articolo 22-vis (Misure ai sosiegno per il compario leatrale)	
	213
Articolo 22-quater (Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)	215
Articolo 23 (Revisione prezzi)	
1 11 VI V O I U	

Articolo 23-bis (Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel	
settore edile ai fini dell'applicazione di benefici)	
Articoli 24-28 (Golden Power)	224
Articolo 29 (Disposizioni relative alla sicurezza cibernetica)	250
Articolo 29-bis (Cessione di attrezzature militari alle autorità	
governative dell'Ucraina)	258
Articolo 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di	
materie prime critiche)	262
Articolo 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e	
accoglienza a seguito della crisi ucraina)	263
Articolo 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non	
accompagnati provenienti dall'Ucraina)	274
Articolo 31-ter (Gestione delle risorse oggetto di congelamento a	
seguito della crisi ucraina)	277
Articolo 31-quater (Contributo straordinario per i comuni che	
danno luogo alla fusione)	284
Articolo 32, commi 1-2-bis (Durata di corsi di formazione	
professionale per ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	289
Articolo 32-bis (Misure per gli organi preposti dall'attività di	
vigilanza e controllo ambientale)	291
Articolo 32-ter (Risorse in favore della Polizia di Stato e del	
Dipartimento dei vigili del fuoco)	293
Articolo 33 (Autorizzazione a modifiche contrattuali in deroga nel	
settore dell'immigrazione)	294
Articolo 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle	
qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari	201
ucraini)	301
Articolo 35 (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti	
autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)	308
,	500
Articolo 36, commi 1 e 3 (Proroga di incarichi temporanei di personale docente e ATA della scuola)	314
Articolo 36, commi 2 e 3 (Incremento del fondo per l'acquisto di beni di utilizzo igienico-sanitario nelle scuole)	215
Articolo 36, comma 2-bis (Disposizioni sull'immissione in ruolo del	
personale docente della scuola dell'infanzia e primaria)	317
Articolo 36, comma 2-ter (Integrazione graduatorie docenti scuola	
infanzia e primaria)infanzia e primaria)	323
	· · · · · · · · · · · ·

Articolo 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione	
amministrativa)	325
Articolo 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)	327
Articolo 37-bis (Rettifica allegati al rendiconto 2021 degli enti	
locali)	334
Articolo 37-ter (Utilizzo avanzi amministrazione per copertura	
maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)	336
Articolo 37-quater (Prolungamento termini iscrizione a ruolo)	339
Articolo 37-quinquies (Revisione degli indicatori di deficit	
strutturale di bilancio per i comuni)	340
Articolo 38 (Disposizioni finanziarie)	344
Articolo 39 (Entrata in vigore)	

Articolo 1 del disegno di legge di conversione (Abrogazione, e salvezza degli effetti, del D.L. n. 38 del 2022)

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, oltre alla conversione in legge del provvedimento in esame, anche – per effetto delle modifiche al Senato, che ha introdotto il comma 1-bis - l'abrogazione del decreto-legge n. 38 del 2022, con salvezza degli effetti.

Il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti". Dispone, altresì, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le **modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato** recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 21 del 2022 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

In altri termini, il decreto-legge n. 38 risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 21.

Riguardo al contenuto del decreto-legge n. 38 del 2021, si veda la scheda sull'articolo 1-bis e, per quanto concerne i profili finanziari, l'articolo 38.

Legislatura XVIII - decreti-legge abrogati con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96¹, a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

7

¹ "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute².

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 2019, n. 12³, a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12⁴, a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107⁵, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge⁶.

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

⁴ V. *supra* nota 3.

⁵ "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27⁷, a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27⁸, a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27⁹, a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

⁸ V. nota 7.

⁹ V. nota 7.

stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70¹⁰, a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77¹¹, a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza"" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di "intreccio" (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126¹², a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n.260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 159¹³, a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

D.L. 9 novembre 2020, n. 149. "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 novembre 2020, n. 279.

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2020, n. 291.

D.L. 30 novembre 2020, n. 157. "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.

Si tratta dei cosiddetti "decreti ristori bis, ter e quater", abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176¹⁴, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

D.L. 2 dicembre 2020, n. 158. "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2020, n. 299.

D.L. 5 gennaio 2021, n. 1. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 5 gennaio 2021, n. 3.

¹² "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

¹³ "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

¹⁴ "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 29 gennaio 2021, n. 6¹⁵, a decorrere dal 31 gennaio 2021. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. "Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323.

D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari".

Pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2021, n. 11.

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2021, n. 24.

Questi decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 26 febbraio 2021, n. 21¹⁶, a decorrere dal 2 marzo 2021. A norma di citati 2 e 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge medesimi.

D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2021, n. 36.

D.L. 23 febbraio 2021, n. 15. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2021, n. 45.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 12/03/2021, n. 29¹⁷, a decorrere dal 13 marzo 2021. A norma del citato art. 1, comma 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

D.L. 30 aprile 2021, n. 56. "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2021, n. 103.

_

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»".

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

D.L. 18 maggio 2021, n. 65. "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 18 maggio 2021, n. 117.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 17/06/2021, n. 87¹⁸, a decorrere dal 22 giugno 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

D.L. 22 giugno 2021, n. 89. "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario".

Pubblicato nella G.U. 22 giugno 2021, n. 147.

D.L. 30 giugno 2021, n. 99. "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 2021, n. 155, Edizione straordinaria.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 23/07/2021, n. 106¹⁹, a decorrere dal 25 luglio 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

D.L. 23 giugno 2021, n. 92. "Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport".

Pubblicato nella G.U. 23 giugno 2021, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2021, n. 113²⁰, a decorrere dall'8 agosto 2021. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

D.L. 10/09/2021, n. 122. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".

Pubblicato nella G.U. 10 settembre 2021, n. 217.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 settembre 2021, n. 133²¹, a decorrere dal 2 ottobre 2021. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

 [&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".
 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasport"i.

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

D.L. 11 novembre 2021, n. 157. "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

Pubblicato nella G.U. 11 novembre 2021, n. 269.

Abrogato dall'art. 1, comma 41, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

D.L. 10 dicembre 2021, n. 209. "Misure urgenti finanziarie e fiscali".

Pubblicato nella G.U. 11 dicembre 2021, n. 294.

Abrogato dall'art. 1, comma 656, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dal 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 657, della medesima legge. A norma del citato comma 656, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".

Pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2021, n. 309.

D.L. 21 gennaio 2022, n. 2. "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica".

Pubblicato nella G.U. 21 gennaio 2022, n. 16.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 18 febbraio 2022, n. 11²², a decorrere dal 19 febbraio 2022. A norma dei medesimi commi, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

D.L. 4 febbraio 2022, n. 5. "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

Pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2022, n. 29.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 4 marzo 2022, n. 18²³, a decorrere dal 9 marzo 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

D.L. 25 febbraio 2022, n. 13. "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".

Pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2022, n. 47.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 28 marzo 2022, n. 25²⁴, a decorrere dal 29 marzo 2022. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, rispettivamente, sulla base del presente decreto e sulla base delle disposizioni abrogate dal medesimo decreto.

D.L. 28 febbraio 2022, n. 16. "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina". Pubblicato nella G.U. 28 febbraio 2022, n. 49.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 5 aprile 2022, n. 28²⁵, a decorrere dal 14 aprile 2022. A norma del citato art. 1, comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Si rammenta che nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari". Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 ("proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10".

Infine, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 99 del 2021, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, richiamando tali precedenti, ha raccomandato al Governo di aver cura, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento che fa confluire il decreto-legge n. 99 nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 (parere reso nella seduta del 7 luglio 2021).

[&]quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

^{25 &}quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina".

Articolo 1

(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

L'articolo 1 (commi 1 e 2) dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, secondo gli importi esposti di seguito:

- per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;
- per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

Il **comma 3** sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi.

Il **comma 4** sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il **meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008** (legge n. 244 del 2007) in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio.

I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo 22 marzo – 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'AGCM. Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Per la proroga delle agevolazioni sulle accise si veda la scheda di lettura successivo articolo 1-bis, introdotto al Senato.

In particolare, l'articolo 1-bis proroga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio **all'8 luglio 2022**, secondo gli importi esposti di seguito:

 per la benzina, la misura dell'accisa viene confermata in 478,40 euro per 1.000 litri;

- per il gasolio usato come carburante, l'accisa resta pari a 367,40 euro per 1.000 litri;
- per il GPL, l'accisa è pari a 182,61 euro per mille kg.

L'articolo azzera, per lo stesso periodo, l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione. Esso inoltre riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 dispone la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto Testo unico accise).

Ai sensi delle **lettere** *a*) e *b*) del medesimo comma 1, le aliquote dell'accisa sono così rideterminate:

- per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri:
- per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

Tali riduzioni sono disposte in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Il successivo comma 2 chiarisce la decorrenza della riduzione, che si applica a partire dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e fino al 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla predetta data).

Al riguardo si ricorda che le **accise** sono da tempo **imposte armonizzate a livello europeo**. La relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta (a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici). Si rinvia per ulteriori informazioni al sito della documentazione parlamentare.

In linea generale, dunque, è possibile affermare che la **struttura delle accise** e le **aliquote minime sono stabilite dalle norme UE**. Sono anche fatte salve **specifiche misure agevolative nazionali**, purché autorizzate dalla disciplina armonizzata.

Rimane facoltà degli Stati **innalzare la misura delle aliquote**; nel tempo le accise - ivi comprese, in particolare, quelle sui carburanti - sono state elevate anche con finalità emergenziali. L'innalzamento delle aliquote di accisa produce **immediati effetti finanziari per l'erario**, in quanto colpiscono beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali la benzina e i tabacchi).

Come si evince anche dalla documentazione presente sul <u>sito internet</u> della Commissione Europea, l'attuale disciplina delle accise sui prodotti energetici è contenuta nella direttiva 2003/96/CE, come modificata nel corso del tempo. La documentazione della Commissione, oltre a una breve sintesi del quadro normativo, individua altresì i valori minimi europei dell'accisa sui prodotti energetici (ivi compresi i carburanti).

Attualmente, la misura minima europea delle accise sui principali prodotti energetici (Allegato I della richiamata direttiva) è la seguente:

Prodotto		Unità di misura	Ammontare
Benzina	con	Euro/1000 1	421
piombo			
Benzina		Euro/1000 1	359
Gasolio		Euro/1000 1	330
GPL		Euro/1000 kg	125

Con riferimento alla misura dell'accisa attualmente vigente, l'Agenzia delle Dogane pubblica, sul proprio sito *internet* e con aggiornamenti pressoché in tempo reale, la <u>lista dei prodotti sottoposti ad accisa, l'aliquota vigente e il relativo riferimento normativo</u>, nonché uno <u>storico delle previgenti misure di accisa</u>.

Inoltre, la Commissione UE mette a disposizione un <u>sistema per</u> <u>consultare la tassazione</u>, tra l'altro, dei carburanti nei diversi Paesi europei.

La previgente misura dell'accisa sulla benzina e sul gasolio utilizzato come carburante trovava il proprio fondamento normativo nell'articolo 1, comma 487 della legge di bilancio 2012, ai sensi del quale a, decorrere dal 1°gennaio 2013, sono state confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

Tale determinazione ha stabilito i seguenti importi, sopra indicati:

- benzina e benzina con piombo: 728,40 euro per mille litri;
- gasolio usato come carburante: 617,40 euro per mille litri.

In conseguenza della riduzione delle accise disposta dai commi 1 e 2, il comma 3 prevede che, dal 22 marzo al 21 aprile 2022, non trovi applicazione la specifica aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio commerciale usato come carburante ai sensi del numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico Accise (403,22 euro per mille litri), nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della predetta Tabella A, che sono applicabili alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (benzina: 359 euro per mille litri; gasolio: 330 euro per mille litri).

Ai sensi del **comma 4**, in relazione al **primo bimestre del 2022** (1° gennaio - 28 febbraio 2022) **non** trova applicazione il meccanismo di **riduzione delle accise** previsto dal **comma 290 della legge finanziaria 2008** (legge n. 244 del 2007).

Il richiamato **comma 290** affida a un decreto ministeriale (decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) il compito di accertare le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, rispetto al prezzo corrispondente indicato nell'ultimo

documento di programmazione economico finanziaria, riducendo in misura corrispondente le aliquote di accisa sui prodotti energetici (usati come carburante, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal Testo unico accise).

Il medesimo comma 4 prevede inoltre che, nel medesimo periodo, le maggiori entrate IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, siano accertate con le modalità di cui al successivo comma 291 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Ai sensi del richiamato comma 291, il decreto ministeriale è emanato - con cadenza trimestrale - se il prezzo del petrolio aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, come determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo del greggio abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il decreto (comma 292), da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

Al riguardo si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del MEF (di concerto con il Ministro della transizione ecologica, cui sono state affidati compiti e funzioni, in precedenza del MISE, relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti) del 18 marzo 2022, con il quale è stato attivato il meccanismo di riduzione dell'accisa sui carburanti, a compensazione delle maggiori entrate IVA derivanti dalla fluttuazione del prezzo del petrolio, secondo il sopra rammentato meccanismo, riferita al periodo 1º ottobre - 31 dicembre 2021, periodo nel quale si sono verificate le condizioni di cui al citato comma 291 della legge n. 244 del 2007.

Di conseguenza, il decreto ministeriale del 18 marzo 2022 dispone che, per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio, dal 22 marzo 2022 fino al 21 aprile 2022, le accise sui carburanti siano così rideterminate:

- benzina: 643,24 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL): 182,61 euro per mille chilogrammi.

Alle minori entrate derivanti dalla rideterminazione dell'accisa sui carburanti effettuate dal decreto ministeriale si provvede con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici IVA, valutato in 308,17 milioni di euro.

La Relazione tecnica che accompagna il decreto-legge in commento chiarisce che, per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione delle accise disposte dall'articolo 1, commi 1-3 in esame, si tiene conto del predetto decreto ministeriale, che ha contemporaneamente disposto una prima riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti, coperta mediante il maggior gettito IVA accertato per l'ultimo trimestre 2021.

Di conseguenza, per effetto del combinato disposto del decreto ministeriale 18 marzo 2022 e del decreto-legge in esame, le aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022 sono ridotte secondo gli importi esposti di seguito:

- per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge in commento);
- per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera b) del decretolegge in commento);
- per il GPL, l'accisa si riduce da 267,77 a **182,61 euro per mille kg** (articolo 1, comma 1, lettera *c*) del decreto ministeriale del 18 marzo 2022).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in esame e dal decreto ministeriale 18 marzo 2022.

Prodotto	Unità di misura	Accisa Minima UE	Accisa nazionale al 21 marzo 2022	Accisa nazionale dal 22 marzo al 21 aprile 2022
Benzina con piombo	Euro/1000 1	421	728,40	478,40
Benzina	Euro/10001	359	728,40	478,40
Gasolio	Euro/10001	330	617,40	367,40
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77	182,61

Appare opportuno ricordare in questa sede che il **prezzo del carburante** al distributore è frutto di una serie di fattori, tra cui il prezzo delle materie prime e, infine, l'IVA: essa si applica, nella misura ordinaria del 22 per cento, al prezzo industriale comprensivo delle accise.

Il Ministero dello sviluppo economico – MISE **aggiorna periodicamente l'andamento dei prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili**; dai prezzi medi mensili viene elaborata una media trimestrale e annuale, ponderata con il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento. Tale andamento è consultabile qui.

La tabella dati di cui al link sopra riportato indica in termini sintetici dal 1996 al 2021 (per ogni trimestre di riferimento) il prezzo complessivo nonché le componenti dello stesso (accisa, IVA e costo netto, oltre al valore complessivo delle imposte e al costo al netto dell'IVA) per benzina, gasolio auto, gpl, gasolio per riscaldamento nonché olio combustibile fluido e olio combustibile denso BTZ (a basso contenuto di zolfo).

I **commi 5 e 6** introducono, sempre per il periodo 22 marzo – 21 aprile 2022, **adempimenti specifici** a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad **accisa** (di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo unico delle accise), degli esercenti gli **impianti di distribuzione stradale di carburanti** (di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25) nonché dei **titolari dei depositi** (di cui all'articolo 23 del medesimo Testo unico), al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte dal comma 1.

In particolare il **comma 5** prevede che gli esercenti i **depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa** (di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo unico delle accise) e gli esercenti gli **impianti di distribuzione stradale di carburanti** (di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25) devono trasmettere all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto Testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come

carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) che al 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla medesima data).

In estrema sintesi, l'articolo 25 del Testo unico accise assoggetta a uno specifico regime l'esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici sottoposti ad accisa e l'attività di distribuzione stradale di carburanti; i titolari devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio doganale competente per territorio ed essere **titolari di licenza fiscale**, nonché – alle condizioni di legge – devono portare a termine specifici adempimenti, anche contabili.

La comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del Testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, avente ad oggetto le sanzioni amministrative per inosservanza di prescrizioni e regolamenti. Si prevede pertanto che in caso di omessa comunicazione dei citati dati si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro

Il comma 6 chiarisce che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali (articoli 23 e 25 del Testo unico accise), nel periodo di riferimento, devono riportare nel documento amministrativo semplificato telematico (di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

L'esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico accise, è subordinato a un regime autorizzatorio e richiede il possesso di licenza.

Si rammenta che il DAS - documento di accompagnamento semplificato - è indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici che hanno assolto l'accisa: è prescritto sia per la circolazione in ambito UE (di prodotti già immessi in consumo in un Paese UE e destinati ad altro Paese UE) sia per la circolazione in ambito nazionale di prodotti assoggettati ad accisa. A fine 2019, il legislatore (articolo 11, comma 1, del DL 26.10.2019, n. 124) ha demandato al Direttore Generale ADM la definizione di tempi e modalità di introduzione dell'obbligo di presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica. Ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la data di introduzione dell'obbligo è stata fissata al 30 settembre 2020. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le modalità di attuazione della nuova misura adottando la determinazione direttoriale prot.

138764/RU del 10 maggio 2020, entrata in vigore l'11 maggio 2020. Nella stessa viene riportato (art. 18, comma 1) l'obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assolta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane.

Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 7 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia, rafforza le attribuzioni Garante per la sorveglianza dei prezzi, anche con riferimento ai poteri sanzionatori.

Per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (oltre ai dati rilevati dall'ISTAT e alla collaborazione dei Ministeri competenti per materia, il comma 199 indica Ismea, Unioncamere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette (anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuiscono alla Guardia di finanza specifici compiti di accertamento delle violazioni e i poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale).

Per le finalità di cui al comma in esame e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze (di cui al comma 5) dei carburanti e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematica. Inoltre, il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività

di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza (ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287) o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 8** stabilisce che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e **fino al 31 dicembre 2022**, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione **possono essere rideterminate** con il meccanismo che prevede **l'emanazione del decreto ministeriale** di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007.

Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, può essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Il **comma 9** quantifica gli oneri derivanti dalle riduzioni di accisa (commi da 1 a 3) in **588,25 milioni per l'anno 2022** e **30,78 milioni di euro per l'anno 2024**. A essi si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento in esame (articolo 38, alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)

L'articolo 1-bis, inserito al Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 38 del 2022, che contiene disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici. Si ricorda che l'articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione (introdotto anch'esso al Senato) abroga il richiamato decreto-legge facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

Il comma 1, lettera a) proroga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio all'8 luglio 2022, secondo gli importi esposti di seguito:

- per la benzina, la misura dell'accisa viene confermata in 478,40 euro per 1.000 litri;
- per il gasolio usato come carburante, l'accisa resta pari a 367,40 euro per 1.000 litri;
- per il GPL, l'accisa è pari a 182,61 euro per mille kg.

La medesima lettera azzera, per lo stesso periodo, l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione.

La lettera b) del comma 1 del comma 1 riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il **comma 2** sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il periodo 3 maggio- 8 luglio 2022, disposte ordinariamente in ragione di specifici utilizzi.

I commi 3 e 4 introducono adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza.

I **commi 5-7**, per prevenire il rischio di manovre speculative, dispongono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Il **comma 8** consente di rideterminare le aliquote di accisa ridotte, nonché di prorogare il periodo di applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l'emanazione di un decreto ministeriale.

Il **comma 9** estende l'applicazione delle norme antispeculazione sui prezzi anche nel caso di rideterminazione delle accise con decreto ministeriale.

Come anticipato, l'articolo in esame riproduce il contenuto del **decreto-**legge n. 38 del 2022 (A.S. 2599), già presentato al Senato per la conversione in legge ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 2 maggio 2022.

Come anticipato *supra*, l'articolo 1, comma 1-*bis* del disegno di legge di conversione del provvedimento in esame abroga il decreto-legge n. 38 del 2022 facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo atto.

Il comma 1 dell'articolo 1-bis, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, proroga dal 3 maggio all'8 luglio 2022 la temporanea riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, nonché del GPL usato come carburante.

Inoltre, nel periodo 3 maggio – 8 luglio 2022 viene azzerata l'aliquota di accisa sul gas naturale utilizzato per autotrazione e viene stabilita nel 5 per cento l'aliquota Iva applicabile al gas naturale utilizzato per autotrazione.

Al riguardo occorre sinteticamente rammentare che l'articolo 1 del decreto-legge in esame ha disposto la riduzione temporanea delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto Testo unico accise), riduzione inizialmente prevista a partire dal 22 marzo e fino al 21 aprile 2022.

Parallelamente, nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del MEF (di concerto con il Ministro della transizione ecologica) del 18 marzo 2022, con il quale è stato attivato il meccanismo di riduzione dell'accisa sui carburanti, a compensazione delle maggiori entrate IVA derivanti dalla fluttuazione del prezzo del petrolio, disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (commi 290 e seguenti). Tale decreto ministeriale ha rideterminato, per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio, anche le accise sul GPL.

Dunque, per effetto del combinato disposto del decreto ministeriale 18 marzo 2022 e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2022, le aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022 sono state così rideterminate:

• per la **benzina**, la misura dell'accisa è passata da 728,40 a **478,40 euro per 1.000 litri** (articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge in commento);

- per il gasolio usato come carburante, l'accisa si è ridotta da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera b) del decretolegge in commento);
- per il **GPL**, l'accisa si è ridotta da 267,77 a **182,61 euro per mille kg** (articolo 1, comma 1, lettera *c*) del decreto ministeriale del 18 marzo 2022).

L'articolo 1, comma 8 del provvedimento in commento ha consentito, **fino al 31 dicembre 2022**, di rideterminare le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione mediante **l'emanazione di decreto ministeriale** (di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007), anche con cadenza diversa da quella trimestrale ordinariamente prevista.

In attuazione del comma 8 le **predette riduzioni di accisa**, in origine da applicarsi fino al 21 aprile 2022, sono state quindi **prorogate e confermate fino al 2 maggio 2022** dal <u>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col ministero per la transizione ecologica, del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2022 (G.U. Serie ordinaria, n. 90), adottato secondo il meccanismo di cui al comma 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007.</u>

Per ulteriori informazioni sul meccanismo di riduzione dell'accisa, nonché sulle caratteristiche dell'imposta e sulla misura della medesima sui prodotti energetici (anche secondo quanto stabilito in sede europea), si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1.

Ciò premesso, per effetto delle norme in esame (comma 1, lettera a) sono confermate fino all'8 luglio 2022 le seguenti misure ridotte di accisa sui prodotti energetici (articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge in commento):

- per la benzina, 478,40 euro per 1.000 litri;
- per il gasolio usato come carburante, 367,40 euro per 1.000 litri;
- per il GPL, 182,61 euro per mille kg.

La norma proposta inoltre azzera dal 3 maggio all'8 luglio 2022 l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione (in precedenza pari a \in 0,00331 al m³, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011).

Nella seguente tabella sono sinteticamente esposte le misure di riduzione delle accise sui prodotti energetici menzionate, con l'indicazione dei provvedimenti che le hanno disposte e la relativa decorrenza:

Prodotto	Accisa	Provvedimento	Applicazione	
	478,4 euro/1000 lt	art. 1 DL 21/2022	22 marzo 2022 -21 aprile 2022	
Benzina	478,4 euro/1000 lt	DM 6 aprile 2022	22 aprile 2022 - 2 maggio 2022	
-	478,4 euro/1000 lt	DL 38/2022 art. 1-bis DL 21/20222	3 maggio 2022 - 8 luglio 2022	
_				
	367,4 euro/1000 lt	art. 1 DL 21/2022	22 marzo 2022 - 21 aprile 2022	
Gasolio	367,4 euro/1000 lt	DM 6 aprile 2022	22 aprile 2022 - 2 maggio 2022	
	367,4 euro/1000 lt	DL 38/2022 art. 1-bis DL 21/20222	3 maggio 2022 - 8 luglio 2022	
_				
	182,61/1000 kg	DM 18 marzo 2022	22 marzo 2022 - 21 aprile 2022	
GPL	182,61/1000 kg	DM 6 aprile 2022	22 aprile2022 - 2 maggio 2022	
	182,61/1000 kg	DL 38/2022 art. 1-bis DL 21/20222	3 maggio 2022 - 8 luglio 2022	
Gas	0,00331 euro/m3	D.L. 201/2011	6 dicembre 2011 - 2 maggio 2022	
naturale (autotrazione)	0 euro/m3	DL 38/2022 art. 1-bis DL 21/20222	3 maggio 2022 - 8 luglio 2022	

La lettera b) del comma 1 riduce dal 22 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione sempre per il periodo dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022.

In relazione alle aliquote IVA sui prodotti energetici, si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021), facendo seguito a quanto già disposto per il IV trimestre 2021 dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 130 del 2021, ha ridotto al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, anche con riferimento alle fatture emesse per i consumi dei primi tre mesi del 2022. In caso di somministrazioni sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si è applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi considerati. Si veda al riguardo la Circolare dell'agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, che in quel momento escludeva espressamente dall'aliquota agevolata il gas naturale per autotrazione.

Successivamente l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha ridotto al 5 per cento l'aliquota IVA sul metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022.

Il **comma 2**, riproponendo quanto già disposto dall'articolo 1, comma 3 del provvedimento in commento prevede che – in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposta dal citato decreto del 6 aprile 2022 e dalle norme in esame – **non trovi applicazione l'aliquota di accisa agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante**, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022 (403,22 euro per mille litri).

Le norme (a differenza del comma 3 dell'articolo 1) non escludono l'operatività delle **aliquote ridotte di accisa**, di cui al numero 12 della medesima Tabella A, applicabili alla **benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza** (benzina: 359 euro per mille litri; gasolio: 330 euro per mille litri), che dunque – nel silenzio delle norme in esame – devono ritenersi nuovamente applicabili dal 3 maggio 2022.

Il **comma 3** ripropone quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in commento, introducendo **adempimenti specifici** a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad **accisa** (di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo unico delle accise), degli esercenti gli **impianti di distribuzione stradale di carburanti** (di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25) al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte dal comma 1.

In particolare si prevede che, in conseguenza delle diminuzioni di accisa disposte dal provvedimento in esame e del decreto ministeriale di aprile 2022, i richiamati soggetti devono trasmettere entro il 15 luglio 2022 all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto Testo unico, ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di prodotti energetici per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d'accisa, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.

In estrema sintesi, l'articolo 25 del Testo unico accise assoggetta a uno specifico regime l'esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici sottoposti ad accisa e l'attività di distribuzione stradale di carburanti; i titolari devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio doganale competente per territorio ed essere titolari di licenza fiscale, nonché – alle condizioni di legge – devono portare a termine specifici adempimenti, anche contabili.

Si prevede inoltre, in considerazione di quanto disposto dalla proroga delle riduzioni di accisa (dal provvedimento in esame e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022) che venga meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (già

previsto dall'articolo 1, comma 5) con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

L'articolo 1, comma 5 – cui si rinvia - dispone che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge) che al 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla medesima data).

Il **comma 4** dispone, nel caso di mancata comunicazione dei dati, che si applichi la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro (prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico accise) la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Il comma 5, con una norma analoga all'articolo 1, comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata (ai sensi del decreto ministeriale del 6 aprile e del provvedimento in esame) praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 7 ha **rafforzato le attribuzioni Garante per la sorveglianza dei prezzi,** anche con riferimento ai poteri sanzionatori. Si veda la relativa scheda di lettura per ulteriori informazioni.

Più in dettaglio, ai sensi delle norme in esame, il Garante si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (oltre ai dati rilevati dall'ISTAT e alla collaborazione dei Ministeri competenti per materia, il comma 199 indica Ismea, Unioncamere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette (anche ai sensi dei commi 2,

lettera *m*), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuiscono al Corpo specifici compiti di accertamento delle violazioni e i poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale).

Per le finalità di cui al comma in esame e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai **dati inerenti alle giacenze** dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico.

Si rammenta che il DAS - documento di accompagnamento semplificato - è indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici che hanno assolto l'accisa: è prescritto sia per la circolazione in ambito UE (di prodotti già immessi in consumo in un Paese UE e destinati ad altro Paese UE) sia per la circolazione in ambito nazionale di prodotti assoggettati ad accisa. A fine 2019, il legislatore (articolo 11, comma 1, del DL 26.10.2019, n. 124) ha demandato al Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione di tempi e modalità di introduzione dell'obbligo di presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica. Ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la data di introduzione dell'obbligo è stata fissata al 30 settembre 2020. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le modalità di attuazione della nuova misura adottando la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, entrata in vigore l'11 maggio 2020. Nella stessa viene riportato (art. 18, comma 1) l'obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assolta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane.

Inoltre, il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza (ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287) o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Il **comma 6,** per prevenire il **rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA** sul gas naturale usato per autotrazione (di cui al comma 1, lettera *b*) della norma in esame) prevede che si applichino, in quanto compatibili, le medesime disposizioni di cui al precedente comma 5, relativamente al monitoraggio dell'andamento dei

prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

Il **comma** 7 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti ai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 8**, in analogia con quanto già disposto dall'articolo 1, comma 8, consente di rideterminare le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburante con il meccanismo che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, disciplinato all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, può essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Si rammenta che il richiamato comma 290 affida a un decreto ministeriale (decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le cui competenze in materia oggi sono transitate al Ministero della transizione ecologica) il compito di accertare le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, rispetto al prezzo corrispondente indicato nell'ultimo documento di programmazione economico finanziaria, riducendo in misura corrispondente le aliquote di accisa sui prodotti energetici (usati come carburante, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal Testo unico accise). Il successivo comma 291 prevede che il decreto ministeriale è emanato - con cadenza ordinariamente trimestrale - se il prezzo del petrolio aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, come determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo del greggio abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economicofinanziaria. Il decreto (comma 292), da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

Inoltre il comma 8 in esame prevede che detto decreto ministeriale può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita

dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle accise (403,22 euro per mille litri; si veda il commento al comma 2).

Esso può inoltre prevedere **l'obbligo**, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di **trasmettere i dati relativi alle giacenze**, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il decreto ministeriale prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa.

Nel caso di mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro (prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico accise).

Con finalità di coordinamento, si chiarisce che non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del provvedimento in esame (che, si ricorda, reca disposizioni temporanee, valide fino al 31 dicembre 2022, per la rideterminazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici).

Al riguardo si valuti l'opportunità di meglio coordinare il disposto della norma in esame col richiamato articolo 1, comma 8, dal momento che entrambe le disposizioni incidono sui prodotti energetici assoggettati ad accisa ridotta.

Con il medesimo decreto ministeriale può essere prorogato il periodo di applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale usato per autotrazione.

Il **comma 9**, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal predetto decreto ministeriale, prevede l'applicazione delle disposizioni di sorveglianza di cui al comma 5.

Il **comma 10** quantifica gli oneri derivanti dalle norme proposte in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38 (disposizione generale di copertura del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 2 (Bonus carburante ai dipendenti)

L'articolo 2, stabilisce che i datori di lavoro privati possono cedere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.

In particolare l'articolo 2, comma 1, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, riconosce a tutti i datori di lavoro privati (nel testo precedente alle sole aziende private) la possibilità di assegnare a qualsiasi titolo (nel testo precedente solo gratuitamente) ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro. La norma stabilisce che per l'anno 2022, l'importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Si ricorda, a questo proposito, che il sopra ricordato articolo 51, comma 3 del TUIR, prevede, per il valore dei **beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende**, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.

Come specificato nella Relazione illustrativa che accompagna il testo, la norma in esame chiarisce che tali importi riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante sono ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall'IRPEF e non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall'azienda.

Si valuti l'opportunità di precisare, anche nella norma, quanto indicato nella relazione illustrativa con riguardo al fatto che gli importi riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall'azienda.

In linea generale, si ricorda che l'impresa ha la possibilità di mettere a disposizione del lavoratore determinati beni e servizi che possono essere attribuiti a prescindere dalla retribuzione del dipendente, oppure possono essere collegati alla parte variabile di tale retribuzione, come conversione parziale o integrale del premio di risultato (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale). Come sopra menzionato, la legislazione vigente prevede,

per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito. Sul punto, si ricorda che l'articolo 6-quinquies del decreto legge n. 41 de 2021 ha esteso al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio da 258,23 euro a 516,46 euro del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell'eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

- trovano applicazione le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del TUIR;
- il comma 3 dell'articolo 51 del TUIR specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
- per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico.

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 208 del 2015, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il **comma 2** stabilisce la **copertura finanziaria** prevedendo che agli oneri derivanti dalle norme dell'articolo in esame, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Articolo 2-bis (Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)

L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, reca alcune misure per ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto.

Nello specifico la disposizione in esame, al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo, e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, prevede, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.

Articolo 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Il comma 1 dell'articolo in esame riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della sostenuta per l'acquisto della componente energetica. effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il riconoscimento di tale contributo è subordinato alla condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le imprese beneficiarie sono, dunque, quelle diverse dalle imprese cd "energivore", identificate in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017. Quest'ultime sono beneficiarie di un distinto credito di imposta, già istituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e confermato, con alcune modificazioni, dall'articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, nella stessa misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

I due decreti-legge hanno previsto il riconoscimento del contributo nei due trimestri a condizione che nel trimestre precedente l'impresa abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Nel secondo trimestre il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata.

La misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore è elevata dal 20 al 25 per cento dall'articolo 5 del decreto-legge in esame (si rinvia, pertanto, alla scheda di lettura relativa all'articolo 5 per un ulteriore approfondimento del credito di imposta riconosciuto alle imprese cd "energivore").

Il contributo, precisa il comma 1, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia. Si riportano, di seguito, a titolo indicativo, i dati relativi al prezzo unico nazionale rilevati dal GME nei primi trimestri del 2019 e del 2022.

Prezzo medio d'acquisto – PUN (€/MWh)						
Anno\mese	<u>Gennaio</u>	<u>Febbraio</u>	<u>Marzo</u>			
<u>2019</u>	67,65	57,67	52,88			
<u>2022</u>	224,50	211,69	322,91*			

^{*} Aggiornato al 24 marzo 2022

Il **comma 2** stabilisce le caratteristiche del credito di imposta prevedendo che sia utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022.

Il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Al credito di imposta **non si applicano i limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) a 2 milioni di euro, confermando così per gli anni a venire l'importo indicato transitoriamente, per il 2021, dall'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-*bis*).

Entrambi i limiti (quello di ordine generale previsto dalla legge 388 del 2000 e quello relativo alle agevolazioni stabilito dalla legge 244 del 2007) non si applicano, quindi ai crediti di imposta previsti dalla norma in esame.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 917 del 1986. Pertanto, non sono considerati ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.

L'articolo 61 del TUIR prevede che gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa siano deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell'impresa sono imponibili.

In base all'articolo 109, comma 5, i componenti negativi diversi dagli interessi passivi e gli oneri fiscali o contributivi sono deducibili ai fini dell'IRES se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non, essi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, il credito di imposta previsto all'articolo 3 non concorre a formare l'ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o

attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.

Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 3** prevede che, analogamente a quanto previsto per i bonus edilizi, il credito di imposta sia cedibile fino a tre volte, ma solo per intero e che la seconda e la terza cessione possa essere fatta solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Si applica a tali cessioni l'articolo 122-bis, comma 4, del d. l. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati al rispetto del d.lgs. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio (in gli intermediari finanziari), particolare, non devono all'acquisizione di un credito d'imposta in caso di operazione sospetta o qualora sia impossibile effettuare l'adeguata verifica della clientela. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.

Il comma 3 prevede, inoltre, che in caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito, che può essere rilasciato dai centri di assistenza fiscale, dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Si precisa, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 3 rinvia poi ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e tracciabilità del credito e prevede che queste siano effettuate in via telematica, anche avvalendosi di soggetti che possono essere incaricati della presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, ossia:

- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-

categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori o che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- altri soggetti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ultimo periodo del comma 3 prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenza delle entrate.

L'articolo 122-bis prevede che l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio in merito alla loro regolarità, ai fini del relativo controllo preventivo.

L'articolo 121, comma 4, prevede che si applichino per norme sulle attribuzioni e i poteri conferiti all'Agenzia delle Entrate dal D.P.R. n. 600 del 1973. Il successivo comma 5 stabilisce che, nel caso risultino non sussistere i requisiti per beneficiare dell'agevolazione, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi (stabiliti nella misura del 4 per cento annua dall'art. 20 del D.P.R. 602 del 1973) e della sanzione amministrativa (stabilita dall'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 nella misura del 30 per cento nel caso di credito non spettante o dal 100 al 200 per cento nel caso di credito inesistente).

Il **comma 4** quantifica in 863,56 milioni di euro per il 2022 gli oneri derivanti dalla misura agevolativa e rinvia all'articolo 38 (alla cui scheda di lettura si rimanda) ai fini della copertura finanziaria.

Il **comma 5** affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, affinché, in caso riscontri che l'attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Articolo 4 (Contributo acquisto gas naturale)

L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cd. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

La disposizione prevede, altresì, che tale **credito d'imposta sia cedibile**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva **la possibilità di due ulteriori cessioni** solo se effettuate **a favore di banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, **le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

Il **comma 1, dell'articolo 4**, introduce un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, per **l'acquisto del gas naturale**, da riconoscersi alle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas medesimo, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di tale prodotto.

In particolare la norma prevede che alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** (di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta.**

Tale credito è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Si ricorda che l'articolo 5 del sopra citato decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, attualmente all'esame della Camera dei deputati, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddetti gasivore) che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al pari al 15 per cento della spesa sostenuta per

l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate, facendo riferimento alle disposizioni del <u>decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021</u>, come quelle che:

- operano nei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- che hanno un **consumo medio di gas naturale**, calcolato per il periodo di riferimento, **pari ad almeno 1 GWh/anno** (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la <u>Cassa per i servizi energetici e ambientali</u> (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall'<u>Autorità di regolazione per energia reti e ambiente</u> (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 2 specifica che il credito d'imposta:

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241) a cui non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-*bis*) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a **2 milioni di euro**. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a **250.000 euro**.

• non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta introdotto dalla disposizione in esame possa essere ceduto e, al fine di armonizzare tale disciplina a quella già prevista per i bonus edilizi, pone alcune condizioni. In particolare, la norma prevede che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La norma fa salva la possibilità di **due ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede che gli intermediatori bancari e finanziari (soggetti obbligati individuati all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

La norma chiarisce, inoltre, che i **contratti** di cessione conclusi in **violazione della disciplina** introdotta dal comma in esame sono **nulli**.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Il richiamato visto di conformità è rilasciato dai:

- soggetti indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), ovvero:
 - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
 - i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di **periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- responsabili dell'assistenza svolta nei **centri di assistenza fiscale** previsti dall'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero da:
 - associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
 - associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate sopra, non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall'azienda se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
 - organizzazioni aderenti alle associazioni sopra indicate, previa delega della propria associazione nazionale;
 - **organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati** od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
 - sostituti di imposta sui redditi di lavoro dipendente (di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
 - associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, disciplinerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal sopra citato comma 3, dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La disposizione chiarisce che comunque si applicano alla disciplina introdotta dall'articolo in esame le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero le norme che recano misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, di rafforzamento dei controlli preventivi e di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante.

Il **comma 4** stabilisce la **copertura finanziaria**, prevedendo che agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa (valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022) si provvede ai sensi dell'articolo 38 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Il **comma 5** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il **monitoraggio delle fruizioni** del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto in materia di copertura finanziaria delle leggi dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che il richiamato comma 13 prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Articolo 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette "energivore") che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L'articolo 5, comma 1, del decreto in esame incrementa dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario.

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- a) operano nei settori dell'Allegato 3 alla <u>Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020</u> (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- b) operano nei settori dell'Allegato 5 alla <u>Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020</u> (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;

c) non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli <u>elenchi delle imprese a forte consumo di energia</u> redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla <u>Cassa per i servizi energetici e ambientali</u> (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. In tal caso, l'incremento del costo è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

Similmente, l'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 riconosce alle **imprese a forte consumo di gas naturale** (cosiddette "gasivore") che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'articolo 5, comma 2, del decreto in esame incrementa dal 15 al 20 per cento la quota delle spese sostenute oggetto del contributo straordinario.

Le **imprese a forte consumo di gas naturale** sono identificate (**comma 2**), facendo riferimento alle disposizioni del <u>decreto del Ministro della Transizione</u> <u>ecologica 21 dicembre 2021</u>, come quelle che:

- a) operano nei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- b) che hanno un **consumo medio di gas naturale**, calcolato per il periodo di riferimento, **pari ad almeno 1 GWh/anno** (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e

c) hanno consumato, nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale** (indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la <u>Cassa per i servizi energetici e ambientali</u> (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall'<u>Autorità di regolazione per energia reti e ambiente</u> (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'**Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale**.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

Entrambi gli articoli 4 e 5 del decreto legge n. 17 del 2022 specificano che il **credito d'imposta**:

- e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;

• è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 reca la stima dell'**incremento di oneri**, pari a 460,12 milioni di euro per l'anno 2022. In base alle quantificazioni già formulate dagli articoli 4 e 5 del decreto legge n. 17 del 2022, **l'onere complessivo** delle misure oggetto dell'articolo in esame è pari a 1.682,32 milioni di euro.

Articolo 5-bis (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, interviene sulla produzione di energia da biogas, consentendo - al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo - il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 5-bis, di cui si propone l'introduzione in sede referente, interviene sulla produzione di energia da biogas.

L'articolo aggiuntivo - al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo – al comma 1 consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

Si ricorda che per **potenza nominale dell'impianto** si intende il valore che è stato definito nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso agli incentivi.

Il **comma 2** sottopone la produzione aggiuntiva ad alcune condizioni:

- a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto **non è incentivata**, per cui non ci sono effetti sulle bollette e sugli oneri generali di sistema;
- b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
- c) l'utilizzo di capacità produttiva oltre il limite del 20% appena citato richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete, ma non è in linea di principio precluso.

La produzione di energia da biogas è stata recentemente oggetto di modifica da parte dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 17/2022, convertito con modificazioni in legge n. 36/2022, in base al quale che ha consentito di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali.

Nel Rapporto delle attività 2020 del Gestore dei servizi energetici (GSE), pubblicato il 25 maggio 2021, è stata pubblicata la seguente Tabella sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tabella 2 - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia [TWh]

Fonte	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (stime preliminari)
Idraulica	41,9	52,8	58,5	45,5	42,4	36,2	48,8	46,3	46,7
Eolica	13,4	14,9	15,2	14,8	17,7	17,7	17,7	20,2	18,7
Solare	18,9	21,6	22,3	22,9	22,1	24,4	22,7	23,7	24,9
Geotermica	5,6	5,7	5,9	6,2	6,3	6,2	6,1	6,1	6,0
Bioenergie ¹	12,5	17,1	18,7	19,4	19,5	19,4	19,2	19,6	19,6
Totale FER	92,2	112,0	120,7	108,9	108,0	103,9	114,4	115,8	116,0
CIL Consumo Interno Lordo	340,4	330,0	321,8	327,9	325,0	331,8	331,9	330,2	314,4
FER/CIL [%]	27,1%	33,9%	37,5%	33,2%	33,2%	31,3%	34,5%	35,1%	36,9%

Fonte: Terna, GSE

In sede parlamentare, una ricognizione del contributo del biogas alla produzione energetica è stata illustrata nelle memorie del <u>Consorzio Italiano</u> <u>Biogas (CIB)</u> e della <u>Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (FIPER)</u>, cui si fa rinvio.

Bioenergie: biomasse solide (compresa la frazione biodegradabile dei rifiuti), biogas e bioliquidi.

Articolo 5-ter (Ricerca e formazione INPS)

L'articolo 5-ter, introdotto dal Senato, amplia le funzioni e le finalità dell'INPS alle attività di ricerca e formazione.

Nel dettaglio, la disposizione inserisce i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art.1, L. 88/1989, prevedendo che l'INPS svolga anche attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti INPS e per gli iscritti alle gestioni "Unitaria prestazioni creditizie e sociali", "Assistenza magistrale" e "Assistenza Ipost", nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle stesse materie (comma 3-bis).

L'organizzazione e il funzionamento di tale attività è disciplinata con regolamento interno dell'INPS, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente (**comma 3-ter**) e ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento (**comma 3-quater**).

Si ricorda che l'art.1, L. 88/1989, disciplina le funzioni e finalità dell'**INPS** (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), ente pubblico erogatore di servizi, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro (**comma 1**).

L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto (comma 2).

Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti (comma 3).

L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati (comma 4).

Articolo 5-quater (Depositi fiscali)

L'articolo 5-quater prevede che, in luogo della sospensione dell'autorizzazione alla gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale per il venir meno dei requisiti di legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia, prestata dal medesimo depositario, pari al cento per cento dell'accisa dovuta.

In particolare, l'articolo 5-quater, inserito dal Senato, al comma 1 aggiunge un periodo alla fine dell'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo unico delle accise - TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, riguardante la verifica delle condizioni per la gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale.

Il vigente comma 12 dell'articolo 23 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di **verificare** la permanenza delle **condizioni** previste dal comma 4 (ammontare minimo delle forniture e legame con depositi fiscali delle vicinanze - si veda il box seguente per maggiori dettagli) del medesimo articolo per la **gestione di impianti commerciali** in regime di deposito fiscale. Nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'**autorizzazione viene sospesa** fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.

In base alla modifica prevista dall'articolo in esame in luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in danaro o in titoli di stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4,

l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata e viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza fiscale di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia.

Il **comma 2** dell'articolo 5-quater prevede che, per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del TUA, **ai fini dell'IVA** dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, **non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della <u>legge n. 205 del 2017</u>.**

Si ricorda che i **commi da 937 a 944** dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 hanno introdotto misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

Il comma 941 prevede che le norme sul pagamento anticipato dell'IVA all'estrazione dal deposito e quelle sulla relativa documentazione non si applicano ai carburanti di proprietà del gestore del deposito, a condizione che tale deposito sia di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti. Stabilisce quindi una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga.

• Il regime del deposito fiscale

Il deposito fiscale è l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti e spediti prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dei relativi diritti alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

La **disciplina** del deposito fiscale è contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo unico delle accise - TUA) approvato con <u>decreto legislativo n. 504 del 1995</u>, adottato in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa.

Il **regime sospensivo** è quel regime fiscale applicabile alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, **fino al momento dell'esigibilità dell'imposta o del verificarsi di una causa estintiva del debito di accisa**. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria

Per l'apertura di un deposito fiscale è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza. Il procedimento parte con la richiesta di istituzione presentata dall'interessato e si

conclude con l'emissione dell'autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale dell'impianto, dopo l'attribuzione di un codice accisa. La regolamentazione dei depositi fiscali si differenzia in relazione agli specifici settori d'imposta. In particolare, il regime del deposito fiscale è consentito con riferimento ai prodotti energetici, per le raffinerie, gli stabilimenti di produzione e gli impianti petrolchimici. Inoltre, un deposito commerciale può essere autorizzato ad operare come deposito fiscale, verificato il soddisfacimento di particolari presupposti e di determinate condizioni di operatività. Con riferimento ai prodotti alcolici, il regime è consentito per le distillerie e gli opifici di rettificazione (alcole etilico), gli stabilimenti di produzione (prodotti alcolici intermedi), le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento (birra), le cantine e gli stabilimenti di produzione (vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra).

Per altre tipologie di impianti, il regime del deposito fiscale può essere autorizzato quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto che afferiscono a distinte tipologie di depositi di stoccaggio.

Ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle accise, il **depositario è obbligato**:

- a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a **prestare cauzione nella misura del 10 per cento** dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;
- b) a **conformarsi alle prescrizioni** stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
- c) a **tenere una contabilità** dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
- d) ad **introdurre nel deposito fiscale** e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna, **tutti i prodotti ricevuti** sottoposti ad accisa;
- e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

I depositi fiscali sono assoggettati a **vigilanza finanziaria** e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i

corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la **revoca della licenza fiscale di esercizio**.

Il deposito fiscale di prodotti energetici

La disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici è contenuta nell'articolo 23 del TUA, così come interamente sostituito dall'articolo 1, comma 535, lettera e) della legge di bilancio 2017 (<u>legge n. 232 del 2016</u>). La novella persegue l'intento, esplicitato nella relazione illustrativa del provvedimento, di **prevenire e contrastare in maniere più efficace i fenomeni di illegalità**.

L'articolo novellato ha confermato il **regime del deposito fiscale** - *ope legis* - per le **raffinerie** e per gli altri stabilimenti di **produzione di prodotti energetici** allorché vengano realizzati (comma 1):

- a) i prodotti energetici per i quali il testo unico delle accise prevede uno specifico livello di tassazione;
- b) anche gli altri prodotti energetici, se destinati ad essere impiegati come carburanti o combustibili;
- c) qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato come carburante o qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato come combustibile.

L'esercizio degli impianti è subordinato al rilascio della **licenza** fiscale (comma 2). I **depositi commerciali** di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi possono essere autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 rispetto alla normativa precedente tengono conto delle innovazioni introdotte dall'articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, che ha ricondotto in capo al Ministero dello sviluppo economico la competenza al rilascio delle autorizzazioni degli impianti individuati come strategici, annoverando tra questi i depositi di prodotti energetici, escluso il gpl, aventi una capacità non inferiore a 10.000 mc e i depositi di gpl di capacità non inferiore a 200 tonnellate vale a dire 400 mc.

Ai sensi del comma 4, la gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore, per i quali l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è subordinata **anche** ad una delle seguenti **ulteriori condizioni** oggettive:

 a) il deposito effettua forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi extra UE, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio; b) il deposito è propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, è stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

Il comma 5 conferma che anche l'esercizio in regime di deposito fiscale dei depositi a fini commerciali è subordinato al rilascio della licenza fiscale.

Il comma 6 disciplina le **cause ostative** di **natura soggettiva** che impediscono il **rilascio dell'autorizzazione** ad operare in regime di deposito fiscale, per i depositi commerciali di prodotti energetici. In particolare, l''autorizzazione è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna (ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale), ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta (articolo 444 c.p.p.) per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi commessi contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio (previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro secondo del codice penale), per i quali sia prevista la pena della reclusione.

L'autorizzazione è negata anche ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali (ovvero siano state definite nell'ultimo quinquennio), nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle norme in tema di accisa, IVA e tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

Il comma 7 disciplina i casi di **sospensione dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione**. Essa rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso (articolo 424 c.p.p.) un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel già menzionato comma 6.

Il comma 8 prevede i casi di **sospensione** dell'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria. Essa può essere richiesta dall'Agenzia delle dogane nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione è in ogni caso sospesa dall'Agenzia laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

Il comma 9 disciplina la **revoca** dell'autorizzazione all'esercizio in deposito fiscale degli impianti commerciali. Essa opera nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o di sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

Il comma 10 riguarda invece le ipotesi di **negazione**, **sospensione o revoca** della **licenza** all'esercente il deposito fiscale. In particolare la licenza è negata, sospesa, e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai già commentati commi 6, 8 e 9 (con riferimento alle ipotesi di negazione, sospensione

e revoca dell'autorizzazione); analogamente, l'istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

Il comma 11 disciplina l'ipotesi in cui i **gestori dei depositi sono persone giuridiche e società**. in tal caso l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai già visti commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni i vi previste, con riferimento a persone che ne rivestono ruoli apicali (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo).

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 23, spetta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di **verificare** la permanenza delle **condizioni** previste dal comma 4 per la **gestione di impianti commerciali** in regime di deposito fiscale. Nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza all'esercizio del deposito.

Il comma 13 conferma la facoltà dell'Agenzia di prescrivere nei depositi fiscali l'installazione di appositi **strumenti di misura** e di adottare **sistemi di verifica** e controllo utilizzando tecniche telematiche ed informatiche. Ai sensi del comma 14, l'Agenzia può procedere, negli stabilimenti di produzione o nei depositi dotati di **un idoneo sistema di controllo informatizzato** della produzione, detenzione o movimentazione dei prodotti, all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi di dati rilevati dal predetto sistema.

Il comma 15 conferma il divieto di detenere, nei recinti dei depositi fiscali, prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis.

Si consente che i prodotti già immessi in consumo (comma 16) possano essere reintrodotti in deposito fiscale qualora debbano essere sottoposti a miscelazione.

Infine, il comma 17 conferma la vigente **esclusione** dalle predette norme di **alcuni prodotti energetici**: gas naturale (codici NC 2711 Il 00 e 2711 21 00), carbone (codice NC 2701), lignite (codice NC 2702) e coke (codice NC 2704).

Le modifiche apportate in tema di deposito fiscale dalla legge di bilancio 2017 hanno effetto a decorrere dal **terzo anno successivo** a quello di entrata in vigore della legge medesima, dunque dall'anno 2020.

Articolo 6 (Bonus sociale elettricità e gas)

L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla misura in esame in 102,8 milioni per il 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Con le **modifiche** apportate al Senato, si rinvia alle modalità di cui al decreto-legge n. 17 del 2022 per la fruizione dei bonus nel **periodo 1º** aprile - 30 giugno 2022, conseguentemente modificando la quantificazione degli oneri finanziari, che viene ricondotta al solo secondo trimestre del 2022.

Il *bonus* sociale per il disagio economico è ancorato a <u>limiti reddituali</u> e necessita dell'ISEE.

Il bonus è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell'energia elettrica.

In via ordinaria, limiti di reddito per il *bonus* sociale sono i seguenti:

- il cittadino/nucleo familiare deve:
 - appartenere ad un nucleo familiare con indicatore **ISEE** non superiore a 8.265 euro, oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (**famiglia numerosa**) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare titolare di **reddito di cittadinanza** o pensione di cittadinanza.

Con i *bonus*, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del *bonus* vengono compensati nella bolletta. L'importo del *bonus* viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del *bonus* proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Si rammenta che, per far fronte al caro energia, **integrazioni** ai *bonus* per il settore elettrico e del gas sono state **autorizzate** sia per il **IV trimestre 2021**, per il **I trimestre 2022** e per il **II trimestre 2022**, rispettivamente dal decreto-legge n. 130/2021, dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 178/2021) e dal decreto-legge n. 17/2022, in corso di conversione.

Come evidenzia la relazione tecnica al provvedimento in esame, i percettori dei bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in quanto, per tale platea, il *bonus* integrativo ha annullato tutti gli aumenti, oltre, ovviamente, alla riduzione delle componenti di oneri come la generalità degli utenti.

In particolare, i bonus integrativi sono stati disposti da:

- l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 130/2021, ha provveduto per il IV trimestre 2021 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021). I bonus sono stati resi operativi con la Delibera attuativa ARERA 396/2021/R/Com.
 - Come chiarito dall'Autorità, l'ammontare dei bonus sociali integrativi si somma a quelli delle compensazioni già riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico (di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com) e ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico (di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com);
- l'articolo 1, comma 508, della legge di bilancio per l'anno 2022 (l. n. 234/2021) ha provveduto per il I trimestre 2022 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022). Per questo trimestre è intervenuta la Delibera attuativa ARERA 635/2021/R/Com. L'Autorità, nella audizione dell'8 febbraio 2022, ha rilevato che il potenziamento dei bonus, per il solo primo trimestre 2022, ha il fine di sostenere le famiglie in difficoltà con circa 600 euro, di cui 200 euro per l'elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e 400 euro per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D);
- l'articolo 3 del decreto-legge n. 17/2021 ha provveduto, per il II trimestre 2022 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022).

Si riportano di seguito le Tabelle, tratte dal sito istituzionale dell'Autorità, che riportano l'entità, per il I trimestre 2022, del *bonus* per disagio economico nei due settori (<u>elettricità</u> e <u>gas</u>). Gli importi sono **inclusivi dei** *bonus* **straordinari integrativi** previsti dalla legge di bilancio 2022, per il trimestre in corso.

Con le modifiche proposte in sede referente, questa tabella rimarrebbe valida anche per il secondo trimestre dell'anno.

Va segnalato che la modifica proposta al comma 2, sulla copertura finanziaria, precisando che l'onere quantificato e coperto è solo quello del secondo trimestre 2022, lascia aperto il problema delle modalità di copertura del beneficio per il secondo semestre dell'anno. Si veda in proposito il dossier curato dal Servizi bilancio.

Tabella 1: Bonus sociale elettrico per disagio economico nel I Trimestre 2022 (1° gennaio-31 marzo 2022)

Valori in vigore nel I trim. 2022 €/trimestre/punto di prelievo						
	Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI)	Esempio fatturazione mensile (30gg)				
Numerosità familiare 1-2 componenti	165,60	55,20				
Numerosità familiare 3-4 componenti	200,70	66,90				
Numerosità familiare oltre 4 componenti	235,80	78,60				

Tabella 3: bonus gas per disagio economico nel I Trimestre 2022

Valori in vigore nel I trimestre 2022 €/trimestre per punto di riconsegna²⁶ bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2022 (CCI)

	Zona climatica						
	A/B	C	D	E	F		
Famiglie fino a 4 componenti							
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	62,10	62,10	62,10	62,10	62,10		
Riscaldamento	143,10	210,60	315,90	431,10	508,50		
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	205,20	272,70	378,00	493,20	571,50		
Famiglie oltre a 4 componenti							
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50		
Riscaldamento	192,60	290,70	440,10	602,10	704,70		
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	304,20	402,30	552,60	714,60	816,30		

Valori calcolati con arrotondamento a due decimali e tenendo conto del vincolo di divisibilità per 90 giorni del trimestre.

• I bonus sociali e per disagio fisico nella bolletta energetica

I *bonus* attualmente vigenti sono diretti a contemperare il costo della bolletta energetica sostenuto da **clienti finali domestici in condizione di disagio fisico o** da clienti finali domestici **in condizione di disagio economico**. Non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del *bonus* vengono compensati nella bolletta.

L'accesso al *bonus* per disagio fisico è valevole per la bolletta elettrica e non anche per quella del gas e non presenta limiti reddituali, ma è rivolto ai soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali di cui al <u>Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio</u> 2011.

Il bonus per il disagio economico è invece ancorato a <u>limiti reddituali</u> e a tal fine necessita dell'<u>ISEE</u> (sulla cui determinazione incidono anche condizioni di invalidità ai sensi della normativa vigente, es. l. n. 104/1992). Il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell'energia elettrica.

La disciplina dei *bonus* sociali è contenuta nell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. Sulla base di tale disposizione è stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007.

Lo stesso decreto ha disciplinato anche i criteri per individuare i clienti aventi diritto alle tariffe agevolate per gravi condizione di salute²⁷.

A sua volta, l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (l. n. 2 del 2009), citato anch'esso dall'articolo in esame, ha esteso il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Ai sensi della medesima disposizione - dal 1° gennaio 2009 - le **famiglie** economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

²⁷ Il bonus per disagio fisico, dunque, prescinde dalla posizione reddituale e per avervi accesso non è necessario presentare l'ISEE, ma una apposita domanda presso i Comuni o i CAF abilitati.

L'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, ha accordato ai beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, alle stesse applicabili.

Si ricorda che in base all'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (l. n. 157 del 2019), dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale a cittadini in condizioni di disagio economico ²⁸, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Al riguardo, I limiti di reddito sono i seguenti:

- il cittadino/nucleo familiare deve:
 - appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a
 8.265 euro, oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
- inoltre, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di **fornitura** elettrica e/o di gas naturale e/o idrica: con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità. In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Quanto al *quantum* della riduzione in bolletta corrispondente al *bonus* riconosciuto, il **D.M. 29 dicembre 2016** "Riforma del *bonus* elettrico" – adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014²⁹ - all'articolo 1, comma 1, che, dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione sia rideterminato dall'ARERA in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio domestico, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%. Ai sensi del comma 3, dal 1° gennaio 2017 il valore ISEE è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Successivamente, con cadenza triennale l'Autorità aggiorna il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento. Si veda, da ultimo, la Deliberazione ARERA 3

Nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

L'articolo 11 comma 3 del D.lgs. n. 102/2014, ha disposto la revisione dell'entità del bonus elettrico già previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, al fine di tener conto degli effetti di maggior spesa prodotti dalla nuova struttura tariffaria introdotta con la delibera dell' Autorità 582/2015/R/eeL del 2 dicembre 2015, garantendo nel contempo la sostenibilità della misura in linea con le esigenze di riduzione dei costi energetici per le famiglie e per le imprese.

dicembre 2019, n. 499/2019/R/com, che ha elevato a 8.265 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del DL 185/2008.

La normativa ha dunque demandato all'ARERA di definire, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato (Sii) e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, l'ARERA ha stipulato un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali.

Le **modalità operative** per l'accesso ai *bonus* sono dettagliatamente illustrate da **ARERA** (si rinvia alle <u>apposite pagine</u>) e sul sito dell'<u>ANCI</u>.

Articolo 6-bis (Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)

L'articolo 6-bis proroga dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni recate nella legge di bilancio 2022 che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici.

Nell'ambito delle norme volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel **primo trimestre 2022**, il comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (**legge di bilancio 2022**).

Il **comma 509** appena citato dispone che in caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 per l'energia elettrica e il gas naturale, le società venditrici siano tenute ad offrire al cliente finale un **piano di rateizzazione** di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi, secondo modalità definite da ARERA.

Tale meccanismo viene completato dal comma 510, che ha affidato ad ARERA il compito di definire un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita. A tal fine era previsto un limite di spesa di 1 miliardo di euro. L'anticipo può intervenire per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse per la totalità dei clienti finali. L'ARERA aveva anche il compito di definire le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte di CSEA del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023.

Le disposizioni di cui ai commi da 509 a 511 sono state attuate da ARERA con la <u>Deliberazione 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM</u> - <u>Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione per i clienti domestici</u>.

Si ricorda che l'articolo 8 del decreto tratta la stessa materia con riferimento alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale. A tali imprese viene consentito di richiedere ai fornitori - con sede in Italia - la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero

massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche.

Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi -Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)

L'articolo 7, commi 1-4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il comma 1 interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Il comma integra la previsione, prevedendo che il Garante possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, il **comma 2** prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita **Unità di missione** cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero anche in deroga, dispone il comma 3, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001, art.19, comma 6). Il **comma 4** assegna all'Unità di missione un contingente di **8 unità** di **personale non dirigenziale**, con possibilità di utilizzo del comando.

Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema. Tali soggetti devono trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (sempre entro 15 giorni).

Con una modifica proposta in **sede referente**, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro nel caso di mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi.

Il comma 6 incrementa la pianta organica di ARERA di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Implementazione dei poteri istruttori del Garante per la sorveglianza prezzi e costituzione presso il MISE di una Unità di missione

I commi 1-4 dell'articolo rafforzano le attribuzioni Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, commi 198 -203 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), successivamente modificati ed integrati dall'articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008 e dall'articolo 23 della legge n. 99/2009. I compiti del Garante, ai sensi della normativa citata, consistono in attività di monitoraggio, informazione e segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e all'AGCM (su richiesta). Il Garante si avvale delle strutture del Ministero e opera senza compenso.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ai sensi del comma 198, è istituito presso Ministero dello sviluppo economico, e svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura³⁰. Ai sensi del comma 196, ciascuna camera di commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi»³¹, il quale riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. L'Ufficio pressi deve essere reso noto al pubblico a cura delle Camere di commercio di appartenenza. Le Camere fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 203).

Il Garante, ai sensi del comma 198, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai sensi del comma 199, per l'esercizio della propria attività il Garante si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette (si richiama a tal fine la relativa disciplina), ed in virtù dei compiti di prevenzione, ricerca e

Sul sito del MISE è pubblicato l'elenco dei <u>Responsabili degli uffici prezzi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</u>

anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

Ai sensi del comma 197 dell'articolo 2 della legge, lo svolgimento delle attività di verifica dell'Ufficio prezzi può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori,

Articolo 7

repressione delle violazioni in materia di ogni interesse economicofinanziario nazionale o dell'Unione europea (art. 64, comma 2, lettera m), del decreto legislativo n. 68/2001).

Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Tale previsione è integrata dall'articolo in esame, nel modo che di seguito si descriverà. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.

Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del comma 200, il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero.

L'Ufficio di supporto del Garante è la **Direzione generale mercato, concorrenza, tutela del consumatore e normativa tecnica (DGMCTCNT)**, **Divisione XII** - Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario.

Il garante svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di **tre anni**. Attualmente, **l'incarico è ricoperto da Benedetto Mineo**, Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico (**DPCM 10 novembre 2021**)³².

Ai sensi del **comma 201**, il Garante **riferisce** le dinamiche e le eventuali **anomalie dei prezzi rilevate al Ministro dello sviluppo economico**, che provvede, ove necessario, alla **formulazione di segnalazioni all'AGCM**.

Ai sensi del comma 202, le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

Il quadro normativo vigente viene implementato dall'articolo in esame.

In particolare, il **comma 1** integra l'articolo 2, comma 199, terzo periodo, della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) il quale prevede che il **Garante per la sorveglianza prezzi possa convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate** al fine di verificare i livelli di prezzo

funzione è stata ricoperta da Salvatore Barca.

27

L'incarico di Garante è stato ricoperto nel tempo da Antonio Lirosi (dall'istituzione fino a febbraio 2009), Luigi Mastrobuono (da febbraio a giugno 2009), Roberto Sambuco (da luglio 2009 a luglio 2012), Gianfrancesco Vecchio (da ottobre 2012 al 30 novembre 2016), Andrea Napoletano (dal 19 giugno 2017 al 31 luglio 2018). Dal 3 gennaio 2019 ad aprile 2021, la

dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato.

Si dispone ora che il Garante possa anche richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

La relazione tecnica e illustrativa affermano che le previsioni sopra descritte si aggiungono alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla legge, e sono finalizzate a rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento degli operatori economici alla richiesta di elementi.

Il comma 2, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante, dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

Ai sensi del **comma 3**, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli **incarichi dirigenziali a soggetti esterni** ai sensi dell'art. 19, co. 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del **T.U. sul pubblico impiego** (decreto legislativo n. 165/2001) anche **in deroga ai limiti percentuali** ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, a soggetti esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni stesse, in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia dell'amministrazione che conferisce l'incarico. In particolare,

in base al TU pubblico impiego, tali incarichi possono essere attribuiti entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'10 per cento della dotazione di quelli di seconda fascia (quest'ultima percentuale è stata così rideterminata dall'art. 1, co. 6, secondo periodo, del decreto-legge 162 del 2019). La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

I citati limiti percentuali sono spesso oggetto di deroghe legislative a carattere temporaneo per singole amministrazioni.

Di recente, nell'ambito delle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR, il D.L. n. 80 del 2021 (art. 1, co. 15) ha autorizzato le amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del Piano a **derogare**, **fino a raddoppiarli, i limiti percentuali** attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di **incarichi dirigenziali a soggetti esterni** ai sensi dell'art. 19, co. 6, del decreto legislativo on. 165/2001. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. Gli incarichi attribuiti in deroga, in ogni caso, rimangono in vigore fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Ai sensi del **comma 4**, all'Unità di missione è assegnato un contingente di **8 unità** di personale **non dirigenziale**. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il personale con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminat**o, in incremento delle vigenti facoltà assunzionali e **nei limiti della vigente dotazione organica** da inquadrarsi nell'Area terza, posizione economica F3, del Comparto funzioni centrali, ovvero **nelle more** dello svolgimento del concorso pubblico, ad **acquisire il predetto personale in posizione di comando**, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti **proveniente da altre pubbliche amministrazioni**, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi *in house*, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, **con rimborso dei relativi oneri**.

Relativamente all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, si citano i seguenti riferimenti normativi.

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149- Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

- <u>Direttiva del 25 ottobre 2021</u> Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali
- <u>decreto interministeriale 26 ottobre 2021</u> recante istituzione e organizzazione interna dell'Unità di missione per il PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77
- decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale;
- decreto ministeriale 19 novembre 2021 Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;
- <u>decreto ministeriale del 25 gennaio 2022</u> graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

Ai fini di quanto previsto dai commi 2-4, il comma 7 autorizza la spesa di 512.181 euro per il 2022 ed 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nel programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MISE.

Obblighi informativi per i titolari di contratti di approvvigionamento di gas e incremento della pianta organica di ARERA per il monitoraggio e controllo dei mercati energetici

Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema.

Nel dettaglio, il comma prevede che, per finalità di monitoraggio previste ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 164/2000 (cfr. infra ricostruzione normativa), i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti (già stipulati) ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (sempre entro 15 giorni). Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164³³, all'articolo 3, comma 1, dispone che l'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti

Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della transizione energetica), rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali. Ai sensi del comma 2, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso, dei seguenti requisiti: a) capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione; b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale; c) affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto.

Ai sensi del **comma 3**, nella domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione **devono essere indicati** gli **Stati dove il gas naturale è stato prodotto**. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico («hub») estero deve essere indicata la **composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione**.

Ai sensi del **comma 4**, l'attività di **importazione si intende autorizzata ove il diniego**, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, **non sia stato espresso entro tre mesi** dalla richiesta. Il diniego è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'ARERA e all'AGCM.

Il **comma 5** ha autorizzato *ope legis* le importazioni in corso al 21 giugno 2000 (sta di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000) stabilendo l'obbligo per gli importatori di comunicare, entro un anno, al Ministero, per ciascun contratto, i seguenti elementi: *a*) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto; *b*) quantità contrattuali, comprensive delle possibilità di modulazione annuali e stagionali; *c*) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;

d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.

Con una modifica introdotta al Senato, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro nel caso di mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi.

Per le sanzioni pecuniarie, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, che recano la disciplina di carattere generale in materia.

Viene conseguentemente modificato l'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale, nonché sulla trasparenza dei prezzi al

consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. L'articolo 45, in particolare, elenca le violazioni per le quali l'**Autorità per l'energia elettrica e il gas** – fatte salve le competenze dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nel settore dell'energia e del gas.

Il comma 6 incrementa la pianta organica di ARERA - determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) - di 25 unità nell'area funzionariale F3 al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Ai relativi oneri (per gli importi, vedi tabella che segue) si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA.

Alla **compensazione** degli effetti in termini di **fabbisogno** e **indebitamento netto** (*per gli importi, vedi tabella che segue*) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Anno	onere (in euro)	compensazione per fabbisogno e indebitamento netto (in euro)		
2022	560.142	288.474		
2023	2023 2.240.569 1.153.894			
2024	2.325.282	1.197.521		
2025 2.409.994		1.241.147		
2026 2.494.707		1.284.775		
2027 2.579.420		1.328.402		
2028	2.664.132	1.372.028		
2029	2.748.845	1.415.656		
2030	2.833.557	1.459.282		
dal 2031 2.918.270		1.502.910		

La **relazione tecnica** precisa che il personale aggiuntivo sarà selezionato con riferimento ai seguenti profili professionali indicativi:

- 15 economisti con competenze di regolazione, monitoraggio e controllo dei servizi regolati da ARERA;
- 5 specialisti di analisi quantitativa, sviluppo e gestione di servizi informativi e *cybersecurity*

 5 unità di personale con competenze specialistiche di natura tecnicoingegneristica, con competenze ed esperienze nei servizi regolati da ARERA.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 527-530) ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, sostituendone la denominazione in Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). In ragione delle nuove competenze, la pianta organica dell'Autorità è stata incrementata in misura di 25 unità di ruolo a far data dall'1 gennaio 2018.

La legge di bilancio 2018, nel disciplinare un processo di stabilizzazione di dipendenti a tempo determinato con particolari requisiti (articolo 1, comma 346), ha altresì disposto, all'articolo 1, comma 347, che la pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA sia rideterminata numericamente all'esito di detto processo e che il numero dei dipendenti a tempo determinato sia ridotto da sessanta a venti unità.

Secondo quanto risulta dal <u>sito istituzionale</u> di ARERA, la pianta organica è stata rideterminata con deliberazione del 4 agosto 2020, <u>307/2020/A</u> come segue:

Dotazione organica

Carriera	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale
Dirigenti	22		
Funzionari	158		
Operativi 51			
Esecutivi 4			
TOTALE	235	20	255

Dotazione organica al 31 dicembre 2021

Carriera	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale
Dirigenti	16	6**	22
Funzionari	150	4	154
Operativi	45	4	49
Esecutivi	3	-	3
TOTALE	214	14	228

^{**}Nel numero dei dirigenti a tempo determinato non è compresa l'unità impegnata nell'espletamento del mandato di componente del Collegio.

Articolo 7, comma 6-bis (Organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali)

L'articolo 7, comma 6-bis, introdotto al Senato, amplia la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di venti unità, di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma aggiuntivo che in sede referente si propone all'articolo 7 dispone l'ampliamento della pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di venti unità, di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima.

• La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

Le cd. "casse conguaglio", istituite con il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, per la gestione dei sovrapprezzi, delle quote di prezzo e delle contribuzioni, imposte dalle autorità preposte alla disciplina dei prezzi, erano sottoposte alla vigilanza delle amministrazioni competenti nei settori interessati e del Ministero oggi denominato Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF).

Alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche (istituita con il provvedimento CIP n. 348/1953) succedeva il **Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche** (istituito con il provvedimento CIP n. 941/1961) e, quindi, la **Cassa conguaglio per il settore elettrico** (provvedimento CIP n. 34/1974), cui era attribuito, tra gli altri, il compito di amministrare il conto per l'onere termico, volto al rimborso dei maggiori oneri di produzione di energia gravanti sulle imprese termoelettriche per il rincaro degli olii combustibili, quale conseguenza della crisi energetica dell'ottobre del 1973.

Più recentemente, l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)", ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in un ente pubblico economico con l'attuale denominazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

La trasformazione e la nuova denominazione, come si evidenzierà nel seguito, trovano ragione nelle accresciute competenze dell'Ente e nell'estensione del suo ambito di operatività all'intero settore energetico e a una quota significativa di quello ambientale.

Il regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, approvato con Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), fissava la consistenza dell'organico in 60 unità, inclusi i distaccati.

La pianta organica è stata incrementata fino a 90 unità, di cui 5 nel ruolo dirigenziale, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4

febbraio 2021. Anche questa estensione della pianta organica è stata disposta nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa.

Con la modifica proposta in sede referente, pertanto, la pianta organica raggiunge 110 unità, di cui 7 nel ruolo dirigenziale.

L'integrazione della pianta organica consegue alle accresciute competenze della Cassa. In particolare il nuovo comma ricorda la necessità di assicurare la tempestiva e puntuale **realizzazione delle misure di agevolazione** in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 e decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541 – vedi altresì la scheda relativa all'articolo 10), e delle misure di **anticipo degli importi rateizzati** ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale (vedi le schede relative agli articolo 6-bis e 8), nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo di tali misure.

La **relazione tecnica** stima in circa 1,3 milioni di euro all'anno l'onere che ne deriva, che non grava sul bilancio dello Stato in quanto i costi di funzionamento della Cassa (8,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021, di cui 4,7 milioni di euro di spese per il personale), sono coperti da un prelievo commissionale fissato dall'ARERA con riferimento al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA (pari, al 31 dicembre 2021, a circa 36,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 14 miliardi di euro al 31 dicembre 2020). Per il 2021, l'aliquota commissariale di prelievo è stata pari a 0,061.

Gli oneri sono stati calcolati in relazione tecnica secondo il seguente prospetto:

Numero		Costo medio	
risorse	Qualifica	unitario	Totale
	Dirigente CCNL		
2	Industria	160.000	320.000
			4.50.000
2	Quadri CCNL Elettrici	75.000	150.000
	Impiegati - CAT A		
6	CCNL Elettrici	57.000	342.000
	Impiegati CAT B		
10	CCNL Elettrici	50.000	500.000
totale 20			1.312.000

Articolo 7-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, reca misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La disposizione in esame modifica l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Tale articolo 6-bis prevede un regime amministrativo semplificato, la "dichiarazione di inizio lavori asseverata", per taluni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. In particolare, sono sottoposti a tale regime, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono in una serie di categorie. La novella in esame specifica che, tra gli interventi in oggetto, sono inclusi anche quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata.

Tra gli interventi assoggettati alla dichiarazione di inizio lavori asseverata, il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 6-bis richiama, per gli impianti eolici, la sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento. Tale percentuale è **innalzata al 20 per cento dalla disposizione in esame.** Sono inclusi, tra gli interventi sugli impianti eolici sottoposti a "dichiarazione di inizio lavori asseverata" quelli che comportino una riduzione di superficie o di volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.

Infine, la disposizione in esame prevede la medesima semplificazione autorizzativa per gli **impianti fotovoltaici a terra** (di cui al citato art. 6-bis, comma 1, alla lettera b)) con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.

Articolo 7-*ter*

(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, prevede un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

A tale riguardo nell'ambito del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (cosiddetto **programma PREPAC**), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate nell'ambito del suddetto programma PREPAC, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

Per quanto concerne il PREPAC, si veda la pagina internet <u>Efficienza</u> <u>energetica nella pubblica amministrazione</u> sul sito del MISE.

Articolo 7-quater (Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)

L'articolo 7-quater, introdotto dal Senato, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

La disposizione in esame novella l'articolo 17-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, come convertito dalla legge n. 113 del 2021.

L'art. 17-undecies, comma 1, prevede che le disposizioni relative alla Commissione istruttoria per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC – recate dall'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), come riscritto dall'art. 17 del D.L. 77/2021 (convertito dalla legge n. 108 del 2021) – si applicano alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato D.L. 77/2021 ha riscritto il comma 2-bis dell'art. 8 del Codice dell'ambiente al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Conseguentemente la Commissione ha assunto la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".

Inoltre, il medesimo comma dispone altresì che l'art. 31, comma 6, del D.L. 77/2021, che trasferisce alla competenza statale la VIA relativa ai progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Si fa notare che l'art. 31, comma 6, ha inserito i progetti relativi agli impianti in questione nell'ultimo punto del paragrafo 2) dell'allegato II alla parte seconda del Codice dell'ambiente e quindi, in tal modo, li ha devoluti alla competenza statale, dato che tale allegato elenca i progetti assoggettati a VIA statale.

Articolo 7-quinquies (Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

L'articolo 7-quinquies, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare prevedendo portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all'autorizzazione.

La materia dei procedimenti autorizzatori è stata oggetto di varie revisioni volte a semplificare la disciplina e incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'articolo aggiuntivo modifica due allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) al fine di portare da 10 a 20 MW la soglia di potenza che radica la competenza statale all'installazione. La medesima soglia – si ricorda – a seguito delle modifiche introdotte al medesimo comma 9-bis con il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (legge n. 34 del 2022) la soglia che determina l'assoggettabilità della richiesta alla valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 19 del medesimo codice.

In particolare vengono modificati:

- il punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'Allegato II appena citato indica i progetti di competenza statale, tra cui le installazioni relative agli "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW";
- la lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'**Allegato IV** elenca i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, includendo per quanto ora rileva gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".

Resta ferma la parte del comma – introdotta con il recente decreto-legge n. 17 – che richiede che il proponente alleghi una **autodichiarazione** dalla

quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010).

Appare opportuno, vista la complessità dei **regimi autorizzatori vigenti per gli impianti fotovoltaici**, che variano a seconda della potenza e dell'ambito su cui insistono, e che trovano la loro fonte in molteplici interventi normativi, riepilogare i vari regimi in forma Tabellare, come fatto dal <u>GSE</u> sul proprio <u>sito istituzionale</u>. La **Tabella** è **aggiornata** a quanto prevede il decreto legge n. 17/2022, convertito con modificazioni in legge n. 34/2022.

Fonte	Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Fotovoltaico	DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n. 387/2003 , come modificata dal DL n.77/2021	più di 50	AU
Fotovoltaico	DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.lgs. n. 387/2003 , come modificata dal DL n.77/2021	fino a 50	PAS
Fotovoltaico	DL n.77/2021, articolo 31, co. 2, che ha introdotto il comma 9-bis, dell'articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 come sostituito dall'articolo 9,	co. 2, dotto -bis, lo 6 n. Nuovo	Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.	fino a 20.000 (20 MW)	PAS
			Installazione impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee ³⁴ , comprese le aree dichiarate idonee <i>ope legis</i> ³⁵ (prima ancora dell'individuazione delle aree idonee ³⁶), di potenza fino a 10 MW. N.B. per gli impianti fino a 1 MW, l'articolo 12, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022 prevede la DILA (cfr. infra).	fino a 10 MW	PAS
	comma 1 <i>-bis</i> del D.L. n. 17/2022		Installazione impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione (di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1/2012 (L. n.27/2012), che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. N.B: i Fondi del PNRR del progetto M2C2 Investimento 1.1 allo "Sviluppo agrivoltaico" sono destinati dal solo ed esclusivamente agli impianti agrovoltaici in oggetto (moduli sollevati da terra con		PAS

³⁴ Ex 20 decreto legislativo n. 199/2021

³⁵ Ex 20, comma 8 decreto legislativo n. 199/2021.

³⁶ L'individuazione non è ancora intervenuta.

Fonte	Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
			possibilità di rotazione). Le soglie - di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - per la verifica di assoggettabilità per i suddetti impianti alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 20.000 10.000 KW (20 MW), purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010). Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici in questione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.	Oltre 20.000 10.000 (20 MW)	verifica assoggettabilità a VIA
Fotovoltaico	DL n.76/2020, articolo 56, comma 1, lett. d) che ha inserito l'articolo 6-bis nel D.lgs. n. 28/2011, poi modificato dall'articolo 32, comma 1-bis del D.L. n. 77/2021	Esistente	Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento: impianti con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%; impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati.		DILA

Fonte	Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Fotovoltaico	DL n.17/2022, articolo 9, che modifica il comma 5 dell'articolo 7- bis del D.lgs. n. 28/2011 e articolo	Nuovo	Installazione – anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n. 1444 del 1968 ³⁷) - con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici. Ciò anche in presenza di installazioni su immobili soggetti a vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) ai soli fini l'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.	da 50 a 200	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
		Nuovo	Impianti fotovoltaici e termici indicati installati su immobili e in aree di cui all'articolo 136, comma 1, lett. b) (fatta salva l'eccezione suddetta) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. Si deve trattare di aree e degli immobili come individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del citato Codice, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di notevole interesse pubblico.		Autorizzazione da parte della Autorità competente in materia paesaggistica Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022, articolo 12, comma 1-bis che inserisce i nuovi commi 2-bis e 2- ter nell'articolo 4 del D.lgs. n. 28/2011 e comma 1-ter e quater	rifacimento integrale	Impianti fotovoltaici di nuova costruzione e opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, rifacimento integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, nelle aree idonee ³⁸ , comprese le aree dichiarate idonee <i>ope legis</i> ³⁹ (prima ancora dell'individuazione delle aree idonee ⁴⁰ . I regimi amministrativi qui introdotti si applicano,	fino a 1 MW da 1 MW e fino a 10 MW Oltre 10 MW	DILA ⁴² PAS AU

³⁷ Ai sensi del decreto ministeriale (articolo 2), sono zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

³⁸ Ex 20 decreto legislativo n. 199/2021

 $^{^{39}}$ Ex 20, comma 8 decreto legislativo n. 199/2021.

 $^{^{\}rm 40}$ L'individuazione, come sopra esposto, non è ancora intervenuta.

Font	te Provvedimento normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
			su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 17/2022. E' comunque fatto salvo quanto disposto da-gli		
			articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 (vedi righe precedenti) ⁴¹ .		

⁴² Per le opere su aree nella disponibilità del proponente.

Al Rimane anche fermo l'articolo 22, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 199/2021, come modificato dall'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022, secondo il quale l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio e non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (l'ultimo inciso è stato aggiunto dall'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022). Tale procedura si applica, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura sopra prevista (articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge n. 17/2022).

Articolo 7-sexies (Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

L'articolo 7-sexies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e composto da un comma unico e da due lettere, reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.

In particolare, intervenendo sulla lettera c-ter), del comma 8 dell'articolo 20 del d. lgs. n. 199 del 2021, la disposizione in esame è volta ad estendere da 300 a 500 metri - la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all'installazione di impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 20 d. lgs. n. 199 del 2011. Si estende altresì - da 150 a 300 metri - la distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee come sopra specificato.

La disposizione in esame si colloca all'interno di un quadro normativo che è opportuno rammentare.

L'articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 199 del 2021 demanda ad uno o più decreti del MITE – da adottare di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata - la fissazione dei principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. I decreti devono essere adottati entro il 13 giugno 2022 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 199, intervenuta il 15 dicembre 2021).

Ai sensi del comma 2, i decreti interministeriali appena citati stabiliscono anche la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali indicate nell'Allegato I del decreto legislativo.

Ai sensi del comma 3, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture

di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Ai sensi del comma 4, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei citati decreti interministeriali, le Regioni dovranno individuare con propria legge le **aree idonee**. Nel caso di mancata adozione della legge, interviene lo Stato, in via sostitutiva.

Ai sensi del **comma 8, nelle more** dell'individuazione delle aree idonee, sono *ope legis* dichiarate aree idonee (oltre a quelle dichiarate idonee ai sensi del comma c-*ter*, oggetto di intervento con la disposizione in esame, come di seguito specificato):

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale (lett. a));
- le aree dei siti oggetto di bonifica (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo 152/2006) (lett. b)),
- le cave e minière cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (lett. c));
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (lett. c-bis).

L'articolo in esame interviene specificamente sulla lettera c-*ter*), del comma 8, del d. lgs. n. 199 del 2021 (come introdotto dall'art. 12, comma 03, lett. b del D.L. n. 17 del 2022, conv. con modificazioni dalla L. n. 34 del 2022).

Sulla base della lettera c-*ter*), **esclusivamente per gli impianti fotovoltaici**, **anche con moduli a terra**, **in assenza di vincoli** ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), **si considerano aree idonee**:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

Con un primo intervento modificativo (lettera a), nelle more dell'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (attraverso i decreti interministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20, d. lgs. n. 199 del 2021), le aree classificate agricole sono ritenute aree idonee *ope legis* per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra:

- qualora siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri** (rispetto ai 300 metri del testo novellato) da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.
- qualora siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri** da impianti industriali e stabilimenti (rispetto ai 300 metri del testo novellato).

Con un ulteriore intervento modificativo (recato dalla lettera b), si considerano altresì aree idonee ope legis per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore ai 300 metri (rispetto ai 150 metri del testo novellato) dalla rete autostradale medesima.

Articolo 7-septies (Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)

L'articolo 7-septies, introdotto in sede referente al Senato, reca una semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche.

La disposizione in esame novella l'articolo 1, capoverso "art. 44", comma 3, del decreto legislativo n. 207 del 2021, inserendovi un nuovo secondo periodo che introduce una disciplina semplificata per l'installazione di pali, torri e tralicci destinati a ospitare impianti di comunicazione elettronica.

Con riferimento a tali infrastrutture, infatti, **non sarà necessario** presentare la documentazione relativa alle **emissioni elettromagnetiche** a corredo dell'istanza di autorizzazione: si tratta, perciò, di una deroga a quanto previsto, invece, dal primo periodo del predetto comma 3, per tutte le altre infrastrutture per impianti radioelettrici.

Tale **comma 3** del novellato articolo 44 - su cui la proposta emendativa in esame incide - prevede, infatti, al primo periodo, che l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di comunicazione elettronica sia corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto degli **obblighi** in tema di **emissioni elettromagnetiche** (di cui alla legge n. 36 del 2001) e, in particolare, il rispetto dei seguenti elementi:

- limiti di esposizione;
- valori di attenzione;
- obiettivi di qualità.

Com'è noto, con il **decreto legislativo n. 207 del 2021** sono state apportate significative modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al **decreto legislativo n. 259** del **2003**.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 2021, infatti, ha novellato gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, così recependo la nuova normativa eurounitaria (direttiva 2018/1972/UE, c.d. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).

Per quanto qui d'interesse – e rinviando al relativo <u>dossier</u> pubblicato per ogni approfondimento - si ricorda che, con la novella all'**articolo 44** del Codice delle comunicazioni elettroniche, è stata disciplinata la procedura di

autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica. In quella sede, in particolare, sono state introdotte formule di **semplificazione**, innanzitutto modellando l'intera procedura secondo il principio del **silenzio-assenso** decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza e prevedendo che la suddetta istanza abbia valore di **domanda unica** per tutti i profili e i soggetti comunque coinvolti nel procedimento. È, altresì, prevista – laddove necessaria - l'indizione di una conferenza di servizi in **tempi molto rapidi** (la quale, convocata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, deve assumere le proprie decisioni entro il termine perentorio di 90 giorni).

Articolo 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (comma 1).

Il comma 2 prevede che SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1.

• Gli interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese, attraverso il Fondo di garanzia PMI e SACE

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all'espansione del virus, il decreto-legge n. 23/2020 delinea uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI (articolo 1 e articolo 13). Il quadro straordinario di misure di intervento opera sino al 30 giugno 2022, ai sensi di quanto consentito dalla disciplina quadro europea sugli aiuti di Stato nell'attuale contesto pandemico "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", cd. "Temporary Framework" della Commissione UE.

Di seguito un'analisi nel dettaglio.

Fondo di garanzia PMI

L'articolo 13 del <u>decreto-legge n. 23/2020</u> ha introdotto un **potenziamento** dell'intervento del **Fondo di garanzia PMI**, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di sostenere la liquidità delle imprese, colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID. Il **regime di aiuti** è stato previamente notificato alla

Commissione europea e dalla stessa autorizzato, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto epidemico (<u>State Aid Temporary Framework</u>, cfr. tema dell'attività parlamentare sugli aiuti di Stato durante l'epidemia da Covid-19).

Il periodo di operatività dell'intervento straordinario del Fondo è stato via via **prorogato**:

- dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (<u>l. n. 178/2020</u>, art. 1, co. 244),
- al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2020 (articolo 1, comma 2);
- sino al **30 giugno 2022** dalla **legge di bilancio per il 2022** (l. n. 234/2021, articolo 1, commi 53-58). Tale legge, come modificata dall'articolo 3, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 228/2021, ha anche disposto, nel periodo tra il **1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2022**, solo un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo, in una logica di graduale phasing out dal regime emergenziale (articolo 1, comma 55). Sempre per l'anno 2022, la legge di bilancio di bilancio ha disposto che il **limite cumulato massimo di assunzione degli impegni** del Fondo sia di 210.000 milioni di euro. Le proroghe suddette sono state anch'esse notificate dalla Commissione UE e dalla stessa autorizzate alla luce di quanto consentito dalle proroghe del *Temporary Framework* (operante, appunto, sino al 30 giugno 2022).

Dunque, **sino al 30 giugno 2022**, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020:

- l'intervento del Fondo è a **titolo gratuito** senza pagamento di commissioni fino al 31 marzo 2021. Dal 1° aprile 2021, l'accesso al Fondo avviene previo pagamento di una commissione, salvo ora quanto disposto dall'articolo qui in commento (lett. *a*));
- l'importo massimo garantito è elevato fino a 5 milioni di euro per singola impresa beneficiaria⁴³. Sono ammesse alla garanzia del Fondo le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, dunque non le mid-cap, per le quali, dal 1° marzo 2021, opera la Garanzia straordinaria SACE, di cui all'articolo 1-bis.1 del decreto-legge n. 23/2020⁴⁴ (lett. b));

Quanto previsto si applica anche alle imprese in cui almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.

A questo proposito, appare opportuno ricordare che **fino al 28 febbraio 2021** sono state ammesse all'intervento straordinario del Fondo anche le **imprese** *mid-cap* (cioè, le imprese fino a 499 dipendenti). A decorrere **dal 1º marzo 2021**, la legge di bilancio 2021 ha disposto la "**migrazione**" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *mid-cap* **sullo strumento "Garanzia Italia"** SACE. Dunque, a decorrere dal 1 marzo 2021 fino al 30 giugno 2022, SACE concede a favore delle "*mid-cap*" garanzie alle medesime condizioni già ad esse riconosciute dal Fondo di garanzia PMI, indicate nell'**articolo 1.bis-1** del decreto-legge n. 23/2020 : **a titolo gratuito**, con copertura fino al **90 per cento** del **finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a **5 milioni di euro**, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

- dal 1º luglio 2021, per la garanzia diretta del Fondo, la percentuale di copertura è dell'80% per i finanziamenti con durata fino al 96 mesi per esigenze di liquidità o di investimento, di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato oppure, in caso di superamento di entrambi i limiti, al fabbisogno per costi di capitale d'esercizio e costi d'investimento (lett. c). La copertura del Fondo è del 100% in riassicurazione/controgaranzia (su garanzie rilasciate da confidi non superiori al 90% del finanziamento) sulle medesime tipologie di finanziamenti (lett. d)). Per tutti i finanziamenti che non rientrano nei casi suddetti, la copertura del Fondo è all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione. La garanzia del Fondo può comunque essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso (lett. d));
- sono ammessi all'intervento del Fondo (80% di copertura per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione dell'importo garantito (in misura non maggiore dell'80%) dal Confidi o da altro fondo di garanzia) anche finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito, purché** il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura almeno al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito (lett. *e*));
- si prevede il **prolungamento automatico della garanzia** del Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19 (lett. f));
- sui finanziamenti fino a 30 mila euro⁴⁵ a favore di PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, persone fisiche esercenti le "attività finanziarie e assicurative" di cui al codice ATECO 2007 Sezione K, società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, nonché società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni⁴⁶, la garanzia del Fondo opera, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella misura dell'80% sia in garanzia diretta che in riassicurazione purché tali finanziamenti abbiano una durata fino a 15 anni e prevedano l'inizio del rimborso del capitale non

Fermo restando l'importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell'ultimo esercizio utile, ai sensi di quanto consentito dalla Disciplina europea sugli aiuti di Stato nell'attuale contesto pandemico

emergenza del COVID-19 cd. Temporary Framework".

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

Nonché a favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per essi, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 13, fino al 30 giugno 2022, opera una riserva fino al 100 milioni di euro delle risorse del Fondo;

prima di **24 mesi dall'erogazione**⁴⁷(lett. *m*) e *m-bis*)). Il decreto-legge n. 228/2021 (articolo 3, comma 4-*ter*) ha aggiunto che, se il termine iniziale di rimborso del capitale matura nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere **prolungato**⁴⁸, **per un periodo non superiore a sei mesi**, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali (lett. *m-ter*)). A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui al presente punto è previsto il pagamento di una commissione;

- l'accesso alla garanzia avviene senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio (lett. g));
- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020, ma sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lett-g-bis e g-ter);
- l'accesso al Fondo è allargato anche alle aziende che sono state ammesse alla procedura del **concordato con continuità aziendale**, hanno stipulato accordi di **ristrutturazione** dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, **a condizione che** alla data di presentazione della domanda **le loro esposizioni non siano** classificabili come esposizioni **deteriorate**, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (g-quater).
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è comunque prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi (lett. p-bis));
- alle garanzie straordinarie del Fondo sono ammesse, a date condizioni, anche le imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (decreto-legge n. 104/2020, art. 64, co. 3-bis).

SACE: Garanzia Italia e Garanzia-Mid Cap

L'<u>articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020</u>, convertito in <u>L. n. 40/2020</u>, ha autorizzato SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di

⁴⁷ La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta, disponendo che i finanziamenti suddetti possano avere, dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, come originariamente previsto, ma di 15 anni e che, il beneficiario dei finanziamenti già concessi a quella data, possa chiederne il prolungamento, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata

⁴⁸ Su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti.

accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI (vedi supra), nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Sono escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)), successivamente, sino al 31 dicembre 2021 dal <u>decreto-legge n. 73/2021</u>(articolo 13, comma 1, lett. a)), da ultimo con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 59) al 30 giugno 2022.

Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze⁴⁹.

La garanzia SACE è rilasciata – secondo quanto attualmente dispone la disciplina vigente - entro il 30 giugno 2022, sulla base di una serie di condizioni:

- la durata massima del finanziamento è di 6 anni (con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi). Con il decreto-legge n. 73/2021, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, su richiesta delle parti, è stato disposto che la durata dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A. possa essere estesa fino a 10 anni. L'esercizio di tale facoltà è stata limitata nel suo ammontare massimo. Si rinvia, sul punto al Manuale operativo SACE, aggiornato al 7 gennaio 2022, nel quale – all'indomani dell'interlocuzione con la Commissione UE - si indica la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE in 8 anni;
- l'impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019 non doveva rientrare nella categoria delle **imprese in difficoltà**, e, al 29 febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario. Le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, sono state ammesse. a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non fossero classificabili come deteriorate, non presentassero importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla

29,3 miliardi di euro (articolo 31).

La dotazione iniziale del Fondo era pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Il decreto-legge n. 34/2020 ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 destinando, di tale importo, 1.700 milioni di euro alle garanzie rilasciate da SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto (articolo 31, comma 1). Gli stanziamenti a favore del Fondo sono dunque complessivamente pari a

- scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
- l'importo garantito non deve essere superiore, conformemente allo *State Aid Temporary Framework* europeo, al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;
- percentuale di copertura, che può essere del **70, 80 o 90 per cento**. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese;
- l'assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a non delocalizzare gli stabilimenti produttivi;
- destinazione del finanziamento a determinate tipologie di spese aziendali; tra queste, per non più del 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID. In particolare, il finanziamento coperto dalla garanzia SACE deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Per facilitare l'accesso delle imprese alle garanzie di SACE e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale, è stata prevista l'autocertificazione. Il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (articolo 1-bis del decreto-legge n. 23/2020).

La "Garanzia Italia" SACE di cui all'<u>articolo 1 del decreto-legge n.23/2020</u> si applica anche alle **cessioni dei crediti** con garanzia di solvenza prestata dal cedente (*pro solvendo*) e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, senza di garanzia di solvenza (*pro soluto*) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. Si rinvia al sito istituzionale SACE.

Inoltre, SACE è stata autorizzata a concedere, **fino al 30 giugno 2022**, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un *rating* pari a BB- o equivalente.

La legge di bilancio 2021 ha consentito alle imprese "mid-cap" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel decreto-legge n. 23/2020). La garanzia SACE a favore delle imprese cd. "mid-cap" opera anch'essa fino al 30 giugno 2022, ai sensi della proroga contenuta nella Legge di bilancio 2022. Si rinvia all'apposito manuale operativo SACE del 7 gennaio 2022.

Il comma 3 autorizza SACE S.p.A., per le medesime finalità di contenimento e supporto, a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'articolo 35, del D.L. n. 34/2014, al comma 1 e 4 autorizza SACE S.p.A. a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del D.L. e fino al 31 dicembre 2020 (successivamente prorogato al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 232, lettera a), della legge di bilancio per il 2021 - L. n. 178/2020) ed entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, nel rispetto della normativa europea.

La garanzia è concessa da SACE in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito, che abbiano aderito ad apposita convenzione stipulata con SACE.

La norma è esplicitamente finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto – ai sensi del comma 2 - la garanzia dello Stato a prima richiesta e

senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile.

A SACE S.p.A. è demandato inoltre il compito di svolgere - anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che la Società può delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. è tenuta ad operare con la dovuta diligenza professionale.

Ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è rimessa la possibilità di impartire a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi, dei criteri e delle condizioni previsti dall'articolo in esame.

Il **comma 3** ha demandato poi ad un **decreto di natura non regolamentare** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore decreto-legge, le **ulteriori modalità attuative e operative**, gli eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni e il modello di convenzione tra SACE e le imprese di assicurazione.

L'articolo 1, comma 232, **lettera** *b*), della legge di bilancio per il 2021 (introducendo il nuovo comma 3-bis nell'art. 35 del D.L. n. 34/2020) dispone che le **previsioni** contenute nei **decreti** del Ministro dell'economia e delle finanze **attuativi** della misura, che dispongono effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla **nuova data** del 30 giugno 2021.

Ai sensi del **comma 5**, per le finalità di cui all'articolo in esame, è istituita - nell'ambito del **Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE** di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 - una **sezione speciale**, con autonoma evidenza contabile.

La sezione speciale, specificamente dedicata alla copertura delle garanzie SACE relative alle imprese di assicurazione del ramo credito, dispone di una dotazione - stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del medesimo D.L. n. 34/2020, pari a **1.700 milioni** di euro per il **2020**. La sezione speciale è **alimentata, altresì**, **con** le **risorse** finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione **a titolo di remunerazione** della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte, come risultanti dalla contabilità di SACE stessa, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Il **13 agosto 2020, la Commissione europea ha autorizzato** il regime di aiuti in esame, in quanto ritenuto compatibile con la disciplina contenuta nel *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19* Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 – cd. *Temporary Framework* (il regime è stato da ultimo modificato il 18 novembre 2021 ed esteso al 30 giugno 2022).

Il 9 dicembre 2020, con comunicato stampa, SACE ha annunciato l'avvio dell'operatività della misura.

Il comma 4 accorda di diritto, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del MEF le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Il comma in esame prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

Il **comma 5** prevede il rilascio delle garanzie di cui al presente articolo da parte di SACE S.p.A. a condizione che il **costo** dell'operazione garantita sia **inferiore** al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Il **comma 6** istituisce nell'ambito del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. 40/2020), **due sezioni speciali**, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a **900 milioni** di euro e **2000 milioni** di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di **remunerazione della garanzia** al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

Il **comma 7** rifinanzia per un importo pari a **300 milioni** di euro per il 2022 il Fondo centrale di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. (articolo 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/1996). Il comma in esame rinvia quindi all'articolo 38 per la copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo di garanzia, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, interviene a favore di operazioni finanziarie concesse alle piccole e medie imprese da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB), da Società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS), da Società di gestione del risparmio, da Società di gestione armonizzate, dalle imprese di assicurazione e dai gestori

di cui alla lettera q-bis del Testo Unico Finanza (TUF). È, inoltre, prevista la controgaranzia del Fondo a favore delle garanzie prestate dai Confidi e dai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari finanziari o da soggetti iscritti nell'elenco generale, di cui all'art. 106 del TUB. La garanzia del Fondo, in adeguamento alle regole imposte dall'Accordo di Basilea, è escutibile "a prima richiesta", esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è diretta (nel senso che si riferisce ad una singola esposizione). La controgaranzia è concessa "a prima richiesta", a condizione che la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della garanzia diretta (vale a dire che la garanzia sia: esplicita, incondizionata, irrevocabile ed "a prima richiesta"). Negli altri casi, la controgaranzia è concessa in via sussidiaria ed è escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito. Con il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento del Fondo di garanzia alle PMI è stato esteso, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali, che svolgono l'attività in uno dei settori "Agricoltura, silvicoltura e pesca". Lo stesso decreto-legge ha approvato le modalità operative di intervento della Sezione speciale, ai sensi dell'art. 56, per l'accesso al Fondo di garanzia, stabilendo la possibilità, per imprese e professionisti, di beneficiare del divieto di revoca, della proroga e della sospensione sui finanziamenti in essere.

Per ulteriori approfondimenti, si veda il <u>doc. XIV, n. 4 - Decisione e</u> <u>relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato</u>, per l'esercizio finanziario 2020, volume I - tomo II, 297-301.

Articolo 8-bis (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

L'articolo 8-bis, inserito dal Senato, modifica le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI talune tipologie di finanziamenti. È in particolare modificata la condizione relativa alla previsione dell'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione. Tale periodo è ampliato a 30 mesi. In relazione ai finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro, per i quali la durata massima del periodo di preammortamento di cui le imprese beneficiarie possono avvalersi in base alle condizioni di rilascio della garanzia è fissata in 24 mesi, s'introduce l'ulteriore disposizione in base alla quale per tali finanziamenti, qualora il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1º giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali. A tal fine sono novellate la lettera m), primo periodo, e la lettera p-bis), dell'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020).

La lettera m) prevede al primo periodo che, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con le coperture e le decorrenze ivi previste, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata, finanziamenti:

- prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
- abbiano una durata fino a 120 mesi;
- e abbiano un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.

Articolo 9

(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

L'articolo 9 del decreto in esame stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022: sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

L'articolo 15 del decreto n. 4 del 2022 e l'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto in esame, riconoscono alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette "energivore") che hanno subito un significativo incremento del relativo costo:

- un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (contributo alle imprese energivore per il primo trimestre 2022);
- un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (contributo alle imprese energivore per il secondo trimestre 2022).

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del <u>decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017</u>, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- d) operano nei settori dell'Allegato 3 alla <u>Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020</u> (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- e) operano nei settori dell'Allegato 5 alla <u>Disciplina in materia di aiuti di Stato</u> a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'allegato 3) e sono caratterizzate da un indice

- di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;
- f) non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli <u>elenchi delle imprese a forte consumo di energia</u> redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla <u>Cassa per i servizi energetici e ambientali</u> (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Con riferimento al contributo per il secondo trimestre 2022, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. In tal caso, l'incremento del costo è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

Similmente, l'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto in esame, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette "gasivore") che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022).

Le **imprese a forte consumo di gas naturale** sono identificate (**comma 2**), facendo riferimento alle disposizioni del <u>decreto del Ministro della Transizione</u> <u>ecologica 21 dicembre 2021</u>, come quelle che:

- d) operano nei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- e) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno,

- considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e
- f) hanno consumato, nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale** (indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la <u>Cassa per i servizi energetici e ambientali</u> (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall'<u>Autorità di regolazione per energia reti e ambiente</u> (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'**Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale**.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

L'articolo 9 del decreto in esame stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022:

- sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022;
- sono cedibili, nel rispetto di specifiche condizioni.

In particolare, i **crediti sono cedibili solo per intero**, dalle medesime imprese **ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**, **fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), società appartenenti a un **gruppo bancario** iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del TUB ovvero **imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).

Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

La disposizione appena citata, che riproduce le norme dell'articolo 2 del decreto legge n. 157 del 2021 nell'articolo 122-bis nel decreto-n. 34 del 2020, riconosce la possibilità per l'Agenzia delle entrate di sospendere l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad **analoghe cessioni** effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma in esame.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta. Gli intermediatori bancari e finanziari (soggetti obbligati individuati all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

L'articolo in esame stabilisce la nullità di contratti di cessione conclusi in violazione delle condizioni suesposte.

In caso di cessione dei crediti d'imposta:

- il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022;
- le imprese beneficiarie sono inoltre tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del

comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che il responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) rilasci un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), nonché i responsabili dei CAF.

Il comma 2 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Oltre all'**applicazione** delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l'applicazione di quelle recate **dall'articolo 121, commi da 4 a 6**, del medesimo decreto legge, in quanto compatibili.

Il comma 4 dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d'imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall'utilizzo del credito ai sensi dell'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo **comma 5**, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni

Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all' articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il **comma 6** prevede infine che il recupero del predetto importo sia **effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni**. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Articolo 10 (Imprese energivore di interesse strategico)

L'articolo 10 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia è rilasciata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate per la "Garanzia Italia SACE" di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020 (l. n. 40/2020), in conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE.

Il comma 2 dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria - a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario - siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Segnatamente, il comma 1, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Gli stabilimenti di interesse strategico nazionale devono essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Articolo 10

adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si osserva che non è indicato il temine di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, il Comitato per la legislazione ha in più occasioni sottolineato l'atipicità dello strumento del DPCM.

Si rammenta che - secondo la disciplina europea di cui all'articolo 17, par. 1, lett. a), primo comma, della direttiva sulla tassazione dell'energia (Direttiva 2003/96/CE) (qui non richiamata) - l'impresa si configura come «impresa a forte consumo di energia» se i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo⁵⁰. Tale definizione è invece richiamata dal recente Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina approvato con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE del 24 marzo 2022, descritto nel box infra.

La garanzia è rilasciata ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020 (l. n. 40/2020) e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina testé richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

• Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

Quanto alla disciplina sugli **aiuti di Stato** nell'attuale contesto, nella Comunicazione <u>RepowerEU</u> (<u>COM</u> (<u>2022</u>) <u>108</u> <u>def</u>) dell'8 marzo la Commissione ha espresso l'intenzione di avvalersi appieno della **flessibilità in materia di aiuti di Stato** per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese e i settori duramente colpiti dagli attuali sviluppi geopolitici.

Ovvero, l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione, gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

Per consentire agli Stati membri di ovviare alle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, la Commissione ha preannunciato un **nuovo e autonomo quadro temporaneo per le crisi** e la definizione del relativo ambito di applicazione.

Tale quadro – si legge nella Comunicazione – è volto a consentire di fornire sostegno alla liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi e aiuti alle imprese, in particolare quelle ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia dovuto allo *shock* dei prezzi verificatosi dopo l'invasione russa⁵¹.

Il nuovo <u>Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina</u> è stato approvato con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE del 24 marzo 2022⁵².

Gli aiuti sono consentiti dal nuovo quadro, per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022⁵³ ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economica di uno Stato membro) e alle specifiche condizioni indicate dal Quadro stesso. Le misure di aiuto previste come ammissibili dal Quadro devono essere notificate alla Commissione UE.

Il Quadro (come quello già adottato e vigente per fronteggiare la crisi economica da COVID-19, *cfr.* apposito <u>tema</u>) è suddiviso in **Sezioni** e in sottosezioni, che disciplinano le tipologie di aiuti e i criteri per l'ammissibilità degli stessi.

Le tipologie di aiuti ammissibili sono indicati nella **Parte 2**. Gli **aiuti di importo limitato** sono trattati alla **sezione 2.1.**

La Commissione richiama inoltre la consultazione degli Stati membri in merito a modifiche mirate degli orientamenti sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione (ETS), in particolare per ampliare l'elenco dei settori ammessi a beneficiarne, assicurando al tempo stesso che ricevano incentivi rafforzati per migliorare l'efficienza energetica e/decarbonizzare la loro produzione e limitando le distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri

Le misure di aiuto che rientrano nella Comunicazione qui in esame possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo. Possono essere altresì cumulate con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni. Quando gli Stati concedono agli stessi beneficiari prestiti o garanzie nell'ambito del quadro temporaneo COVID-19 e della comunicazione qui in esame, se l'importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati stessi devono garantire il fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta dalle misure di aiuto. Analogamente, possono essere cumulati con gli aiuti gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; cui all'articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario.

Entro il 31dicembre 2022 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della Comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

Si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), ammissibili a condizione che l'importo complessivo concesso alle imprese colpite dalla crisi non superi in alcun momento i 400 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere). L'aiuto è concesso sulla base di un regime con *budget* previsionale e non oltre il 31 dicembre 2022. Per le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare in alcun momento i 35 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere). Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni della sezione.

È ammesso il **sostegno alla liquidità** sotto forma di **garanzie** ai sensi della **sottosezione 2.2** del Quadro. Tali aiuti non sono cumulabili, per lo stesso capitale di prestito sottostante con i prestiti pubblici agevolati consentiti dalla sezione 2.3 (*Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati*) e viceversa, né le stesse tipologie di aiuti concessi a norma del quadro temporaneo per la COVID-19. Le garanzie possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali consentiti (cfr. *infra*).

Un beneficiario può fruire contemporaneamente di molteplici misure previste dalla Sezione, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali consentiti.

Le condizioni di ammissibilità per la concessione delle garanzie sono le seguenti:

- le garanzie pubbliche sono su nuovi prestiti individuali concessi alle imprese;
- per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella seguente:

Tipo di destinatario	Margine per il rischio di credito per il 1º anno	Margine per il rischio di credito per il 2° - 3° anno	Margine per il rischio di credito per il 4º - 6º anno
PMI	25 punti base (1)	50 punti base (1)	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

^(*) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

In alternativa, gli Stati possono, utilizzando la tabella, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale (ad es., una copertura inferiore compensata da una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore). Inoltre, può essere applicato un premio fisso per l'intera durata della garanzia, se è superiore ai premi minimi indicati nella tabella per il

1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia;

- le garanzie devono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia in applicazione della presente sezione, non deve superare:
 - (i) il 15 % del fatturato annuo totale negli ultimi tre periodi contabili chiusi, oppure
 - (ii) il **50 %** dei **costi energetici nei 12 mesi precedenti** il mese di presentazione della domanda di aiuto
 - (iii) sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato alla Commissione (ad es., le sfide che il beneficiario deve affrontare durante la crisi attuale), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 non può essere coperto dalle misure adottate a norma della comunicazione qui in esame. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario;
- la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata, è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia non deve eccedere:
 - (i) il **90% del capitale di prestito** in caso di perdite subite in modo proporzionale, e alle stesse condizioni, dall'ente creditizio e dallo Stato; oppure
 - (ii) il **35% del capitale di prestito**, se le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (ad esempio, se si tratta di una garanzia di prima perdita);
 - (iii) in entrambi i casi, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;
- la garanzia riguarda tanto i **prestiti per gli investimenti** che quelli per il **capitale di esercizio**;
- le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari, i quali dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche.

Si richiamano poi gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, di cu alla sottosezione 2.4.

Tali aiuti sono concedibili entro e non oltre il **31 dicembre 2022** sotto forma di **sovvenzioni** dirette, **agevolazioni fiscali e di pagamento** o in altre forme, quali **anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni**, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali applicabili (cfr. *infra*). Gli anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, entro il

30 giugno 2023 e nel rispetto le condizioni della sezione. L'aiuto è concesso sulla base di un regime con *budget* previsionale.

Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l'economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari.

I costi ammissibili sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia⁵⁴.

L'aiuto complessivo per impresa non deve superare in alcun momento il 30 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di euro.

L'autorità che concede l'aiuto può versare un anticipo all'impresa se l'aiuto è concesso prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l'autorità che concede l'aiuto può basarsi sulle stime dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto. L'autorità nazionale è tenuta a **verificare** *ex post* il rispetto dei massimali pertinenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare eventuali pagamenti di aiuti che superino tali massimali, entro sei mesi dalla fine del periodo ammissibile.

Gli aiuti **possono essere cumulati con gli aiuti di importo limitato** concessi a norma della sezione 2.1, a condizione che non venga superato l'importo totale di **2 milioni di euro**.

In determinate situazioni, sono **ammessi aiuti supplementari**. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente a quanto sopra indicato, **se**, risultano soddisfatte anche le seguenti condizioni:

- l'impresa si configura come «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, par. 1, lett. a), primo comma, della direttiva sulla tassazione dell'energia (<u>Direttiva 2003/96/CE</u>), vale a dire se i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo;
- l'impresa subisce perdite di esercizio, laddove l'aumento dei costi ammissibili deve ammontare almeno al 50 % delle perdite operative subite nel periodo ammissibile;
- l'aiuto complessivo non deve superare il 50% dei costi ammissibili e non supera l'80 % delle perdite di esercizio dell'impresa, e comunque, in alcun momento deve superare i 25 milioni di euro per impresa.
 - Per le imprese a forte consumo di energia operanti in uno dei settori o

come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato mese e il doppio (200 %) del prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 10 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021

Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale ed energia elettrica acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata (espresso, ad esempio, in EUR/MWh). Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato mese e il donnio

sottosettori elencati nell'allegato I (tra i quali rientra la produzione di alluminio, zinco, piombo e stagno, fusione di ghisa, etc.) l'aiuto complessivo può essere aumentato fino a un massimo del 70 % dei costi ammissibili relativi alla produzione dei prodotti nei settori o sotto settori elencati nello stesso allegato I e può ammontare a un massimo dell'80 % delle perdite di esercizio di tali attività. L'aiuto complessivo non può superare in alcun momento i 50 milioni di euro per impresa, mentre le attività non elencate nell'allegato I non possono beneficiare di più di 25 milioni di euro.

Nel caso in cui un'**impresa sia attiva in diversi settori** a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato deve garantire, con mezzi adeguati come la **separazione contabile**, che **per ciascuna di tali attività** sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di **50 milioni** di euro per impresa.

Gli aiuti supplementari sono cumulabili con gli aiuti di importo limitato, a condizione che non siano superati i massimali (di 25 o 50 milioni) a seconda dei casi.

Il **comma 2** modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decretolegge n. 1/2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai **fondi confiscati** alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria - a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario - siano destinate alla realizzazione **del piano** delle misure di tutela **ambientale** e sanitaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a **interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute**, di **ripristino e di bonifica ambientale**.

Il comma integra la previsione disponendo che tali risorse, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, siano destinate - con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia - a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato.

Restano comunque **impregiudicate le intese già sottoscritte** fra il gestore "**Acciaierie d'Italia Spa**" e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il medesimo decreto ministeriale.

Si rammenta che una **misura analoga** era contenuta nell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge n. 228/2021. Tale articolo ugualmente operava una novella all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 1/2015, apportando

anche ulteriori modifiche quanto alla destinazione delle somme in questione. L'articolo 21 è stato soppresso dalla legge di conversione n. 15/2022.

La relazione illustrativa all'articolo 21 del decreto-legge n. 228/2021 rilevava – con riferimento alla misura analoga ivi contenuta - quanto segue. "Gli accordi attualmente in vigore tra la società Ilva in A.S. e l'aggiudicatario dei complessi aziendali prevedono, in coerenza con il quadro normativo, che le somme del patrimonio in questione siano destinate per un ammontare pari a euro 352 milioni agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 a carico del gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto e per un ammontare pari a circa 190 milioni ad ulteriori interventi di bonifica del suolo e delle acque di falda del sito di Taranto, sempre a cura del gestore dello stabilimento. Secondo la relazione trimestrale disponibile della società Ilva in A.S., aggiornata al 31 marzo 2021, il patrimonio destinato (alle finalità di cui all'art. 3, comma 1 decreto-legge n. 1/2015 e ss. mod. e int.) – originariamente pari a euro 1.157 milioni – ammontava ancora a euro 878 milioni⁵⁵, al netto dei rimborsi corrisposti a tale data al gestore dello stabilimento a fronte dei suddetti interventi ambientali.

Per converso, in base alla predetta relazione non risultavano esborsi per quanto attiene agli interventi che il medesimo DPCM 29 settembre 2017 pone a carico della società Ilva in A.S., né ulteriori progetti da parte della struttura commissariale dell'Ilva in A.S.

Tenendo conto delle somme già allocate ai suddetti interventi ambientali ad opera del gestore (e stimando per gli interventi previsti dal DPCM direttamente a carico dell'Ilva in A.S. un fabbisogno di euro 100 milioni circa), residua quindi un'ingente disponibilità di risorse inutilizzate, quantificabile in euro 575 milioni, che possono essere utilmente impiegate per interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, nel quadro degli obiettivi nazionali ed euro unitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e in coerenza con i più generali obiettivi di risanamento e ammodernamento del sito di Taranto". La relazione illustrativa della presente norma non riporta queste informazioni.

• Costituzione e utilizzo del patrimonio destinato ad interventi di decontaminazione, bonifica o messa in sicurezza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015⁵⁶ ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria

⁵⁵ Al 31/12/2021 le risorse ammontano a 855 milioni.

In data 21 gennaio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex D.L. 61/2013 (conv. in L. 89/2013) dott. Piero Gnudi, ha disposto con proprio decreto l'ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura di Amministrazione Straordinaria a norma dell'art. 2 del D.L. n. 347/2003.

a norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, cd. "Legge Marzano") e, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano ⁵⁷. Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016, sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato decreto-legge 347/2003 ⁵⁸, anche le seguenti società facenti parte del gruppo societario: Ilva Servizi Marittimi S.p.A.; Ilvaform S.p.A.; Innse Cilindri S.r.l.; Sanac S.p.A. ⁵⁹; Taranto Energia S.r.l.; Socova S.a.s.; Tillet S.a.s. Partecipazioni industriali S.p.A.

Il programma di Ilva e delle controllate in A.S. redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge 23 dicembre, n. 347, è stato approvato dal MISE con decreto in data 4 gennaio 2016.

Con riguardo all'iter di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria il decreto legge n. 347 prevede un accesso cd. diretto, disponendo che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta dell'imprenditore, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori indicati richiesti, possa procedere immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, (che assume dunque ab initio l'amministrazione dell'impresa) (art. 2, co. 2, primo periodo). Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (cd. D.L. ILVA), l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario sono disposte con decreto sia esso del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dello sviluppo economico (MISE), secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270/1999, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto, che può anche prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura (art.2,co.2, secondo periodo). Nel caso di ILVA S.p.A. il MISE ha adottato il D.M. 21 gennaio 2015.

Ai sensi del D.L. n. 347/2003 il decreto di ammissione è stato comunicato immediatamente al tribunale competente, che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa. La sentenza del Tribunale ha determinato, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti previsti dalla disciplina ordinaria di cui al D. Lgs. n. 270/1999.

L'articolo 3, comma 3 del D.L. n. 347/2003 dispone che "quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa già soggetta alle procedure".

In data 5 gennaio 2016, i Commissari Straordinari hanno pubblicato un avviso recante "Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo". A seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse ricevute ai sensi del suddetto invito, i Commissari Straordinari hanno ritenuto opportuno avviare una autonoma procedura volta, specificamente, alla cessione a terzi dei complessi aziendali di Sanac.

ILVA S.p.A. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al decreto-legge n. 347/2003. Nel corso del tempo, sulla disciplina quadro contenuta nel decreto-legge n. 347/2003 e nel decreto legislativo n. 270/1999 in via residuale e compatibile, si sono innestate ulteriori disposizioni speciali introdotte da ulteriori provvedimenti d'urgenza che sono intervenuti anche modificando la normativa "madre" contenuta nel decreto-legge n. 347/2003.

Il decreto-legge n. 1/2015, ha in particolare disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA, di cui al decreto-legge n. 61/2013 alla nuova gestione commissariale di amministrazione straordinaria (articolo 2, comma 1).

L'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, adottato in attuazione di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 61/2013, e ss. mod. e int.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente, il termine del programma dei Commissari straordinari coincide con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (23 agosto 2023, termine di scadenza dell'AIA), come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 (in G.U. del 30 settembre 2017).

L'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 1/2015 – integrato dalla disposizione qui in esame - ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a richiedere il trasferimento (in Italia) delle somme sottoposte a sequestro⁶⁰ cautelare nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA e a richiedere che l'autorità giudiziaria disponesse l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da ILVA in A.S. (in luogo dell'aumento di capitale) intestate al Fondo Unico di Giustizia e, per esso, al gestore ex lege, Equitalia Giustizia S.p.A. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni – ai sensi della medesima norma – sono state versate - previa restituzione dei finanziamenti statali erogati ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191/2015⁶¹ - in un patrimonio

^

Nel 2013 il giudice nazionale ha sottoposto a sequestro preventivo somme appartenenti ai **principali azionisti ed** *ex* **dirigenti dell'ILVA** in attesa della conclusione dei procedimenti penali a loro carico per danni ambientali. Secondo quanto informa la Commissione UE nel documento del 20 gennaio 2016, le somme ([...] di euro) poste sotto sequestro dal giudice nazionale il 20 maggio 2013 risultavano nella disponibilità di *trust* **statunitensi e svizzeri**.

La norma aveva autorizzato un **prestito statale fino a 800 milioni di euro, solo parzialmente erogato** alla Società. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 2 agosto 2016 è stato disposto il finanziamento di cui al DL n. 191/2015, art. 1, comma 6- bis, per un importo complessivo di € 764,8 milioni. Con DDG del 30 settembre 2016 è stata impegnata la somma di € 764,8 milioni, gravante sul capitolo 7400, pg

dell'emittente (e, specificamente, sulla contabilità speciale nr.6055 intestata all'organo commissariale aperte presso la tesoreria statale⁶²) e destinate in via esclusiva:

- alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in A.S. e, nei limiti delle disponibilità residue,
- a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente⁶³.

L'articolo 13, comma 1-ter del decreto-legge n. 91/2017 ha poi precisato che l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1/2015, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate:

- all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e,
- per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge n. 191/2015 i crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono estinti mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni

Per ciò che attiene all'entità delle somme rivenienti dall'accensione dei prestiti obbligazionari.

In data 24 maggio 2017 la gestione commissariale di ILVA in A.S. ha sottoscritto un accordo transattivo con esponenti della famiglia Riva, che ha consentito:

- la rimozione degli ostacoli frapposti al trasferimento in Italia di somme e titoli già sottoposti a sequestro preventivo penale, appartenenti ad azionisti e gestori delle società del Gruppo Ilva, per circa 1,1 miliardi di euro, da destinare all'esecuzione degli interventi di disinquinamento, in applicazione del principio «chi inquina paga».
- il trasferimento a favore dell'Amministrazione Straordinaria è stato dunque regolato – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decretolegge n. 1/2015 - attraverso l'emissione di **obbligazioni nominative da parte**

^{2,} di cui al citato DI 2 agosto 2016 ed è stato autorizzato un versamento di un importo pari a 266 milioni, con obbligo di rimborso.

⁶² Cfr. art. 3, comma 2 del D.L. n. 1/2015.

L'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 243/2016, ha infatti riservato 30 milioni (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019), rinvenienti dal rimborso del finanziamento statale, alla realizzazione della parte del programma dell'Amministrazione Straordinaria avente ad oggetto il "Piano di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola", di cui all'art. 1, co. 8.5, D.L. n. 191/2015. Tali somme sono dunque anch'esse iscritte nella contabilità speciale intestata alla gestione commissariale.

di Ilva in A.S., per un controvalore complessivo pari ad oltre 1,1 miliardi di euro, intestate al F.U.G. e, per esso, a Equitalia Giustizia S.p.A⁶⁴;

l'acquisizione dalla famiglia Riva di ulteriori fondi per un valore di 230 milioni di euro, di cui 145 milioni da destinare a supporto della gestione corrente di ILVA in A.S.⁶⁵

Nell'ambito della transazione, gli esponenti della famiglia Riva hanno rinunciato ad ogni pretesa anche in caso di proscioglimento per i reati ad essi ascritti.

Nell'ultima **Relazione semestrale**, <u>Doc XXVII</u>, n. 28, trasmessa alla Camera il **14 gennaio 2022**, in cui si evidenzia che il **saldo della contabilità nr. 6055** ammonta – al 31 dicembre 2021 – a **855.211.389 euro**.

Si rinvia alla memoria depositata dai **Commissari ILVA** nel corso dell'**audizione informale** tenutasi il **17 gennaio 2022** presso le Commissioni riunite I e V (qui la <u>memoria depositata</u>).

Quanto alla gestione Commissariale, il 23 aprile 2019, nelle procedure di Amministrazione Straordinaria delle società Ilva S.p.a, Ilva Servizi Marittimi S.p.a., Ilvaform S.p.a., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.s., Tillet S.a.s. e Partecipazioni Industriali S.p.a., sono stati nominati, dal 1 giugno 2019, in sostituzione dei dimissionari Avv. Corrado Carrubba, Dott. Piero Gnudi, Prof. Enrico Laghi, i seguenti Commissari: dott. Francesco Ardito, avv. Antonio Lupo, dott. Antonio Cattaneo, sostituito il 21 giugno dal Prof. Alessandro Danovi.

Quanto al **soggetto gestore**, si rammenta che **AM InvestCo**, la società controllata da ArcelorMittal, ha sottoscritto il contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda ILVA. L'<u>11 dicembre 2020</u> è stato firmato tra la Società e **Invitalia**, società controllata dallo Stato italiano, un accordo vincolante ("Accordo di Investimento") formando una *partnership* pubblico-privata tra le parti. L'Accordo di Investimento ha comportato la **ricapitalizzazione di AM** InvestCo. Il <u>14 aprile 2021</u>, **Invitalia**, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal Ministero

Il rientro delle somme in Italia si è concluso a maggio 2017, a seguito dell'accordo transattivo stipulato tra i commissari straordinari di ILVA S.p.A. e la Partecipazioni Industriali S.p.A. (già RIVA FIRE, società Capogruppo facente capo alla famiglia Riva), con contestuale accoglimento da parte del GUP di Milano della richiesta da parte dei difensori dei soggetti imputati di patteggiamento (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.- sentenza depositata il 26 maggio 2017). In virtù dell'accordo transattivo, le somme sono state dunque materialmente trasferite al Fondo unico giustizia (FUG) perché il FUG, e, per esso Equitalia Giustizia S.p.a., quale gestore ex lege del Fondo, le impiegasse per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria. Tali somme e le relative obbligazioni sono state successivamente - in virtù della sentenza del GUP di Milano - oggetto di confisca sempre mantenendo la destinazione (bonifica e risanamento ambientale, previa restituzione del prestito erogato ad ILVA) indicata dall'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015.

La Commissione Europea, con la <u>decisione n. 1498/2018</u>, rilevando la natura privata delle somme, essendo derivate da una transazione stipulata con i precedenti proprietari e gestori dello stabilimento, ha <u>escluso</u> che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un <u>aiuto di Stato</u>.

dell'Economia e delle Finanze, azioni ordinarie per un importo di **400 milioni di euro** e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito il 50% dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "**Acciaierie** d'Italia Holding S.p.A.".

Il secondo investimento fino a 680 milioni di euro sarà dovuto – in virtù dell'accordo - al closing dell'acquisto da parte di AM InvestCo dei rami d'azienda Ilva, che è soggetto al soddisfacimento di varie condizioni sospensive, entro maggio 2022. A quel punto, la partecipazione di Invitalia in AM InvestCo raggiungerà il 60%. Inoltre, ArcelorMittal investirà fino a 70 milioni, nella misura necessaria a mantenere una partecipazione del 40% e il controllo congiunto della società.

Il piano industriale aggiornato concordato tra AM InvestCo e Invitalia prevede investimenti in tecnologie per la produzione di acciaio a basso utilizzo di carbonio, tra cui la costruzione di un forno ad arco elettrico di 2,5 milioni di tonnellate. Il piano industriale, che mira a raggiungere 8 milioni di tonnellate di produzione nel 2025, contempla una serie di misure di sostegno pubblico, tra cui il finanziamento all'occupazione finanziato dal Governo.

Articolo 10-bis

(Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77)

L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.

Nello specifico il comma 1 dell'articolo in esame prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a decorrere dal 1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, può essere affidata:

- a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In base a quanto previsto, invece, dal **comma 2**, **a decorrere dal 1º luglio 2023**, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto -

legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3, inoltre, precisa che in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione sopra menzionata.

Da ultimo il comma 4 stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

L'articolo 10-ter, inserito dal Senato, dispone al comma 1 la proroga, sino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concernenti l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020 (L. 176/2020), salvo disdetta dell'interessato. Il comma 2 subordina tale proroga all'avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020). I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività sopra indicate.

Il **comma 4 dell'articolo 9-***ter* del decreto-legge n. 137/2020 (L. n. 176/2020), ha stabilito, inizialmente fino al 31 dicembre 2021, che le **domande di nuove concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, siano presentate in via **telematica**, **con allegata la sola planimetria**. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo. Si prevede inoltre l'**esenzione dall'imposta di bollo** (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).

Il comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 ha consentito, inizialmente fino al 31 dicembre 2021, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in esame (si richiama, per la loro individuazione, l'articolo 5 della legge n. 287/1991), di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. La posa di tali opere amovibili non viene subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"). Inoltre, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale dei 180 giorni previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU edilizia (DPR 380/2001)⁶⁶65.

La lett. e-bis) dispone che le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni

La **legge di bilancio 2022**, all'articolo 1, comma 706, ha prorogato le sopra indicate disposizioni fino al 31 marzo 2022. La stessa disposizione ha invero prorogato sino alla medesima data anche le disposizioni contenute nell'articolo 9-*ter*, commi 2 e 3 del D.L. n. 137/2020, relative all'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati.

L'art. 3-quinquies, comma 1, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022) ha disposto la proroga al 30 giugno 2022 dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020.

comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

Articolo 10-quater

(Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)

L'articolo 10-quater, inserito dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012, prevede che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma del 2012, al fine di garantirne la continuità produttiva, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.

A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2012 e 19 maggio 2014 sono state definiti i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di spesa autorizzato.

Il **comma 4-***bis* dell'articolo 3-*bis* prevede che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul **conto corrente bancario vincolato** intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque **entro il 31 dicembre 2022**. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data

antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato. L'articolo 17, comma 1-bis, del D.L. n. 183/2020 (L. n. 21/2021) ha già prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Si ricorda che il co. 4-bis è stato inserito dall'articolo 25-quinquies, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018).

Secondo quanto si evince dalla relazione tecnica allegata all'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, alla struttura commissariale che opera in Emilia-Romagna per la ricostruzione risulta che i cantieri non terminati riguardano:

- n. 20 domande di beneficiari per un importo totale di contributi pari a euro 8 milioni di euro. In questi progetti i beneficiari non hanno richiesto anticipi e non riusciranno a terminare i lavori entro l'anno;
- n. 151 domande di beneficiari per un importo totale di contributi pari a euro 55.215.112,87. In questi progetti i beneficiari hanno ottenuto anticipi ma non riusciranno a terminare i lavori entro il termine previsto.

Articolo 10-quinquies (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

L'articolo 10-quinquies, introdotto dal Senato, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, la cui disciplina è stata recentemente riscritta dal decreto-legge n. 77 del 2021.

L'articolo in esame, introdotto dal Senato, reca novelle ai commi 47, 48 e 49-bis dell'art. 31 della legge 448/1998 (recentemente riscritti dall'art. 22-bis del D.L. 77/2021), che disciplinano la cessione, da parte dei comuni, della proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 167/1962, e il corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative (v. infra).

La **lettera a) del comma 1** dell'articolo in esame modifica il comma 47 dell'art. 31 della legge 448/1998.

Il testo vigente del comma 47 dispone, al secondo periodo, che "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà" e, al terzo periodo, che "il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura".

La lettera in esame riscrive il terzo periodo del citato comma 47 al fine di precisare che, entro il termine indicato di 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati (che non viene modificato dalla norma in esame), il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.

La differenza principale rispetto al testo vigente sembra quindi essere l'obbligo, per il comune, di trasmettere agli istanti anche le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto.

Viene altresì precisato che la disposizione in questione opera relativamente alle aree per cui il Consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.

Le lettere b) e c) del comma 1 modificano il comma 48 dell'art. 31 della legge 448/1998, che disciplina la determinazione, da parte del Comune, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà.

In particolare, il primo periodo del vigente comma 48 dispone che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, prendendo come base "quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma". Per la precisione, il comma 48 dispone che il corrispettivo citato sia calcolato in misura pari al 60 per cento della citata "base" al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree.

Il secondo periodo del comma 48 dispone invece che "comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47" e, in base all'integrazione prevista dal D.L. 77/2021, "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione".

La lettera b) modifica il primo periodo del comma 48 prevedendo che la base per la determinazione del corrispettivo, attualmente calcolata "ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma", è quella prevista dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Si fa notare che l'art. 5-bis del D.L. 333/1992 recava una disposizione transitoria volta a disciplinare la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina delle espropriazioni. Tale articolo è stato quindi abrogato dal citato D.P.R. 327/2001, il cui articolo 37 disciplina l'indennità di espropriazione di un'area edificabile prevedendo, in particolare, al comma 1, che "l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economicosociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento".

Si fa altresì notare che il riferimento all'art. 5-bis del D.L. 333/1992 come base per il calcolo del corrispettivo è stato inserito nel testo del comma 48 dal D.L. 77/2021 in luogo della precedente previsione che prendeva come base "il valore venale del bene con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento".

La lettera c) modifica il secondo periodo del comma 48, eliminando gli ulteriori limiti massimi per la determinazione del corrispettivo recentemente introdotti, nel testo del medesimo comma 48, dal D.L. 77/2021.

Viene quindi sostanzialmente ripristinato il testo previgente del comma 48 che si limitava a prevedere che il costo dell'area determinato applicando la formula indicata nel primo periodo del medesimo comma, non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

La **lettera d)** prevede la soppressione del secondo e del settimo periodo del comma 49-bis dell'art. 31 della legge 448/1998, che disciplina il **corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione** delle singole unità abitative.

Anche in tal caso la *ratio* della norma sembra essere quella di eliminare le integrazioni (anche se non tutte) operate dal D.L. 77/2021.

Il testo del comma 49-bis vigente prima della riscrittura operata dal D.L. 77/2021, disponeva (al primo periodo) che "i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48". A tale periodo, rimasto immutato nell'operazione di riscrittura, il D.L. 77/2021 ha aggiunto, tra gli altri, un periodo (l'attuale secondo, oggetto di soppressione da parte della norma in esame) volto a disporre che, in ogni caso, il corrispettivo di affrancazione non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.

Il **secondo periodo** del vigente comma 49-bis, oggetto di soppressione, riprende i **limiti introdotti dal D.L. 77/2021** al comma 48; dato che tali ultimi sono soppressi dalla lettera c) dell'articolo in esame, la lettera d) in commento prevede conseguentemente che tali limiti **sono soppressi** anche dal comma 49-bis.

Viene altresì soppresso il **settimo periodo** (anch'esso introdotto nel testo del comma 49-bis dal D.L. 77/2021) che, nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo (previsto, rispettivamente dal comma 48 e dal comma 49-bis), prevede che "decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze".

Si ricorda che, in base al primo periodo del comma 49-bis, il corrispettivo di affrancazione è pari ad una percentuale del corrispettivo di cessione determinato ai sensi del comma 48. Il quinto periodo del comma 49-bis (che non ha subito modifiche nell'ambito della riscrittura operata dal D.L. 77/2021) dispone poi che la percentuale indicata è "stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 28 settembre 2020, n. 151 (Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata).

La **soppressione** del settimo periodo prevista dalla lettera in esame sembra volta a **garantire**, in ogni caso (anche quello in cui i prezzi di affrancazione e di cessione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo consentito), l'applicazione del D.M. 151/2020 (che viceversa, in base alla norma vigente, non sarebbe nel predetto caso applicabile).

• L'edilizia residenziale convenzionata

Con l'espressione "Edilizia residenziale convenzionata" si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale, a fronte di concessioni da parte dell'Amministrazione pubblica (riguardanti l'assegnazione delle aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti all'urbanizzazione delle aree e l'edificazione di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale, inoltre, discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati.

Nell'ambito della "Edilizia residenziale convenzionata" rientrano le seguenti tipologie di convenzioni:

• la convenzione di attuazione di un Piano di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.), disciplinata dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971;

Si ricorda, in proposito, che i P.E.E.P. sono stati introdotti con la legge 167/1962 (recante "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare"). L'art. 1 di tale legge ha previsto, ai primi due commi, che "i

Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano".

La legge 167/1962 è stata poi modificata in più punti dalla legge 865/1971. In particolare, l'art. 28 ha riscritto l'ultimo comma 1 del citato art. 1 della legge 167/1962, al fine di stabilire che "più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge. La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".

L'art. 35 della medesima legge 865/1971, nel sostituire le norme recate dall'art. 10 della legge 167/1962, ha disposto, tra l'altro, che "le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi" e che "su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali". Lo stesso articolo 35 ha disciplinato il contenuto della convenzione, deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio, volta a regolare la citata concessione.

Sulle disposizioni citate si sono poi innestate, tra le altre, le norme recate dai commi 45 e seguenti dell'art. 31 della legge 488/1998 s.m.i., che sono novellati dall'articolo in esame.

In particolare, il comma 47 è volto a disciplinare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree in questione, mentre il comma 48 la determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà. Il comma 49-bis, invece, disciplina corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative.

• la convenzione per la riduzione del contributo concessorio al cui pagamento è subordinato il rilascio del permesso di costruire; questa convenzione è disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia).

Articolo 10-sexies

(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

L'articolo 10-sexies, introdotto al Senato, consente di utilizzare in compensazione il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria non già nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione bensì nei "periodi successivi".

L'articolo in esame modifica l'articolo 48-bis, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto Rilancio").

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 48-bis del decreto Rilancio, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021. In seguito, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha individuato i soggetti beneficiari del credito d'imposta indicandone anche il relativo codice ATECO; si tratta in sintesi di una serie di attività manifatturiere legate al settore del tessile e della moda. Successivamente, con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito. Successivamente, l'articolo 3 comma 3 del decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto "decreto Sostegni ter") ha esteso il sopra citato credito d'imposta, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati, identificati dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51 (prodotti tessili), 47.71 (articoli di abbigliamento), 47.72 (calzature e articoli in pelle).

Il **comma 3 dell'articolo 48-***bis* del decreto Rilancio stabilisce che il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con la

modifica in esame si consente di utilizzare il credito non già nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione bensì nei "periodi successivi". Il comma 2 dell'articolo chiarisce che dall'attuazione delle relative disposizioni non debbono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata)

L'articolo 10-septies, introdotto al Senato, proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Nello specifico, l'articolo 10-septies, introdotto al Senato, alla lettera a), proroga di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dell'art. 15 del Testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001, in avanti TUE) relativi ai permessi di costruire, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.

L'art. 15 del TUE disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. Ai sensi del comma 1, nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il comma 2 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA. È previsto, inoltre, che il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La lettera a) dell'art. in esame precisa che i suddetti termini non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga, restando fermo che i titoli abilitativi oggetto di proroga non devono essere in contrasto, al momento della effettuazione della comunicazione da parte del soggetto

interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati dall'ente locale, nonché con i piani o i provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio adottati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Quanto sopra previsto si applica altresì:

- ai termini delle **segnalazioni certificate di inizio attività** (Scia) e delle **autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali** comunque denominate (D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 152/2006);
- ai **permessi di costruire** e alle **Scia** già oggetto di proroga sulla base dell'art. 15, comma 2, del TUE, cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, o sulla base dell'art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020;
- agli **atti amministrativi** previsti dall'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020.

In sintesi, l'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 ha stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori soggetti a permesso di costruire, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (allora prevista per il 31 luglio 2020), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, applicandosi altresì anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate; successivamente, l'art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020 ha prorogato, rispettivamente, di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020 e le segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2020; da ultimo, il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L.125/2020, che ha modificato il richiamato art. 103, comma 2, sostituendo la data del 31 luglio 2020, con la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (che è stata differita al 31 marzo 2022), così prorogando la validità di tutti gli atti e titoli in scadenza nell'intero periodo emergenziale, a partire dal 31 gennaio 2020 fino al 29 giugno 2022.

Per quanto riguarda la SCIA, in generale, ai sensi dell'art. 19 della L. 241 del 1990, la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore. La disciplina generale consente l'avvio dell'attività contestualmente alla presentazione della segnalazione allo sportello unico. Nel settore edilizio, l'art. 22 del D.P.R. 380/2001, come integralmente modificato dal D. Lgs. n. 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA 2), disciplina gli interventi edilizi condizionati al rilascio della Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia (SCIA) da parte dello

sportello unico dell'edilizia dei comuni e l'art. 23 disciplina invece gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (cd Scia onerosa). Il proprietario o chi abbia titolo per presentare la SCIA, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, una dettagliata relazione sull'intervento a firma di un progettista abilitato, completa degli elaborati progettuali, che asseveri la conformità dell'intervento stesso agli strumenti urbanistici approvati ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La SCIA è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.

Per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica, l'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni vincolati, se intendono realizzare opere o interventi che comportino alterazione o modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, devono chiedere la preventiva autorizzazione, che risulta efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. La relazione paesaggistica, prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005, emanato ai sensi dell'art. 146, comma 3, del citato Codice riguarda la documentazione che i suddetti soggetti presentano per le aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di ottenere l'autorizzazione da parte dei Comuni e delle Regioni. Entro il termine di 45 giorni dal ricevimento degli atti, la soprintendenza può decidere di annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Regione. Si ricorda che in attuazione del disposto dell'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stato emanato il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (che abroga il previgente D.P.R. 139/2010) che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. La valutazione ambientale strategica (VAS), la Valutazione di impatto ambientale (VIA), e l'autorizzazione integrata ambientale (Aia/Ippc) sono gli strumenti principali di valutazione atti a prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali di determinati piani, programmi, progetti, attività o installazioni industriali, disciplinati dal Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006).

L'articolo 10-septies proroga, inoltre, di un anno, alla lettera b), il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (previste all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

La disposizione in esame si applica anche ai termini degli atti amministrativi prorogati dall'art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69/2013 e dall'art. 10, comma 4-bis del D.L. 76/2020.

Si ricorda che l'art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69/2013 ha previsto una proroga di tre anni per il termine di validità, nonché per i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione (previste dall'art. 28 della legge n. 1150 del 1942), ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Una prima proroga dei termini in oggetto è stata già disposta dall'art. 103, comma 2-bis, del D.L. 18/2020, che ha prorogato di 90 giorni il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di ogni altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Successivamente, l'art. 10, comma 4-bis, del D.L. 76/2020 ha disposto una proroga di tre anni per i termini riguardanti i suddetti atti amministrativi, formatisi al 31 dicembre 2020.

Il **piano di lottizzazione** è uno strumento urbanistico, a iniziativa prevalentemente privata, attuativo della pianificazione urbanistica generale e finalizzato a realizzare un intervento edilizio che richieda nuove opere di urbanizzazione o comporti l'aggravio del carico urbanistico esistente.

L'art. 28 della L. 1150/1942 (rubricato "Lottizzazione di aree") prevede che prima dell'approvazione del piano regolatore generale è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Spetta ai comuni l'autorizzazione della lottizzazione a scopo edilizio, la quale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della L. n. 847/1964, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria; l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. Ai sensi del comma 7 del citato art. 28, l'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia

coerente con l'intera area oggetto d'intervento. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni (art. 28, comma 10, della l. n. 1150/1942).

Articolo 11 (Trattamenti di integrazione salariale e Assegni di integrazione salariale)

Il comma 1 dell'articolo 11 prevede⁶⁷ la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale. Tali deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa. Il comma 2 esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. Il comma 3 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2.

Più in particolare, il **capoverso 11-quinquies** del **comma 1** del presente **articolo 11** prevede che, nell'anno 2022, i trattamenti ordinari di integrazione salariale possano essere riconosciuti - con riferimento ai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto⁶⁸ - anche in caso

⁶⁷ Il **comma 1** reca alcune novelle all'articolo 44 del <u>D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.</u>

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, quest'ultimo ambito comprende (con l'applicazione, naturalmente, anche dei relativi obblighi contributivi):

a) le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell'energia, acqua o gas;

b) le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal <u>D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602</u>, relativo al "riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi";

c) le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitino attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri, limitatamente ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) le imprese addette all'armamento ferroviario;

l) le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

di superamento dei limiti di durata del trattamento; la deroga è ammessa (per situazioni di particolare difficoltà economica) nel limite di ventisei settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2022, e nel rispetto di un limite di spesa pari a 150 milioni di euro per il 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del medesimo limite, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che i limiti di durata propri del trattamento ordinario sono disciplinati dall'articolo 12 del <u>D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148</u>. Tale trattamento (fatte salve alcune norme specifiche o di chiusura poste nel medesimo articolo 12) può essere corrisposto fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane, e una nuova domanda (per la medesima unità produttiva) può essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Sempre in base alla disciplina generale, il trattamento ordinario e/o quello straordinario di integrazione salariale non possono superare complessivamente⁶⁹ la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile - esclusivamente a tal fine, la durata dei trattamenti straordinari per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente - ovvero di 30 mesi per alcune imprese⁷⁰.

Il capoverso 11-sexies del comma 1 del presente articolo 11 prevede che, nell'anno 2022, l'assegno di integrazione salariale, a carico dei fondi di solidarietà bilaterali istituti presso l'INPS, del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS e dei due fondi territoriali intersettoriali, rispettivamente della provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano, anch'essi istituiti presso l'INPS, possa essere riconosciuto anche in caso di superamento dei limiti di durata previsti per l'assegno medesimo, qualora i datori di lavoro occupino un numero di dipendenti non superiore a 15 e rientrino (oltre che nell'ambito di applicazione del singolo fondo) in uno dei settori individuati dall'allegato I al presente decreto (allegato che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione

n) le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

Anche per tali limiti - che sono posti dall'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015 - occorre far riferimento alla singola unità produttiva.

Tale limite più elevato (di cui al comma 2 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 148 del 2015) concerne: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

ATECO 2007 delle attività economiche, redatta dall'ISTAT); la deroga è ammessa (per situazioni di particolare difficoltà economica) nel limite di otto settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2022, e nel rispetto di un limite di spesa pari a 77,5 milioni di euro per il 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del medesimo limite, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

L'intervento di cui al **capoverso 11-sexies** non concerne i fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi (non istituiti presso l'INPS)⁷¹.

Si ricorda che, secondo la normativa generale⁷², i fondi oggetto del **capoverso 11-***sexies* - diversi dal FIS (per il quale, cfr. *infra*) - devono contemplare una durata dell'assegno di integrazione salariale non inferiore a quella prevista, per la singola causale invocata e in relazione alla soglia dimensionale del datore di lavoro, dalle norme relative ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale⁷³. Essendo l'intervento di cui al **capoverso 11-***sexies* limitato ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 15, la deroga di cui al **medesimo capoverso** è posta, in linea di massima, rispetto ai limiti di durata (summenzionati) relativi al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Sempre in base alla normativa generale⁷⁴, gli assegni di integrazione salariale a carico del FIS sono riconosciuti per le seguenti durate:

- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Il **capoverso 11-***septies* del **comma 1** del presente **articolo 11** prevede che, limitatamente al 2022, l'INPS possa rimodulare - previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze - le risorse finanziarie (previste per il medesimo 2022) tra la finalità di cui al precedente **capoverso 11-***quinquies* e quella di cui all'articolo 44, comma 11-*ter*, del <u>D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148</u>, qualora, in sede dei relativi monitoraggi, emergano economie. Si ricorda che il suddetto comma 11-*ter* prevede che, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, i trattamenti straordinari di integrazione salariale

Questi ultimi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

⁷² Cfr. l'articolo 30, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

⁷³ In ogni caso, la durata non può superare quella massima cumulativa (summenzionata) prevista per i trattamenti ordinari e straordinari dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

⁷⁴ Cfr. l'articolo 29, comma 3-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

possano essere riconosciuti in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa generale; tale deroga è ammessa per un massimo di cinquantadue settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2023, e nel rispetto di un limite di spesa pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il **capoverso 11-***septies*, inoltre, esplicita che restano ferme: l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; la misura massima complessiva di 300 milioni di euro per il 2022 (costituita dalla somma dei due limiti di spesa per il 2022, mentre per il 2023, come detto, è vigente un autonomo limite di spesa, relativo al solo comma 11-*ter*).

Il **comma 2** del presente **articolo 11** esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del FIS. I datori beneficiari dell'esenzione temporanea in esame sono quelli rientranti in uno dei settori individuati dall'**allegato** A al **presente decreto** (**allegato** che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della <u>classificazione ATECO 2007</u> delle attività economiche, redatta dall'ISTAT).

Si ricorda che, in base alle suddette norme generali, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari 75 al:

- 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

Per la fruizione dell'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell'INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate)⁷⁶.

Il **comma 3** del presente **articolo 11** provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti **commi 1 e 2**. La

Cfr. l'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni. Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

Inoltre, a decorrere dal 2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale per alcune fattispecie (articolo 5 citato del D.Lgs. n. 148).

⁷⁶ Cfr. l'articolo 29, comma 8, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

spesa per il 2022 derivante dal comma 1 è quantificata - al netto delle contributive (derivante dal maggiori entrate suddetto contributo addizionale) - in 224,1 milioni di euro; alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19). Le minori entrate contributive per il 2022 derivanti dal comma 2 sono quantificate in 34,4 milioni di euro; per la relativa copertura, la norma rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 38. Riguardo agli effetti fiscali indotti: le minori entrate fiscali per il 2023 derivanti dal comma 1⁷⁷ (che costituiscono l'effetto della deduzione fiscale dei contributi addizionali versati in relazione ai trattamenti di cui al medesimo comma) sono quantificate in 1,3 milioni di euro e al relativo onere si fa fronte mediante impiego di una quota delle maggiori entrate fiscali (per il medesimo 2023) derivanti dal **comma 2**⁷⁸; le minori entrate fiscali per il 2024 derivanti dal **comma 2**⁷⁹ sono quantificate in 5,3 milioni di euro e ad esse si fa fronte, per una quota di 0,5 milioni, mediante impiego dell'intera misura dell'incremento di entrate fiscali (per il medesimo 2024) derivante dal **comma 1**80 e, per la restante quota di 4,8 milioni, mediante rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 38. Si ricorda altresì che quest'ultimo articolo utilizza, ai fini della copertura degli oneri di cui al **presente decreto**, la restante quota delle maggiori entrate fiscali per il 2023 derivanti dal comma 2 (quota pari a 11,6 milioni secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del **presente decreto**⁸¹).

⁷⁷ Si ricorda che la contribuzione addizionale, connessa ai trattamenti di cui al **comma 1**, determina, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, oltre ad una riduzione della base imponibile fiscale per il 2022, una riduzione dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed un connesso incremento dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).

Ni ricorda che la riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell'INPS determina, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022, un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).

⁷⁹ Riguardo al motivo di tali minori entrate, cfr. *supra*, in nota.

⁸⁰ Riguardo al motivo di tale incremento, cfr. *supra*, in nota.

La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2564.

Articolo 12 (Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi)

L'articolo 12 riconosce entro determinati limiti di spesa l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.

Qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto il suddetto esonero riguardino soggetti percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI, il beneficio in esame non è cumulabile con quello previsto in via generale dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti.

L'esonero contributivo esteso dalla disposizione in commento è quello disciplinato dall'articolo 1, comma 119, della L. 234/2021 e riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, co. 852, della L. 296/2006⁸² (comma 1, lett. a)).

Tale incentivo è **pari al 100 per cento** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è riconosciuto nel limite massimo di **6.000 euro annui**, per un periodo massimo di **trentasei mesi** (elevati a 48 per le assunzioni

Si ricorda in proposito che il richiamato art. 1, co. 852, della L. 296/2006, ha previsto l'istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria. Si tratta delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, non inferiore a duecento da almeno un anno. l'articolazione, la composizione e l'organizzazione di tale struttura sono disciplinate dal DM del 18 dicembre 2007.

effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)⁸³.

L'estensione operata dalla disposizione in commento, come anticipato, riguarda le **assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati** per riduzione di personale da imprese in crisi nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.

Sul punto, si ricorda che, come disposto dall'art. 1, co. 12, L. 178/2020, l'esonero contributivo in questione spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Si ricorda, altresì, che il richiamato comma 119 aveva a sua volta esteso alle assunzioni dei suddetti soggetti lo sgravio riconosciuto in favore della generalità dei datori di lavoro privati dall'art. 1, co. 10, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato, di soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età alla data della prima assunzione incentivata (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).

Si dispone inoltre che, qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto l'esonero contributivo in oggetto riguardino soggetti percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI, il beneficio in esame non è cumulabile con quello previsto in via generale dalla normativa vigente – di cui all'art. 2, co. 10-bis, della L. 92/2012 - per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti (comma 1, lett. b)),

L'articolo 2, comma 10-bis, della L. 92/2012 dispone che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale incentivo è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

giugno 2022 con la decisione C(2022) 171 final.

Tale incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, intervenuta con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del *Temporary Framework*). L'applicabilità dell'agevolazione in oggetto è stata poi prorogata sino al 30

Il beneficio in esame è **riconosciuto** (**comma 2**) entro determinati limiti di spesa nel limite di 2,1 mln di euro per il 2022, di 6,3 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 4,2 mln per il 2025.

Alle minori entrate pari ai suddetti importi e valutate in 0,7 mln di euro per il 2027, **si provvede**:

- quanto a 0,8 mln per il 2023, a 2,1 mln per il 2024 e a 1,4 mln per il 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
- quanto a 2,1 mln per il 2022, a 5,5 mln per il 2023, a 4,2 mln per il 2024, a 2,8 mln per il 2025 e a 0,7 mln per il 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Qualora dal monitoraggio delle minori entrate contributive effettuato dall'INPS emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del suddetto limite di spesa, l'INPS medesimo non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo

Come riportato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, le basi tecniche utilizzate per la quantificazione del suddetto onere sono le seguenti:

- platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;
- importo medio mensile di sgravio: 254 euro;
- durata sgravio: 36 mesi;
- decorrenza norma: aprile 2022.

La relativa stima è stata effettuata ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato, le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, nonché gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in oggetto applicando un'aliquota media del 23 per cento, mentre non si è tenuto conto dell'effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa conseguente alla eventuale mancata fruizione del beneficio previsto dal richiamato art. 2, co. 10-bis, della L. 92/2012 in caso di assunzione di soggetti beneficiari di NASpI.

La tabella seguente rappresenta gli effetti derivanti dall'articolo in esame, precisando che le minori entrate contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale	Effetto complessivo
2022	-2,1	0,0	-2,1
2023	-6,3	0,8	-5,5
2024	-6,3	2,1	-4,2
2025	-4,2	1,4	-2,8
2026	0,0	0,6	0,6
2027	0,0	-0,7	-0,7

Articolo 12-bis (Adempimenti del libero professionista in caso di malattia o infortunio)

L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l'applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall'infezione da Covid-19.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che la disciplina dettata dall'art. 22-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 abbia **effetti retroattivi** e quindi che la sospensione dei termini ivi prevista – che opera dall'inizio dell'impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione - si applichi non più soltanto ai casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione, bensì anche agli episodi avvenuti **a partire dal 31 gennaio 2020**, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri⁸⁴ che dichiarava lo stato di emergenza.

L'art. 22-bis del d.l. 41/2021 prevede che - a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione (legge 21 maggio 2021, n. 69) - la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all'infezione da Covid-19:

- non comporta decadenza;
- non costituisce inadempimento;
- non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La sospensione dei termini opera dall'inizio dell'impedimento, che può consistere nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione.

La sospensione è accordata soltanto a favore dei clienti che abbiano conferito al professionista un **mandato professionale**, avente data antecedente all'impedimento. Trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti.

2021 fino al 31 marzo 2022, data in cui si è definitivamente concluso.

Si ricorda che la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 stabiliva in 6 mesi la durata dello stato di emergenza. Tale termine è stato più volte prorogato con successivi interventi (deliberazioni del Consiglio dei ministri ovvero norme contenute in decreti-legge); da ultimo, lo stato di emergenza era stato prorogato dall'art. 1 del decreto-legge n. 221 del

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), art. 1, commi da 927 a 944 ha introdotto una specifica disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista. In tali casi può scattare la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista e vi è l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento.

Il comma 1 stabilisce inoltre che:

- non è previsto il rimborso di sanzioni ed interessi eventualmente già pagati relativi al mancato rispetto dei termini per la trasmissione di atti e documenti o per pagamenti verificatosi nel periodo temporale in cui la sospensione non era ancora operativa (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021);
- restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere riesaminate o annullate.

Il **comma 2** demanda ad un **decreto del Ministro della giustizia**, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, le **modalità attuative** della disposizione in commento. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Infine, il **comma 3** quantifica in **3,6 milioni di euro per l'anno 2022** gli **oneri finanziari** necessari a coprire l'estensione della sospensione disposta dal comma 1, cui si provvede attraverso le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, della l. n. 190/2014 – legge di stabilità 2015).

Articolo 12-ter (Incentivi a carico dei fondi di solidarietà bilaterali per forme di staffetta generazionale)

L'articolo 12-ter - inserito dal Senato - introduce una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS⁸⁵. In base alla nuova ipotesi, il fondo può prevedere il versamento mensile, a carico del medesimo fondo, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni - da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento - di lavoratori di età non superiore a 35 anni.

La fattispecie in oggetto di versamento dei contributi previdenziali a carico del fondo viene ammessa con riferimento ai lavoratori che siano in grado di raggiungere i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni.

Gli oneri finanziari relativi alla nuova tipologia di prestazione sono a carico del fondo che eventualmente l'adotti e, nell'ambito della regolamentazione del fondo, ad essi si fa fronte mediante l'introduzione di un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro. La misura del contributo straordinario deve essere idonea a coprire, oltre agli oneri derivanti dal versamento dei contributi previdenziali summenzionati, le minori entrate tributarie, derivanti dalla deducibilità fiscale del medesimo contributo straordinario.

Si ricorda che tra i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS rientrano anche i due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano⁸⁶.

La novella in esame non concerne i fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi⁸⁷ (che non sono costituiti presso l'INPS).

. .

⁸⁵ Di cui al titolo II del <u>D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148</u>, e successive modificazioni. Riguardo all'ambito dei suddetti fondi, cfr. *infra*.

⁸⁶ Cfr. l'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, il quale richiama il precedente articolo 26 dello stesso decreto, e successive modificazioni.

I suddetti fondi alternativi (di cui all'articolo 27 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

Articolo 12-quater (Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

L'articolo 12-quater modifica il regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l'ammontare dei redditi a cui si applica. Reca, inoltre, alcune disposizioni di coordinamento.

Il presente articolo, inserito dal Senato, apporta alcune **modificazioni** all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati) del <u>decreto</u> legislativo n. 147 del 2015.

Si rammenta che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (attuativo della delega fiscale) ha previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il vigente **comma 5-quater** del medesimo articolo deroga alla sopra esposta disciplina agevolativa per i lavoratori impatriati, sottoponendo a **detassazione per il 50 per cento** (in luogo del 70 per cento) il reddito degli **sportivi professionisti impatriati** ed **escludendo**, per tali soggetti le seguenti maggiorazioni:

- quella disposta (comma 5-bis) per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza nel **Mezzogiorno** (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);
- quella spettante (ai sensi del quarto periodo del comma 3-bis) nel caso di almeno tre figli minorenni o a carico.

Ai sensi del vigente **comma 5-quinquies**, inoltre, per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

Il **comma 1** dell'articolo in esame **sostituisce i commi 5-quater e 5-quinquies** del suddetto articolo 16:

- a) il **nuovo comma 5-quater** prevede innanzitutto che ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), e dal decreto legislativo n. 36 del 2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), non si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 16, le disposizioni dello stesso articolo trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal **CONI** nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al** 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni le disposizioni dei commi 3-bis quarto caso, (maggiorazione dell'agevolazione fiscale nel caso in cui il beneficiario abbia tre figli) e 5-bis (maggiorazione dell'agevolazione fiscale nel caso per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).
- b) il nuovo comma 5-quinquies prevede che ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui all'articolo 16, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del

presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

Il comma 2 abroga il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, il quale rinvia al regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, sopra illustrato.

Il comma 3 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.

Articolo 12-quinquies (Norma in materia di somministrazione di lavoro)

L'articolo 12-quinquies - inserito dal Senato - differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa - nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

In base alla disposizione transitoria oggetto della rimodulazione temporale in esame⁸⁸, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Si ricorda che, nella disciplina previgente rispetto a tale norma di esclusione, l'esclusione medesima già trovava applicazione, secondo l'interpretazione seguita dalla <u>circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018</u> (sempre con riferimento al caso di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato). La previsione del termine del 31 dicembre 2022 - ora oggetto **di differimento** determinerebbe invece, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'applicazione anche per la fattispecie in oggetto del limite di durata di ventiquattro mesi (ovvero del diverso limite previsto dai contratti collettivi⁸⁹), secondo i medesimi criteri previsti per la disciplina del contratto di lavoro dipendente a termine⁹⁰. In base **al differimento in esame**, tale effetto ha luogo, anziché dal 1° gennaio 2023, dal 1° luglio 2024.

.

Disposizione di cui al richiamato articolo 31, comma 1, del <u>D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81</u>, e successive modificazioni.

⁸⁹ Il riferimento concerne - ai sensi dell'articolo 51 del citato D.Lgs. n. 81 - i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Ofr., a quest'ultimo riguardo, gli articoli 19 e 21 del citato D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni. Per una norma transitoria in materia, cfr. l'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

La norma di esclusione in esame non modifica il principio⁹¹ - che resta quindi fermo - in base al quale, per il computo del suddetto limite nei contratti di lavoro dipendente a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti (in regime di somministrazione) dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.

Di cui al comma 2 del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni. La norma fa riferimento alle missioni e ai contratti di lavoro a termine aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.

Articolo 12-sexies (Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)

L'articolo 12-sexies, introdotto dal Senato, dispone differenti modalità di comunicazione relative all'avvio di attività per alcune categorie di lavoratori autonomi occasionali.

La disposizione interviene modificando l'art. 14, comma 1 del d.lgs 81/2008, laddove è previsto che, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

La novella proposta specifica che tale modalità non è riferita alle attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n.233, per le quali essa è, invece, resa successivamente alla instaurazione del rapporto di lavoro, operando in tal modo un coordinamento tra i due atti normativi, con riferimento alle attività di lavoro autonomo indicate.

Al riguardo, infatti, il comma 2-decies dell'articolo 27 della predetta legge novella l'art. 9-bis del dl 510/1996, introducendo l'obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale. Tale comunicazione deve essere resa, da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La novella, in particolare, prevede che, ai fini in esame, si presumano rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale le prestazioni d'opera - comprese quelle intellettuali e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente⁹² - i cui corrispettivi siano erogati dal committente tramite piattaforma digitale⁹³.

La novella consente che, in caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di comunicazione sia assolto mediante un'unica comunicazione, contenente le

A quest'ultimo riguardo, la novella richiama la lettera *l*) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>D.P.R. 22 dicembre 1986</u>, n. 917, e successive modificazioni; tale lettera fa riferimento ai "redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

Riguardo alle norme sul lavoro tramite piattaforme digitali, cfr. il capo V-bis del <u>D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.</u>

generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

Per l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, viene posto il termine (ordinatorio) di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Si ricorda che, in ogni caso, in base al comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nell'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, oppure di socio lavoratore di cooperativa o di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al servizio per l'impiego competente (nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede di lavoro) entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

Infine, **con riferimento alle modalità delle comunicazioni**, la disposizione prevede che esse siano effettuate non più mediante SMS o posta elettronica", ma, genericamente, "mediante modalità informatiche".

Articolo 12-septies (Norme in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti privi della vista)

L'articolo 12-septies - inserito dal Senato - reca alcune modifiche alla disciplina sul collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici privi della vista; le novelle introducono il riferimento agli operatori della comunicazione (privi della vista) con qualifiche equipollenti a quella di centralisti telefonici e riformulano le norme procedurali sull'individuazione dei datori di lavoro, pubblici e privati, presso i quali siano installati o modificati i centralini telefonici e sulle modalità di pubblicazione delle graduatorie dei centralinisti e dei suddetti operatori (privi della vista).

La disciplina oggetto delle novelle in esame è posta dalla <u>L. 29 marzo</u> 1985, n. 113.

Si ricorda che, ai sensi di quest'ultima⁹⁴, per soggetti privi della vista si intendono i soggetti colpiti da cecità assoluta ovvero aventi un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

La novella conferma il principio in base al quale i soggetti assunti in base alla suddetta legge sono computati nelle quote di riserva delle cosiddette assunzioni obbligatorie (relative alle categorie protette), di cui alla <u>L. 12</u> marzo 1999, n. 68⁹⁵.

Si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di estensione della disciplina di cui alla citata L. n. 113 alla suddetta categoria degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti a quella di centralisti telefonici.

Si ricorda che, in base all'articolo 3 della citata L. n. 113, e successive modificazioni:

- i centralini telefonici in oggetto sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore;
- i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista, iscritto nel relativo elenco;

⁹⁴ Cfr. l'articolo 1, comma 2, della stessa legge.

⁹⁵ Il principio è già posto dall'articolo 3, comma 7, della citata L. n. 68.

- i datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista, iscritto nel relativo elenco;
- qualora un centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.

Riguardo ad alcune deroghe o esclusioni, cfr. i commi da 5 a 7 del medesimo articolo 3.

Le graduatorie relative ai soggetti in esame ⁹⁶ sono vincolanti per i datori di lavoro pubblici (in alternativa, può essere indetto un concorso riservato ai privi della vista); i datori privati possono provvedere all'obbligo di assunzione in esame con la chiamata nominativa (in caso di inadempimento, l'ufficio competente provvede all'avviamento in base alla graduatoria).

⁹⁶ Cfr. l'articolo 6 della citata L. n. 113, e successive modificazioni.

Articolo 13 (Ferrobonus e marebonus)

L'articolo 13 rifinanzia per il 2022 i contributi c.d. marebonus e ferrobonus, con risorse aggiuntive rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.

In dettaglio, il comma 1, autorizza un'ulteriore spesa di 19,5 milioni di euro per il 2002 per il contributo "marebonus".

Si ricorda che il "marebonus" è stato previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 647), per l'attuazione di **progetti per migliorare la catena intermodale** e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di **nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti,** in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il **comma 1** prevede espressamente che **resti fermo** quanto previsto dall'articolo 1, comma 110 della legge di bilancio 2020 e dall'articolo 1, comma 672, della legge di bilancio 2021; si tratta delle disposizioni normative più recenti che hanno assegnato **risorse** per il contributo *marebonus*, che è stato istituito dalla legge di stabilità 2016:

- la legge di bilancio 2020 (co. 110) ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021;
- la legge di bilancio 2021 (co. 672) ha attribuito 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Pertanto, il finanziamento disposto dal comma 1, si aggiunge a quello già previsto per il 2022 dalla legge di bilancio 2021.

Analogamente, con il **comma 2**, viene **rifinanziato** per il **2022** il contributo "ferrobonus", relativo ai **servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia**, con un importo di **19 milioni di euro**. Anche in questo caso si tratta di uno **stanziamento aggiuntivo** rispetto a quanto già disposto dalle leggi di bilancio 2020 e 2021:

• la legge di bilancio 2020 (co. 111), ha autorizzato a spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021;

la legge di bilancio 2021 (co. 673) ha attribuito 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Si ricorda che la concessione dei contributi, sia *marebonus* che *ferrobonus*, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE). L'aiuto di stato (SA.44627) è stato autorizzato con la Decisione della Commissione europea C(2016)7676 *final* per una durata massima complessiva di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto attuativo: l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi attinenti al "*marebonus*" e al "*ferrobonus*" sono state disciplinate dal decreto del MIT n. 125 del 2017 (entrato in vigore il 31 agosto 2017) e dal decreto ministeriale n.176 del 2017 (entrato in vigore il 13 dicembre 2017).

In proposito, si ricorda che con il **decreto direttoriale MIMS 7 marzo 2021**, sono state emanate le istruzioni per l'accesso al contributo *ferrobonus* nel periodo 31 agosto 2021-30 agosto 2022 (data di scadenza dell'autorizzazione europea alle agevolazioni).

Per ulteriori elementi informativi relativi al cosiddetto "marebonus" e al cosiddetto "ferrobonus" si rinvia all'approfondimento "<u>Gli incentivi per il trasporto intermodale: ferrobonus e marebonus</u>" sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Le risorse per il "marebonus" sono appostate sul capitolo 1245 e quelle per il "ferrobonus" sul capitolo 1246 dello stato di previsione del MIMS (tabella 10).

Il **comma 3** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 13-bis (Traffico ferroviario merci in ambito portuale)

L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, consente alle Autorità di sistema portuale di ridurre i canoni di concessione al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

L'articolo 13-bis autorizza le Autorità di sistema portuale (AdSP) a prevedere un'agevolazione economica per i concessionari di aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

Più nel dettaglio, è consentito alle **ASP**, con riferimento a concessioni in essere per aree demaniali interessate da attività terminalistiche, riconoscere una **progressiva diminuzione dei canoni di concessione**. Tale beneficio è posto in funzione del raggiungimento di **specifici obiettivi di traffico ferroviario nei porti** generato da ciascuna area portuale o, comunque, a essa riferibile.

L'individuazione degli obiettivi specifici di traffico ferroviario da conseguire, così come l'entità e le modalità con le quali stabilire lo sconto da applicare al canone concessorio spetta alle singole Autorità di sistema portuale, le quali devono assicurarne la **compatibilità con le risorse** disponibili nei propri bilanci.

La disposizione pone, tuttavia, **limiti** all'autonomia delle ASP, stabilendo che la loro decisione di applicare la riduzione dei canoni di concessione demaniale deve rispettare:

- l'ambito delle **risorse disponibili** a legislazione vigente, quindi non deve recare nuovi oneri o maggiori spese per l'erario;
- gli equilibri di bilancio;
- il divieto di utilizzare l'avanzo di amministrazione;
- i **limiti minimi dei canoni** di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

Com'è noto, la legge n. 84 del 1994 reca il riordino della legislazione in materia portuale e, all'articolo 18 appena citato, disciplina la concessione di aree e banchine alle imprese autorizzate, dall'Autorità di sistema portuale, allo svolgimento di operazioni portuali (ai sensi dell'articolo 16). In sede di affidamento della concessione, tale disposizione dispone che si faccia riferimento a quanto stabilito dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle finanze. Con

tale decreto è previsto, in particolare, che siano stabiliti i **limiti minimi dei canoni** che i concessionari sono tenuti a versare.

Articoli 13-ter (Ingresso per lavoro in Italia di lavoratori marittimi stranieri)

L'**articolo 13-ter**, **introdotto dal Senato**, detta disposizioni per il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri

L'articolo 13-ter, introduce disposizioni che integrano l'art. 27 del d.lgs. 286/1998⁹⁷, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", con l'inserimento del comma 1-septies.

In base a tale comma, i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro in Italia per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro, mentre si rinvia alle disposizioni del Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.

L'art. 27 disciplina l'ingresso per lavoro in Italia in casi particolari, vale a dire al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito delle quote previste per i lavoratori stranieri.

Articolo 14 (Clausola di adeguamento corrispettivo)

L'articolo 14 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. L'intervento in questione è volto a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori attraverso l'inserimento, nella relativa contrattualistica, di una clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio di autotrasporto qualora si verifichino degli aumenti significativi del prezzo del carburante.

Nello specifico con la lettera a) si interviene sul comma 3, lettera d) del richiamato articolo 6 prevedendo che, nei contratti del settore dell'autotrasporto, stipulati in forma scritta, deve essere presente, quale elemento essenziale del contratto stesso, non solo il riferimento al corrispettivo del servizio di trasporto ma anche una clausola di adeguamento del corrispettivo stesso al costo del carburante.

Tale clausola dovrà riferirsi alle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione.

Le variazioni di prezzo in questione sono affidate alle **rilevazioni compiute mensilmente dal Ministero della transizione ecologica** e, per quanto riguarda l'adeguamento, potranno essere prese in considerazione qualora si superi del due per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto rispetto al prezzo di mercato rilevato con le modalità sopra descritte.

La **lettera** *b*) dell'articolo in esame, invece, inserisce un comma ulteriore al suddetto articolo 6 prevedendo che il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Quest'ultima disposizione mira, evidentemente, a favorire la stipulazione di contratti in forma scritta.

Articolo 15 (Contributi per il settore dell'autotrasporto)

L'articolo 15 incrementa l'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto.

L'articolo 15, comma 1, enuncia la finalità della misura: sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi che si sono verificati nel settore dei prodotti energetici.

Esso pertanto aumenta ulteriormente di 15 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998. Nell'ambito di tali stanziamenti viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

Al richiamato **articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998** (recante "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 1999) si legge che:

- per l'anno 1998, è assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di 140 miliardi di lire, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
- il Ministro dei trasporti e della navigazione è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre 1999, una relazione sull'attuazione di tali disposizioni;
- il medesimo Ministro emana, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, una direttiva contenente norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo 2, tenendo conto dei criteri già definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

Si ricorda che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è l'organo di direzione dell'Albo nazionale dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (Albo istituito dalla legge n. 298 del 1974). L'iscrizione all'Albo è curata dagli uffici della motorizzazione civile. Il Comitato centrale è disciplinato dal decreto legislativo n. 284 del 2005, che all'articolo 9 ne definisce i compiti ed all'articolo 10 la composizione. Il D.P.R. n. 123 del 2009 contiene il regolamento di organizzazione del Comitato.

L'articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998, è stato interessato da numerose modifiche nel corso degli anni, recanti nuove autorizzazioni di

spesa, l'ultima delle quali è contenuta nel d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), il quale ha disposto, con l'articolo 210, comma 1, che l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998, è incrementata di 20 milioni per l'anno 2020. Tanto, al duplice fine di:

- sostenere il settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione dell'emergenza da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE in materia di aiuti di Stato;
- assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore.

Il comma 2 dell'articolo qui in commento, per la medesima finalità di sostegno al settore dell'autotrasporto, incrementa poi di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), destinata a finanziare interventi in favore dell'autotrasporto.

Il citato articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014, autorizza la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, prevedendo che sia il MIMS, di concerto con il MEF, a ripartire con decreto le relative risorse.

Tale previsione è stata oggetto di recenti modifiche, dapprima con il d.l. n. 104 del 2020 e, successivamente, con il d.l. n. 17 del 2022.

L'articolo 84, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto), ha infatti modificato l'articolo 1, comma 150, della L. n. 190 del 2014, incrementando di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa ivi prevista ed espressamente destinando tali risorse all'aumento della deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della L. n. 266 del 2005 (su cui v. *infra*).

Similmente, l'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), in corso di conversione, incrementa di 5 milioni per l'anno 2022 la predetta autorizzazione di spesa, vincolandone l'utilizzo sempre all'aumento della deduzione forfettaria di spese non documentate, e tanto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto.

Nel caso in cui non venissero apportate modificazioni all'articolo 6, comma 2, in sede di conversione del d.l. n. 17 del 2022, per l'anno 2022 l'incremento dell'autorizzazione di spesa risulterebbe, pertanto, in totale, di 10 milioni di euro: 5 milioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 17 del 2022, e 5 milioni ai sensi dell'articolo 15 del d.l. n. 21 del 2022 che qui si esamina.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 in esame espressamente prevede che tali risorse siano destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della L. n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006).

L'articolo 1, comma 106, della legge appena citata include (limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005), tra quelli beneficiari della deduzione forfettaria di spese non documentate prevista dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, anche i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Si ricorda che l'articolo 66 del TUIR, appena citato, al primo periodo del comma 5 prevede che, per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, il reddito d'impresa, determinato a norma dei commi precedenti, è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di:

- 7,75 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;
- 15,49 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Infine, il **comma 3** dell'articolo in esame reca la copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti da quanto previsto dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del successivo **articolo 38**, il quale dispone, al **secondo comma, lettera** a), che agli oneri derivanti da vari articoli, tra cui il 15, e relativi all'anno 2022, si provvede **mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37**.

Nel rinviare alla relativa scheda per ulteriori approfondimenti, si ricorda che con tale previsione viene istituito, per l'anno 2022, un contributo straordinario contro il caro bollette a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che operano nel mercato dei beni energetici.

Articolo 16 (Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

L'articolo 16 esonera le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022.

La disposizione si compone di un **solo comma**, con **due** periodi.

Nel primo periodo si stabilisce che il contributo dovuto dalle imprese di autotrasporto per conto terzi – disciplinate dalla legge n. 298 del 1974 e iscritte al relativo albo – per l'esercizio finanziario 2022 **non** sono tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell'**ART**.

Si ricorda al proposito che la medesima ART è stata istituita con il decreto legge c.d. *Salva Italia* n. 201 del 2011 e che il contributo delle imprese assoggettate al suo potere di regolazione è previsto dal relativo art. 37, comma 6, lettera *b*).

La finalità dichiarata della disposizione consiste nel mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.

Si ricorda che analoga esenzione era stata concessa per l'anno 2021 alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo, dall'art. 37-bis del decreto legge n. 41 del 2021, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il secondo periodo prevede quantificazione e copertura finanziaria.

È pertanto autorizzata la spesa pari a **1,4 milioni** di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del MIMS.

Articolo 17 (Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

L'articolo 17 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

In dettaglio, il comma 1 dispone che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Si ricorda che sui **finanziamenti al settore dell'autotrasporto** interviene anche il **decreto legge n. 17 del 2022**, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, il cui articolo 6 incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali consentite dalla disciplina europea e per aumentare la deduzione forfetaria di spese non documentate; concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D e per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi.

Per ulteriori approfondimenti sui finanziamenti al settore dell'autotrasporto si rinvia al relativo <u>Tema</u>, pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il **comma 3** reca la **copertura finanziaria** degli oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articoli 17-bis-17-quater (Sistema di interscambio di pallet)

Le disposizioni in esame disciplinano un sistema di interscambio di pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci ed aventi specifiche caratteristiche. Tale sistema obbliga i soggetti che ricevono i pallet medesimi, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, a restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet aventi le medesime caratteristiche. Dall'attuazione di tale sistema di interscambio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala che il sistema di interscambio di pallet è oggetto del disegno di legge A.S. 2506, di contenuto analogo alle disposizioni qui in esame, assegnato all'8^a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato.

Le disposizioni fanno riferimento ai pallet di cui alla norma UNI EN ISO 445 che definisce i termini relativi ai pallet per la movimentazione di merci in carichi unitari. Si tratta di piattaforme rigide utilizzate per la movimentazione di materiali mediante carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre attrezzature di movimentazione, anche costruite o equipaggiate con strutture superiorie. Viene quindi fornita la definizione di "pallet standardizzato", comprendente talune tipologie di tali piattaforme che rispondono alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi. Si demanda la definizione delle caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet a specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Il pallet è quindi "interscambiabile" quando, avendo le caratteristiche del pallet standardizzato, è riutilizzato e non è venduto al destinatario della merce.

La disciplina del sistema di interscambio dettata dalle disposizioni in esame prevede, come già accennato, che i soggetti che ricevono i pallet, come sopra definiti, debbano restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet, della medesima tipologia, che abbiano caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti. Viene fatta salva la cessione del pallet a titolo di compravendita.

L'obbligo di restituzione permane indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica dei pallet, salvo quando il soggetto tenuto alla restituzione sia espressamente dispensato dalla medesima restituzione dal proprietario o dal committente. La tipologia del pallet

interscambiabile è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

Qualora l'interscambio immediato sia impossibile, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto ad emettere un *voucher*, in forma digitale o cartacea.

Il *voucher* ha la funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma. Trova applicazione l'articolo 1992 del codice civile concernente l'adempimento dei titoli di credito.

L'art. 1992 c.c. richiamato stabilisce che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata, dietro la sola presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle formalità prescritte dalla legge. Il possessore del titolo può ottenere la prestazione anche quando non sia effettivamente titolare del diritto. Risulta infatti sufficiente che tale soggetto sia venuto in possesso del titolo in conformità alla legge.

Il voucher deve essere debitamente sottoscritto e contenere: data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. Qualora non siano specificate tutte le suddette indicazioni, il possessore del voucher può richiedere immediatamente il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del predetto *voucher*, il soggetto obbligato alla restituzione deve pagare un importo pari al valore di mercato del pallet moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Il possessore del *voucher* deve restituirlo al soggetto emettitore al momento della riconsegna o del pagamento delle somme secondo la disciplina in esame.

La definizione del valore di mercato del pallet interscambiabile, nonché le tempistiche per l'aggiornamento del medesimo valore di mercato, è demandata, insieme alla definizione delle caratteristiche tecnico-qualitative del pallet interscambiabile, ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico - MISE, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il medesimo decreto, inoltre, individua una struttura presso il MISE con compiti di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale. A tale struttura possono pervenire segnalazioni di violazioni da parte dei soggetti coinvolti nel mercato dei pallet.

Si ricorda, infine, che il codice ambientale (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006), all'Allegato L-ter alla Parte Quarta, annovera, tra gli "esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti", i sistemi di cauzione-rimborso per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati. In tale gerarchia, stabilita dall'art. 179 del medesimo

codice, la preparazione per il riutilizzo figura quale priorità, seconda sola alla prevenzione.

Articolo 18

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

In particolare, il comma 1 riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il testo fa riferimento, quale **finalità del contributo**, a una parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Il **comma 2** specifica che il **credito d'imposta** di cui al comma 1:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2022. A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:
 - o il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);
 - o il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'articolo 34 della <u>legge n. 388 del 2000</u>;
 - Resta, pertanto, fermo il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e

relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
 si valuti l'opportunità di formulare il testo in modo da precisare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;
- non rileva ai fini del **rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 3** stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 1 è **cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
 - si rammenta che, ai sensi dell'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari), comma 1, del TUB, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto TUB, ovvero
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

La facoltà di due ulteriori cessioni ai predetti soggetti è stata prevista, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione illustrativa, al fine di armonizzare tale disciplina a quella riguardante i bonus edilizi. Per approfondimenti sui bonus edilizi previsti dalla normativa vigente si rinvia alla corrispondente pagina del portale di documentazione della Camera.

Resta fermo il divieto per gli intermediari finanziari di acquistare il credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007, così come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, inserito dall'articolo 1, comma 30, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio. Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si segnala che ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell'obbligo di comunicazione all'UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, è necessario tener conto dei rischi connessi con: "i) l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di

acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti" (<u>Comunicazione UIF</u> – Covid 19 dell'11 febbraio 2021).

I contratti di cessione conclusi in violazione del precedente divieto sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la **sussistenza dei presupposti** che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al <u>D.P.R. n. 322 del 1998</u>, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) - e cioè le (a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; le (b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse dalle precedenti se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; le (c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; su richiesta del contribuente:

- a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
- b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f) e cioè le (d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; i (e) sostituti di imposta, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; le (f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti -

- a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;
- b) rilascia, a seguito della attività di verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione (di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34), un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Per la definizione delle **modalità attuative** delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, si rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, di cui all'articolo 122-bis (si veda sopra), nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all'Amministrazione

finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i crediti inesistenti: otto anni dall'utilizzo del credito ai sensi dell'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

Ai sensi del comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Il comma 6 prevede che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Il comma 4 precisa che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 5** reca la quantificazione degli **oneri** derivanti dal presente articolo, valutati in **140,1 milioni di euro per l'anno 2022**, rinviando per la **copertura finanziaria** all'articolo 38.

Il **comma 6** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di **monitorare le fruizioni** del credito d'imposta di cui al presente articolo ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Articolo 19, commi 1-3 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

L'articolo 19 stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime.

Il **comma 2** consente che le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla **garanzia gratuita** fornita dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del d.lgs. n. 102/2004.

La disposizione richiamata prevede che l'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB (d.lgs. n. 385/1993), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Il comma in esame subordina la concessione della garanzia al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Per la concessione delle predette garanzie esso autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per il 2022.

Il **comma 3** dispone in relazione agli oneri, pari a 20 milioni di euro per il 2022, ai quali si provvede:

- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità (istituito nello stato di previsione del MIPAAF dall'articolo 1, comma 515, della legge di bilancio per il 2022 -L. n. 234/2021);
- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 522, della

legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), in favore di ISMEA, per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 102/2004 (su cui si veda *supra* il comma 2), al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole.

Articolo 19, commi 3-bis-3-quater (Disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

I commi dal **3-bis** al **3-quater** dell'**articolo 19** sono stati inseriti dal Senato. Il comma 3-bis introduce, per le finalità di cui al comma 1 (cioè per sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria), un'ulteriore disciplina relativa alla rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, che si aggiunge a quella già in vigore (articolo 8-quinquies del D.L. n. 5/2009), la quale viene espressamente mantenuta ferma. Il **comma** 3-ter detta norme transitorie, relative all'ipotesi in cui i produttori, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, abbiano ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrateriscossione. Essi possono esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, sulla base della nuova disciplina introdotta, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla stessa data. Il comma 3-quater prevede che l'efficacia della rateizzazione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini.

Si veda l'approfondimento <u>La vicenda delle cosiddette "quote latte"</u>. Secondo quanto si evince dalla <u>Determinazione del 28 gennaio 2021, n. 10</u> della Corte dei conti (<u>Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 2018), pp. 8-12, l'onere che l'Italia ha sopportato a titolo di "prelievo supplementare quote latte", quale riflesso immediato degli esuberi produttivi accertati nelle quattordici campagne lattiero-casearie dal 1995–1996 al 2008–2009 è stato quantificato, a fine 2013, in 2.537 milioni già versati dallo Stato alla Commissione europea. Con l'ultima campagna 2014-2015 (terminata il 31 marzo 2015, data in cui è cessato il regime delle "quote latte") si è riscontrato un esubero produttivo che ha determinato un ulteriore prelievo supplementare di 31 milioni a carico dei produttori lattieri eccedentari, portando l'onere al complessivo importo di 2.568 milioni.</u>

Secondo i dati forniti da AGEA, alla data del 31 dicembre 2018, l'importo del prelievo supplementare da recuperare a valere sui produttori eccedentari è stato rideterminato in 2.303 milioni.

Su tale importo i produttori, nella quasi totalità, da un lato hanno impugnato in sede giurisdizionale i provvedimenti di prelievo e, dall'altro, hanno beneficiato di iniziative legislative volte alla rateizzazione dell'importo dovuto.

Alla luce dei dati e delle informazioni trasmesse dall'Agenzia, alla data del 30 giugno 2020 i produttori hanno versato soltanto 382 milioni, con un incremento di appena l'1 per cento rispetto all'importo versato al 18 dicembre 2018 (pari a 379 milioni), 405 milioni sono stati oggetto di rateizzazioni previste dalla legge e 343 milioni sono stati stralciati, perché ritenuti irrecuperabili.

Il "prelievo ancora dovuto" al 30 giugno 2020 è pari, quindi, ad euro 1.173 milioni, di cui 371 ritenuto – sempre secondo le stime AGEA - inesigibile. Il tutto come rappresentato nella seguente tabella trasmessa dall'Agenzia.

Tabella 3 - Quote Latte - Situazione prelievo al 30 giugno 2020 confrontato con la situazione prelievo al 18 dicembre 2018

			(in milioni di euro)
	Situazione prelievo al 18 dicembre 2018	Situazione prelievo al 30 giugno 2020	Variazione
Prelievo latte imputato	2.303	2.303	0
di cui riscosso senza rateizzazione	379	382	1
di cui rateizzato L.119/2003	375	374	-0,3
di cui in rateizzazione L. 33/2009	35	31	-11
di cui irrecuperabile (*)	240	343	43
 a) sentenze di annullamento 	120	219	83
 b) sentenze passate in giudicato 	101	103	2
 c) irrecuperabile 	19	21	10,5
Prelievo ancora dovuto	1.274	1.173	-7,9
- di cui non esigibile (per sospensive giurisdizionali)	395	372	-5,8
- di cui esigibile	879	801	-8,8

Fonte: dati trasmessi da AGEA.

(*) per fallimento e/o incapacità definitiva di versare e/o sentenza di annullamento.

Come già evidenziato, la questione è, tutt'ora, oggetto di numerosi contenziosi, soprattutto con particolare riferimento ai criteri utilizzati per la riassegnazione delle quote inutilizzate e, di conseguenza, dei parametri per la determinazione del *quantum* del prelievo supplementare.

In materia, nel corso del 2019, la Corte di Giustizia è intervenuta -su domanda pregiudiziale del Consiglio di Stato- per chiarire la *ratio* e la portata dell'articolo 2, par. 1, comma 2, del Reg. 3950/1992 che ha istituito il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

In particolare, con la sentenza del 27/06/2019, C-348/186, è stato disposto che alla luce di tale articolato normativo del Regolamento U.E "(..) contrariamente a quanto interpretato dallo Stato italiano7, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore" 8, e ciò in quanto il criterio di ripartizione proporzionale è il solo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 e deve essere considerato come "l'unico criterio secondo il quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento

inutilizzati. Per contro, e in ogni caso, non può dedursi da un'interpretazione teleologica che, in aggiunta, anche in assenza di un'esplicita autorizzazione in tal senso, uno Stato membro sarebbe autorizzato a procedere alla riassegnazione in base ad altri criteri".

Alla luce della suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7726/2019 e n. 7734/2019, pronunciandosi sull'appello proposto avverso le sentenze TAR Lazio, Sez. II, n. 8762/2012 e n. 9376/2012, ha annullato i provvedimenti con cui AIMA aveva comunicato alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996/1996-1997 e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare. In particolare, nell'ambito delle suddette decisioni –il supremo consesso amministrativo ha affermato che "il meccanismo di compensazione-riassegnazione delle quote applicato dall'Amministrazione italiana risulta alterato dall'applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l'ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia". La questione è stata, espressamente demandata all'Amministrazione competente (individuata in primis nel Mipaaf) ai fini di una complessiva rideterminazione dei calcoli sottostanti all'operazione di compensazione.

Con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-46/18, la Corte di Giustizia, sempre su domanda pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato,9 ha rilevato l'incompatibilità della normativa nazionale rispetto all'art. 2 del Regolamento, nella parte in cui prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con il diritto U.E, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

La Corte ha, comunque, chiarito che l'accertamento dell'incompatibilità della normativa nazionale con l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo e che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che, nel caso di specie, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla suddetta normativa nazionale, di versare su base mensile tale prelievo.

Per fini di completezza, si ricorda che il legislatore nazionale ha emanato il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, riconducendo le attività di riscossione coattiva delle somme relative al prelievo supplementare nell'ambito della disciplina generale della riscossione dei crediti pubblici, quale prevista dagli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 46 del 1999, trasferendone all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R) la competenza, ai sensi del DPR 602 del 1973.

Il relativo decreto interministeriale attuativo è stato emanato in data 22 gennaio 2020 rubricato "Disciplina dei termini e delle modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di

gestione dei ruoli per debiti relativi al prelievo supplementare latte, emessi da AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019".

Il **comma 3-bis** inserisce quindi al D.L. n. 5/2009 (L. n. 33/2009) il nuovo articolo **8-quinquies. 1**, composto da sette commi.

Il nuovo articolo **8-quinquies.1**, al **comma 1**, prevede che, successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-riscossione, la richiesta di rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale istituito presso la stessa AGEA derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

Il **comma 2** disciplina i poteri dell'Agenzia delle entrate-riscossione a seguito della presentazione dell'istanza di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, soltanto se essa è tempestiva.

L'Agenzia:

- a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di relativa ricezione.
- Il **comma 3** prevede che l'AGEA, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:
- a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-riscossione;
- b) in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

Il **comma 4** dispone che il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

Il **comma 5** prevede che il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrateriscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Il **comma 6** stabilisce che il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della

sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

Il **comma** 7 mantiene espressamente ferme le disposizioni - contenute nell'articolo 8-quinquies del D.L. n. 5/2009 - concernenti la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte nonché la disciplina relativa dilazione del pagamento dei debiti tributari, recata dall'articolo 19 del DPR n. 602/1973.

Il **comma** 3-ter prevede che i produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-riscossione, possono esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, disciplinata dal nuovo articolo 8-quinquies.1 del D.L. n. 5/2009 (L. n. 33/2009), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla stessa data.

Il **comma 3-quater** prevede che l'efficacia della rateizzazione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella <u>causa C 433/15</u>. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini.

La citata sentenza della Corte di giustizia ha stabilito che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di una serie di disposizioni relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In particolare, la Repubblica italiana ha omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all'ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009),

- fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché
- fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell'importo dovuto, dall'acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero
- qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori.

Articolo 19-bis (Giovani agricoltori)

L'articolo 19-bis, introdotto al Senato, prevede disposizioni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA.

L'articolo in esame, introdotto dal Senato - attraverso una novella al primo comma dell'articolo 14 della legge n. 590/1965 - prevede che il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 della medesima legge non può essere esercitato, tra l'altro, anche quando sui **finanziamenti bancari** destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di **giovani** in agricoltura sia stata rilasciata **garanzia dall'ISMEA** ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004.

Si ricorda che l'articolo 8 della L. 590/1965 prevede che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Inoltre, il comma 1, dell'articolo 14 della legge n. 590/1965 prevede che il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando vengano acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Infine, il comma 2, dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 102/2004 prevede interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole. A tal fine, ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari (iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Articolo 19-ter (Disposizioni per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)

L'articolo 19-ter, introdotto al Senato, attraverso alcune novelle introduce misure per il sostegno del settore agro-alimentare, tra cui:

- l'estensione della definizione di "deperibili" a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche;
- il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento;
- la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell'Unione europea.

Il **comma 1** - attraverso l'inserimento di un periodo alla fine del comma 1, lettera m), dell'articolo 2, del **decreto legislativo n. 198/2021** — estende la definizione di prodotti agricoli e alimentari **deperibili** anche a quelli **a base di carne** che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisicochimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5.

Si ricorda che il comma 1, lettera m), dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 198/2021, definisce prodotti agricoli e alimentari deperibili i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

Il **comma 2** - attraverso l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 4, dello stesso **decreto legislativo n. 198/2021** — estende il **divieto** di **pratiche commerciali sleali** in materia di **termini di pagamento** [comma 1, lettera a), numero 1 e lettera b), numero 1] ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

- a) **preconfezionati** che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore ai sessanta giorni;
- b) **sfusi**, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) prodotti a base di **carne** che presentino una delle seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.

Per tutti i prodotti agricoli e alimentari su menzionati, nei contratti di cessione con **consegna** pattuita su **base periodica** e su quella **non periodica** è **vietata** la pratica di **versare il corrispettivo dopo** oltre **trenta giorni** dalla data di **consegna** oppure dopo oltre trenta giorni dalla **data** in cui è stabilito **l'importo da corrispondere**.

Si ricorda che il **comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1),** dell'articolo 4, del decreto legislativo n. 198/2021 prevede che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:

- a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica:
- 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
 - b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica:
- 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Il comma 3 - attraverso l'inserimento di un periodo alla fine del comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021 – prevede che le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche si applichino anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell'Unione europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.

Si ricorda che il **comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 80/2021**, convertito, con modificazioni, dalla L. 113/2021, prevede che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo.

A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di

attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.

Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Articolo 20

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

L'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura.

Tale rifinanziamento - come rileva il **comma 1** della disposizione in esame - è stato previsto al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione derivante dal conflitto russo-ucraino.

In proposito, si ricorda, che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha istituito il suddetto Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del MIPAAF, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 (successivamente, l'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ha incrementato di 150 milioni di euro tale dotazione per il medesimo anno, portando le risorse complessive del fondo a 300 milioni di euro per il 2021).

L'art. 1, commi 128 e 129 della sopra citata legge di bilancio 2021, prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Si fa presente, al riguardo, che con decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", sono stati assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle predette risorse del Fondo, per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, caprina e di allevamento di vacche da latte. Con successivo decreto ministeriale 11 agosto 2021, recante "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", sono stati assegnati complessivamente 20 milioni di euro del predetto Fondo, per il 2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto direttoriale 30 settembre 2021 è stata data attuazione a quanto previsto dal predetto decreto ministeriale e sono state fornite le modalità ed i termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Inoltre, con <u>decreto ministeriale 8 novembre 2021</u>, recante "Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per

favorire il processo di internazionalizzazione", sono stati assegnati (per il 2021) 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del predetto decreto e 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonché comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti. Inoltre, l'art. 68, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha incrementato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi agli allevatori bovini, mentre l'art. 68-quater del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 lo ha ridotto di 10 milioni di euro, sempre per il 2021, a copertura di misure a sostegno del settore della birra artigianale ivi previste. E' stato poi emanato il decreto ministeriale 23 novembre 2021, recante "Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", che ha destinato 30 milioni di euro degli stanziamenti per il 2021 del predetto Fondo alla filiera olivicola-olearia. Inoltre, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è stato rifinanziato di 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per mezzo di un rifinanziamento operato dalla sezione II del disegno di legge di bilancio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Si ricorda, inoltre, che la **legge di bilancio 2022** (<u>legge n. 234 del 2021</u>) ha previsto la destinazione di una somma non inferiore a **30 milioni** di euro dello stanziamento per l'anno **2022** del predetto Fondo a misure in favore della **filiera delle carni** derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1, comma 528).

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce che, agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità. Tale Fondo è stato istituito dall'art. 1, commi 515-519 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) nello stato di previsione del MIPAAF, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

Al **comma 3** sono enumerate alcune **modifiche ordinamentali** ai sopra richiamati **commi** da **515** a **519** della **legge di bilancio 2022**, che - come evidenziato nella Relazione Tecnica che accompagna il provvedimento in esame - "si sono rese necessarie per rimodulare l'intervento anche alla

luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge".

Nel dettaglio, alla **lettera a)**, numero 2 - alla stessa lettera a), al numero 1, si dà conto, invece, di una modifica meramente formale - è specificato che la **somma residua** risultante sul predetto Fondo di cui al comma 515, a seguito delle riduzioni operate dagli articoli 19, comma 3 e dal 20 comma 2, pari a **5 milioni di euro**, è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo medesimo nonché dei costi per le attività di sperimentazione e avviamento. A tali fini, si prevede il trasferimento all'ISMEA della dotazione 2022 del più volte citato Fondo mutualistico nazionale di cui all'art. 1, comma 515.

La **lettera b) integra** il **comma 517** prevedendo il differimento dell'apertura del conto corrente di tesoreria al 1° gennaio 2023 ed individuando, in AGEA, il soggetto preposto al prelievo a carico dei pagamenti della Pac delle quote di partecipazione degli agricoltori nonché alla verifica di eventuali sovracompensazioni con altre misure di gestione del rischio.

La Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, spiega, in proposito, che il sopra menzionato differimento è motivato dalla circostanza "che le attività del 2022 non prevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori e che i versamenti sul fondo a regime con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricolo comune (Feaga) e dal secondo pilastro (Fears) partiranno dal 2023". Con riferimento all'affidamento dei predetti compiti ad AGEA, la stessa Relazione rileva che "tra le varie funzioni, l'Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo pilastro Pac; inoltre nell'attuale programmazione, AGEA è stata individuata dal MIPAAF quale organismo intermedio sulla "misura 17-gestione rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022", e, pertanto, già svolge attività di verifica mirate ad evitare sovracompensazioni sulla misura gestione dei rischi".

La **lettera c)**, **interviene**, infine, sul **comma 518** sopprimendo la previsione, per il corrente anno, del versamento delle risorse indicate al comma 515 nel conto corrente di tesoreria, in quanto le medesime risorse come sopra indicato saranno trasferite direttamente ad ISMEA.

Articolo 20-bis (Proroga dei contributi finanziari in favore delle aziende agricole)

L'articolo 20-bis, inserito dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, attualmente prevista per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 (il cui termine è attualmente fissato al 31 marzo 2022), per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo. A tal fine, novella l'articolo 78, comma 1-quater, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

L'articolo 78 del D.L. n. 18 del 2020 ha introdotto numerose misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura; in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies hanno previsto che le amministrazioni pubbliche possano posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia.

Nella formulazione vigente, il **comma 1-quater prevede**, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (nella versione originaria **per l'anno 2020**), in relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 e al fine di **garantire la liquidità delle aziende agricole**, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche testé richiamate a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo.

Articolo 20-ter (Semplificazioni per le imprese agricole)

L'articolo 20-ter, inserito dal Senato, elimina la previsione relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché la disposizione riguardante la concessione, da parte dell'ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni. Si dispone, conseguentemente, la chiusura delle contabilità speciali n. 6253 e 6254. A tal fine, l'articolo dispone l'abrogazione dell'articolo 78, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) nonché dell'articolo 41, comma 4-bis, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020).

In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 78, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), i mutui hanno durata **non superiore a 15 anni**, saranno finalizzati all'estinzione dei **debiti bancari** in essere al **31 gennaio 2020** in capo alle **imprese agricole** ubicate, appunto, nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, che abbiano subito **danni diretti o indiretti**, al fine di assicurare la **ripresa economica** e produttiva.

L'art. 1 del **DPCM del 1º marzo 2020** ha stabilito le misure di contenimento adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARSCOV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1.

Tale allegato reca l'elenco dei Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: a) Vo'.

Il fondo rotativo di cui al **comma 4-***ter* è istituito, a copertura degli oneri, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole con una dotazione di **10 mln** di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo il MIPAAF è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

Il **comma 4-quater** demanda, infine, a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei mutui previsti dal comma 4-bis.

L'articolo 41, comma 4-bis, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020) prevede che l'ISMEA possa concedere **mutui a tasso zero** a favore delle aziende agricole che:

agricole che:
☐ intendano ristrutturare i mutui in essere;
□ abbiano necessità di coprire le spese di gestione;
🗆 intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

I criteri e le modalità attuative di concessione dei mutui avrebbero dovuto essere definiti con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato- regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

I mutui sono concessi nel **limite massimo di 200.000 euro**, per la durata massima di **quindici anni**, comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui:

- ☐ l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020;
- ☐ la dimensione della superficie utile agricola;
- □ la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.

Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma viene prevista l'istituzione di un **fondo rotativo** con una dotazione finanziaria iniziale pari a **10 milioni di euro per l'anno 2020** allocato nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Secondo quanto si evince dalla relazione tecnica allegata all'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per la gestione del fondo rotativo istituito nello stato di previsione del MIPAAF dal comma 4-*ter* del medesimo articolo 78, per le finalità di cui al comma 4-*bis*, è stata aperta la contabilità speciale n. 6253. Con l'abrogazione del comma 4-*bis*, dell'articolo 78, del D.L. 18/2020, pertanto, si porrebbe un problema di coordinamento normativo con il successivo comma 4-*ter*.

Inoltre, anche per l'attuazione dell'altra disposizione di cui si prevede l'abrogazione (articolo 41, comma 4-*bis*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), nello stato di previsione del MIPAAF è stato istituito un fondo rotativo, per la gestione del quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6254.

Articolo 21 (Disposizioni in materia di economia circolare)

L'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, al fine di promuovere la **diffusione di pratiche ecologiche** nella fase della produzione del **biogas**, di **ridurre i fertilizzanti chimici**, di aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e per limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'art 5 del <u>Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016</u> recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134" prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il **digestato** secondo le modifiche riportate al seguente comma 2.

L'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, statuisce che è considerato "sottoprodotto" ai fini ambientali il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. La stessa disposizione demanda - al secondo periodo - ad un apposito decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. In attuazione di tale comma è stato quindi emanato il sopra citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 2016. Si rileva, in proposito, che il secondo periodo del comma sopra richiamato è integralmente sostituito dalla disposizione in esame secondo le modifiche previste al comma 2 (vedi infra).

Il **comma 2** interviene, sul secondo periodo del predetto articolo 52, comma 2-bis prevedendo, in particolare, l'**equiparazione** del **digestato** ai **fertilizzanti chimici** e demandando ad un apposito **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego dello stesso digestato equiparato.

Come rilevato nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, la disposizione in commento evidenza "la necessità e l'importanza di introdurre norme che disciplinino tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al MIPPAF per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016".

Per un approfondimento in materia di energie derivanti da fonti rinnovabili e di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, si veda l'apposita sezione del tema web redatta a cura del Servizio Studi della Camera.

Il **comma 3** prevede che in conseguenza di quanto disposto dai commi precedenti sono **abrogati** la lettera o-*bis* del comma 1 dell'art. 3 (contenente la definizione di "digestato equiparato") ed il Capo IV-*bis* del Titolo IV (relativo all'utilizzazione agronomica del digestato equiparato e, in particolare, alle condizioni di equiparabilità e alle sue modalità di utilizzo) del più volte citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 2016, cosi come introdotti dall'art.1, comma 527 della <u>legge 160 del 2019</u> (legge di bilancio 2020).

Articolo 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico)

L'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024.

Si stabilisce, al **comma 1**, che le autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle **sperimentazioni sul deflusso ecologico** entro il **31 dicembre 2024,** finalizzato all'aggiornamento dei flussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

Si indica il fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di **prodotti agricoli** nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la **gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche** alla luce delle emergenze ambientali dovute agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle **produzioni agroalimentari italiane.**

La Direttiva Europea 2000/60/CE, c.d. Direttiva Quadro Acque (DQA) ha come obiettivo fondamentale il raggiungimento dello stato di qualità buono in tutti i corpi idrici di ciascun stato membro.

Il c.d. flusso ecologico risulta specificamente previsto dal Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee <u>COM(2012)673</u>.

Nel 2015 la Commissione europea ha pubblicato, nell'ambito della relativa strategia di attuazione, delle linee guida nelle quali raccomanda sostanzialmente agli Stati membri la progressiva implementazione delle linee guida, segnalando che è da attendersi che gli Stati Membri prendano in considerazione le linee guida prima dell'adozione dei Piani di gestione delle acque, e pianifichino l'implementazione delle misure, prevedendo un completo recepimento delle raccomandazioni nell'ambito del terzo ciclo di pianificazione (2021- 2027).

Il Deflusso Ecologico (DE) è definito come il volume d'acqua utile affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari. Il deflusso ecologico prevede che in ogni sezione di un corso d'acqua naturale la portata che transita abbia caratteristiche di **naturalità**, mantenendo valori non inferiori a quanto il fiume necessita per assicurare buone caratteristiche ecologiche.

Il DE subentra, in tale quadro, al deflusso minimo vitale (DMV), ovvero la portata residua in grado di permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d'acqua ed assicurare un equilibrato utilizzo della risorsa idrica, salvaguardando le esigenze di soddisfacimento dei diversi

fabbisogni sotto il profilo qualitativo e quantitativo. I valori ipotizzati per il DE nella Direttiva Deflussi Ecologici sono pari a 2-3 volte quello del DMV: se la portata che deve rimanere nel fiume aumenta, progressivamente non possono che diminuire i prelievi artificiali per altri usi come quello irriguo o idroelettrico o, più in generale, quelli che soddisfano i fabbisogni del territorio circostante al fiume.

Si è prevista la possibilità di adottare un processo graduale di transizione dalla disciplina previgente (DMV) ai valori di DE, che comunque dovrà chiudersi entro il 31 dicembre 2025.

La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato lo scorso 6 aprile ha approvato la <u>risoluzione XXIV n. 64</u> a conclusione dell'affare assegnato <u>n. 886</u> sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti, nell'ambito del quale si è svolto un ciclo di audizioni. La risoluzione è stata poi sottoposta all'Assemblea del Senato che l'ha approvata il <u>26 aprile scorso</u> assieme a due ordini del giorno.

Dalle audizioni svolte è emerso come il passaggio verso la nuova metodologia di calcolo comporterà un rilevante impatto sulle derivazioni che potranno subire delle rilevanti restrizioni tali da comportare un possibile mancato soddisfacimento dei fabbisogni irrigui dell'intero territorio, con inevitabili ricadute non solo in ambito agricolo ma anche sul comparto industriale e dell'artigianato. La Commissione agricoltura ha peraltro potuto constatare come il passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico stia avvenendo in un contesto particolarmente sfavorevole, considerate in particolare le emergenze ambientali dell'ultimo ventennio, legate agli effetti dei cambiamenti climatici in atto. Nel corso dell'esame è emersa pertanto l'urgenza di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti al fine di una razionale utilizzazione delle risorse idriche. È risultata altresì evidente l'opportunità di procedere ad un attento monitoraggio della gestione delle risorse idriche e ad un'attività di raccolta dati, ritenendo inoltre utile, in un quadro di bassa prevedibilità e in continua evoluzione, svolgere le necessarie sperimentazioni. A conclusione dell'esame di questa complessa problematica la Commissione agricoltura segnala la necessità di agire urgentemente in diversi ambiti.

La risoluzione, impegna quindi il Governo, tra le altre cose: ad avviare le procedure necessarie a garantire il proseguimento delle sperimentazioni, posticipando i termini temporali di adeguamento dei rilasci d'acqua dalle derivazioni esistenti, per un periodo non inferiore a due anni; a sostenere ed intensificare, anche attraverso la previsione di adeguate risorse finanziarie, la sperimentazione del nuovo regime di gestione della risorsa idrica; a concedere su scala nazionale un congruo periodo di tempo per lo svolgimento in parallelo dei necessari studi socioeconomici per dare seguito all'applicazione del deflusso ecologico come componente del piano di bacino; ad assicurare che la transizione dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico sia accompagnata da una valutazione esatta di una serie di dati, quali ad esempio le portate in alveo e gli impatti sugli ecosistemi che si intendono proteggere o restaurare; a reperire le opportune risorse finanziarie a supporto dell'attività di studio e di analisi

necessaria al compimento della transizione; ad adottare una strategia per una regolamentazione dei consumi idrici.

In base al **comma 2**, le Autorità distrettuali di bacino procedono al **monitoraggio e alla raccolta dati** nonché alle **sperimentazioni**, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

Il comma 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.

Più nel dettaglio, il concetto di Deflusso Ecologico rappresenta un'evoluzione di quello di Deflusso Minimo Vitale: con esso si passa dal garantire una portata istantanea minima al garantire un regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla **Direttiva Comunitaria Quadro in materia di Acque** n. 2000/60/CE.

Si rammenta che sulla citata Direttiva Comunitaria Quadro in materia di Acque vi sono state delle procedure c.d. EU pilot del 2015 (casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI) al momento archiviate.

Si ricorda che il Deflusso Minimo Vitale è stato introdotto per garantire una portata istantanea minima, a valle delle opere di derivazione e/o captazione, in modo da salvaguardare le caratteristiche dei corpi idrici.

L'attuazione del Deflusso Ecologico avviene principalmente attraverso l'applicazione di "fattori correttivi" al DMV, che costituiscono la "componente ambientale" del DE, in base al Programma di Tutela e Uso delle Acque in relazione ai diversi territori.

Si fa riferimento a delle formule per il calcolo del <u>Deflusso Ecologico</u>; essa consente di calcolare la portata da rilasciare come Deflusso Ecologico in un corpo idrico in funzione di una componente idrologica e di una componente ambientale, quest'ultima definita dal prodotto di una serie di fattori correttivi. Nel quadriennio 2018-2021, il metodo di calcolo poteva essere ulteriormente affinato attraverso la cosiddetta "fase di verifica e sperimentazione", anche allo scopo di tener conto di situazioni sito-specifiche non individuabili alla scala di area vasta.

Si ricorda altresì che la <u>Strategia sulla Biodiversità</u> prevede che le autorità degli Stati membri dovrebbero riesaminare i permessi di estrazione e arginamento delle acque per ristabilire i flussi ecologici in modo da raggiungere **entro il 2027** un buono stato o un buon potenziale ecologico di tutte le acque superficiali e un buono stato di tutte le acque sotterranee, come previsto dalla direttiva quadro Acque. A tal fine, entro il 2023 la Commissione fornirà agli Stati membri supporto tecnico per le loro misure.

Le Autorità di Bacino distrettuali adottano in tal senso direttive sui Deflussi Ecologici nei distretti di riferimento in aderenza alle indicazioni comunitarie circa la definizione di "deflusso ecologico" quale regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico definito nel Piano di Gestione del distretto idrografico, è conforme con il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della citata Direttiva Comunitaria Quadro in materia di Acque n. 2000/60/CE.

Si ricorda che in base all'art. 95 del c.d. Codice ambiente, in materia di pianificazione del bilancio idrico, la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. Il comma 3 di tale disposizione stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del Codice ambiente, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.

In base al comma 4, salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il **minimo deflusso vitale nei corpi idrici**, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente (ora MITE) con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

In Italia, con Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 sono state adottate "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi delle Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000", dal Ministero dell'Ambiente (ora MITE) per fornire indirizzi

omogenei su scala nazionale ed evitare una procedura di infrazione europea. Nel maggio 2017 il Ministero ha istituito presso l'ISPRA un Tavolo tecnico sui deflussi nonché previsto, all'articolo 4 la relativa fase di sperimentazione: per approfondimenti tecnici, si veda qui.

Articolo 22 (Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo)

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria - IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il comma 1 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria - IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

Il contributo viene attribuito in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali.

Ai sensi del **comma 2**, l'agevolazione spetta alle **imprese turisticoricettive**, comprese:

- le imprese che esercitano attività **agrituristica** (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali);
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Esso spetta in misura corrispondente al 50 per cento per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Ai sensi del **comma 3**, il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241; non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto delle normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 108, par. 3 TFUE) e, in particolare, dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 », mantenendo comunque immutato l'ambito oggettivo indicato dal Ministero proponente.

Gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.

La determinazione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto delle autodichiarazioni viene affidata a un successivo un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della norma in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui

all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

• Principali agevolazioni IMU connesse all'emergenza pandemica

Si ricorda in questa sede che negli ultimi anni numerosi provvedimenti hanno disposto specifiche agevolazioni IMU in relazione all'emergenza pandemica, di seguito sinteticamente elencati.

La prima rata IMU 2020 è stata abolita per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Sono stati esentati, tra l'altro, gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e gli stabilimenti termali, così come gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù e i campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata disposta anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del D.L. n. 34 del 2020).

La seconda rata IMU 2020 è stata abolita: per le categorie immobiliari interessate dall'abolizione della prima rata, ivi comprese le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2); per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, discoteche, sale da ballo, night-club e simili (articolo 78 del D.L. n. 104/2020); per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione delle attività economiche disposta in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (art. 9, 9-bis e 9-ter del D.L. n. 137/2020);

La prima rata dell'IMU 2021 è stata abolita: per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia, in analogia a quanto disposto per la prima rata 2020 (commi 599-600 della legge n. 178 del 2020); per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal D.L. n. 41 del 2021, ovvero i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo (art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021).

L'intera IMU 2021 non è dovuta per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I

soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 (articolo 4-*ter* del D.L. n. 73 del 2021).

L'IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 è stata abolita per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020).

Si ricorda infine che l'articolo 22-bis del decreto-legge Sostegni-ter (n. 4 del 2022) proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Articolo 22-bis (Misure di sostegno per il comparto teatrale)

L'articolo 22-bis, introdotto al Senato, prevede per i soggetti che gestiscono determinate strutture artistiche una sospensione dei termini di alcuni versamenti dovuti.

In particolare, il **comma 1** della disposizione, stabilisce la sospensione per i soggetti che gestiscono **teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche** (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei termini:

- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (lettera a));
- dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022 (lettera b)).

Il comma 2 precisa conseguentemente che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 22-ter (Contributo straordinario all'ENIT)

L'articolo 22-ter, inserito dal Senato, concede all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo un contributo straordinario, per il 2022, di 15 milioni di euro (comma 1). Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo.

II D.L. n 77/2021 (L. n 108/2021), all'articolo 8, comma 6-ter, ha autorizzato l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Le facoltà assunzionali sono state conferite per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo.

Secondo quanto si evince dalla Determinazione 25 novembre 2021, n.125 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo 2019), pp. 5-6, tale norma comporta l'impiego di rilevanti risorse provenienti dal bilancio dell'ENIT per un importo, nel triennio 2021/2023, prossimo ai 15 milioni per finalità del Ministero del turismo connesse al PNRR. Ciò potrebbe condizionare, per il periodo in questione, lo svolgimento della missione istituzionale assegnata all'Agenzia, anche incidendo in modo rilevante sulle finalità di promozione del settore, sia all'interno del Paese che all'estero e potrebbe rendere più difficile la realizzazione degli obiettivi indicati nel piano triennale, approvato dal Ministero vigilante, in un momento nel quale, la valorizzazione e promozione del turismo sono le finalità per le quali il legislatore ha, con la

legge n. 55 del 2021, disposto una così ampia trasformazione delle competenze nel settore.

In tal senso si pone anche il protocollo d'intesa, recentemente sottoscritto fra il Ministero del turismo ed ENIT (1° settembre 2021), nel quale è espressamente indicato che le 120 unità di personale da assumere, sono destinate alle attività istituzionali ed indifferibili di competenza del Ministero del turismo e che l'utilizzo del medesimo resta disciplinato esclusivamente dal Ministero del turismo. La formula individuata non fornisce un quadro chiaro e trasparente delle competenze, e può creare difficoltà gestionali in un momento nel quale proprio nel settore turistico, al fine di superare le gravi difficoltà connesse con la pandemia da Covid-19, mentre sarebbe necessario azionare, tutte le iniziative necessarie per il più ampio rilancio dell'Italia e dei suoi valori, puntando anche sulle consolidate esperienze professionali che negli anni l'Ente ha acquisito (è nato nel 1919). Inoltre, l'art 8, comma 6 ter, nell'assegnare il compito di reclutare le 120 unità di personale per gli obiettivi di competenza del Ministero del turismo, distoglie, nell'immediato, risorse umane ed organizzative alle finalità proprie dell'Ente, quali quelle individuate ed oggetto del Piano triennale approvato ed in corso di realizzazione. Trattandosi di un ente pubblico è importante definire soluzioni organizzative chiare e trasparenti che consentano di avere una visione adeguata delle finalità che si intende realizzare con le risorse pubbliche impiegate.

Articolo 22-quater (Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)

L'articolo 22-quater, introdotto dal Senato, reca la proroga, fino al 30 settembre 2022:

- delle procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
- delle disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Il comma 1 stabilisce che, a far data dal lo luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo.

Il comma 2 consente, sempre a far data dal lo luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti, di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi devono comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

Si tratta delle seguenti tipologie di esercizi:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di

pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata **congiuntamente ad attività di trattenimento e svago** in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La posa di tali opere amovibili **non è subordinata alle autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

L'articolo 21 del Codice citato disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale.

L'articolo 146 del Codice riguarda l'autorizzazione paesaggistica e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (articolo 146, comma 4).

Si prevede, inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di **novanta giorni per la loro rimozione** (di cui all'articolo 6 co. 1, lettera *e-bis*), del D.P.R n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia). In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio) rientrano tra gli interventi eseguibili, senza alcun titolo abilitativo, le opere dirette a soddisfare obiettive **esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e,** comunque, entro **un termine non superiore a novanta giorni,** previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Le misure di semplificazione in esame erano state dettate dall'art. 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del

2020, fino al 31 dicembre 2021. La legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), art. 1, comma 706, ha poi ulteriormente prorogato le medesime misure fino al 31 marzo 2022.

È infine intervenuto l'articolo 3-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021 (come convertito dalla legge n. 15 del 2022), il quale ha disposto l'ulteriore proroga, **sino al 30 giugno 2022** delle disposizioni contenute nei medesimi commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020.

Articolo 23 (Revisione prezzi)

L'articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. L'articolo in esame, in particolare, integra quanto già a suo tempo previsto dall'articolo 1-septies, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021.

A tale riguardo è utile ripercorrere quanto era stato previsto, nel suo complesso, dall'articolo 1-*septies*, del decreto-legge n. 73 del 2021.

In particolare, il comma 1 aveva previsto il rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione, dei materiali da costruzione più significati che abbiano registrato, nel primo semestre del 2021, un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore all'8 per cento.

Il comma 2 stabiliva che le eventuali variazioni di prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali individuati nel suddetto decreto ministeriale, diano luogo alle relative compensazioni, anche in deroga a quanto previsto dal codice degli appalti.

Il comma 3 precisava che la compensazione viene determinata, con riguardo ai singoli materiali che siano stati utilizzati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel primo semestre del 2021.

Lo stesso comma prevedeva che le compensazioni avvengano per gli aumenti dei materiali, individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 1, eccedenti l'8 per cento, qualora riferite a lavorazioni effettuate esclusivamente nell'anno 2021, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, qualora riferite a più anni.

La variazione andrà calcolata prendendo come riferimento la data dell'offerta.

Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato inserito un ulteriore comma 3-bis con cui si introduce una norma di interpretazione autentica in base alla quale gli articoli 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.

Il **comma 4** stabiliva che **la richiesta di compensazione per le variazioni in aumento** debbano essere presentate dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.

Per quanto concerne, invece, le variazioni in diminuzione, sarà la stazione appaltante a procedere d'ufficio con l'avvio dell'accertamento e del relativo recupero a cura del responsabile del procedimento.

Il **comma 5** precisava che per tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti il 2021 si dovrà prendere a riferimento la normativa relativa alle variazioni dei precedenti decreti ministeriali adottati in attuazione al codice degli appalti.

Il comma 6 stabiliva che le stazioni appaltanti provvedono alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.

Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare:

- somme derivanti da ribassi d'asta;
- somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali siano già stati effettuati i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Il **comma** 7 prevedeva che, qualora i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti, non abbiano sufficienti risorse, tra quelle individuate dal comma 6 dell'articolo in questione, per procedere con il saldo delle compensazioni, **possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito Fondo disciplinato** dal successivo comma 8.

Il comma 8, come accennato in precedenza, istituiva un Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro.

Il comma in questione rinviava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle modalità di utilizzo del suddetto Fondo in modo da garantire la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Per quanto riguarda, quindi, quanto previsto dall'articolo 23 del decretolegge in esame, l'articolo in questione, al comma 1, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 può riconoscere, nel limite complessivo del 50 percento delle risorse del

medesimo Fondo un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto dall'impresa interessata.

Ad esito dell'attività istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo stesso.

Il comma 2, inoltre, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione incrementa, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 e prevede altresì un incremento di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2022 del richiamato Fondo di cui all'articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il comma 3, infine, stabilisce la copertura finanziaria degli oneri previsti dai precedenti commi.

Articolo 23-bis (Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione di benefici)

L'articolo 23-bis - inserito dal Senato - modifica la disciplina che subordina per i lavori edili, rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni⁹⁸, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022⁹⁹, il riconoscimento di alcuni benefici alla condizione dell'indicazione, nell'atto di affidamento dei lavori, dell'esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La novella di cui al presente articolo 23-bis specifica che la condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.

Si ricorda che la disciplina oggetto della presente novella è stata posta dall'articolo 1, comma 43-bis, della <u>L. 30 dicembre 2021, n. 234</u> - comma introdotto dall'articolo 28-quater, comma 1, del <u>D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25</u> - al fine "di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le misure di beneficio oggetto della condizione in esame sono le seguenti:

- il cosiddetto superbonus del 110 per cento¹⁰⁰, costituito da una detrazione dall'imposta sui redditi, pari alla suddetta misura percentuale ed applicata con riferimento ad alcune tipologie di spese (documentate e a carico del

L'allegato concerne i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporti lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori

edili o di ingegneria civile.

Riguardo a tale delimitazione temporale, cfr. il comma 2 dell'articolo 28-quater del <u>D.L. 27</u> gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Di cui al richiamato articolo 119 del <u>D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77</u>, e successive modificazioni.

medesimo contribuente);

- la detrazione dall'imposta sui redditi per gli interventi intesi al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche ¹⁰¹;
- il credito di imposta cosiddetto per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Tuttavia, tale misura (di cui all'articolo 120 del <u>D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni) non è più operante;</u>
- uno "sconto" sulla misura del corrispettivo che il committente deve corrispondere al soggetto che abbia eseguito i lavori (al quale viene riconosciuto, come compensazione, un credito d'imposta) o la cessione di un credito d'imposta dal committente dei lavori a soggetti terzi; questi due benefici sono previsti¹⁰² per determinati lavori -, in alternativa tra di essi, come possibile alternativa alla detrazione dall'imposta sui redditi, spettante al committente per i medesimi lavori, mentre il suddetto beneficio della detrazione non viene assoggettato alla condizione di cui al suddetto comma 43-bis;
- la detrazione dall'imposta sui redditi per l'acquisto, in connessione con interventi di ristrutturazione edile, di mobili e di alcuni elettrodomestici 103;
- la detrazione dall'imposta sui redditi per interventi di "sistemazione a verde" o di realizzazione di "coperture a verde" o di giardini pensili 104;
- la detrazione dall'imposta sui redditi per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, intesi al recupero o restauro della facciata esterna di alcuni edifici¹⁰⁵.
 - Il medesimo comma 43-bis richiede altresì che:
- il contratto collettivo di lavoro applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, sia riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- i professionisti, o i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF¹⁰⁶, ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità¹⁰⁷ dei dati delle

¹⁰² Ai sensi del richiamato articolo 121 del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

1

¹⁰¹ Di cui al richiamato articolo 119-ter del citato D.L. n. 34 del 2020.

Detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del <u>D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90</u>, e successive modificazioni.

Detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della <u>L. 27 dicembre 2017, n. 205</u>, e successive modificazioni.

Detrazione di cui all'articolo 1, comma 219, della <u>L. 27 dicembre 2019, n. 160</u>, e successive modificazioni.

¹⁰⁶ Centri di assistenza fiscale.

Riguardo al visto di conformità, cfr. il richiamato articolo 35 del <u>D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241</u>, il quale fa riferimento ai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF ed ai professionisti indicati dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al <u>D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322</u>.

dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, verifichino anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e sia riportato nelle suddette fatture.

L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle casse edili¹⁰⁸.

Le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono alle attività di verifica di cui al citato comma 43-bis con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 - D.L. il cui articolo 4 è stato poi trasposto nel citato articolo 28-quater, comma 1, del D.L. n. 4 del 2022¹⁰⁹ - osserva che l'intervento di cui al citato comma 43-bis, inteso ad elevare i livelli di sicurezza sul lavoro nel settore edile, è dovuto anche alla considerazione del sensibile aumento sia dei lavori avviati sia del numero delle imprese operanti. Secondo la stessa **relazione**, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresenta una condizione efficace per la suddetta finalità, in quanto tali contratti assicurano ai lavoratori un robusto apparato di tutele in materia di salute e sicurezza (più elevate tutele di prevenzione con l'istituzione del libretto sanitario del lavoratore, formazione in materia di salute e sicurezza rafforzata sia come numero di ore sia come cadenza periodica, più ampi compiti collaborativi nella progettazione e monitoraggio del sistema di prevenzione del rischio, un maggior numero di ore di formazione per i lavoratori).

¹⁰⁸ Le casse edili sono organismi paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro.

¹⁰⁹ La suddetta **relazione illustrativa** è reperibile nell'A.S. n. 2545.

Articoli 24-28 (Golden Power)

Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale. In primo luogo, viene precisata la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali prevedendo, tra l'altro, l'esplicita partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto al procedimento finalizzato all'esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni. Con le modifiche approvate al Senato viene assoggettata agli obblighi di notifica anche la costituzione di imprese di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

La ridefinizione della disciplina degli obblighi di notifica viene effettuata anche dall'articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020. Con le modifiche introdotte al Senato viene specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica. L'articolo 25 include, inoltre, nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Il medesimo articolo prevede, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello

creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. La norma stabilizza, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, quelle previste dal regime temporaneo adottato con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 25 in esame, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo. Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, che stabilizza, il regime temporaneo adottato con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Con le modifiche approvate in Senato viene sostituita la definizione di soggetto esterno all'Unione europea recata dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto n. 21 del 2012 e viene assoggettata agli obblighi di notifica anche la costituzione di un'impresa che gli detiene attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora uno o più soci, qualificabili come soggetti esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.

L'articolo 26 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la "prenotifica", che consenta una valutazione preliminare delle operazioni. Con le modifiche introdotte al Senato viene inoltre delegata a un D.P.C.M. l'adozione di meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.

L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali, in particolare mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.

L'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud. Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.

Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

• Disciplina dei poteri speciali del governo (Golden Power)

Per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle **società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale**, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il <u>decreto legge n. 21 del 2012</u>, **come successivamente modificato nel tempo**, la materia dei **poteri speciali esercitabili dal Governo** (cosiddetti *golden power*) anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. Il decreto ha riformato tale assetto determinando l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il decreto n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (D.P.C.M.), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali.

Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il **veto** rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare **impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni** in tali imprese, ovvero di **opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni**.

Tali poteri riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari fra quelli indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G).

L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

In risposta alla crisi causata dalla pandemia il decreto n. 23 del 2020 è intervenuto sulla disciplina dei poteri speciali ampliandone l'ambito di applicazione, originariamente fino al 31 dicembre 2020. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e dal decreto n. 228 del 2021 al 31 dicembre 2022. In particolare, è stato previsto un obbligo di notifica per l'acquisto di partecipazioni e i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:

- agli **attivi strategici**, includendo (nelle more dell'individuazione mediante il **D.P.C.M. n. 179 del 2020** <u>A.G. 178</u> per cui vedi *infra*) tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;
- alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri

speciali **restano validi anche successivamente a termine** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

In base ai dati riportati nella Relazione annuale 2021 sulla politica dell'informazione per la sicurezza nel 2021 è stato confermato un trend crescita delle notifiche pervenute alla Presidenza del Consiglio: al 31 dicembre 2021 ne risultano 496 (di cui 458 istruttorie già concluse), a fronte delle 341 del 2020 con un incremento pari al 45 per cento rispetto all'anno precedente. Sulle 458 istruttorie già concluse in 2 casi è stato esercitato il potere di veto e in 22 casi sono stati esercitati i poteri speciali con prescrizioni e condizioni. In 4 casi il mancato esercizio è stato accompagnato da raccomandazioni. Nella maggior parte dei casi (263, pari al 57 per cento del totale) l'operazione notificata è stata esclusa dall'ambito di applicabilità della disciplina. Per quanto riguarda i settori interessati, quello che ha fatto registrare il maggior numero di notifiche è il settore sanitario (120), seguito dal settore della difesa e sicurezza nazionale (63), dal settore creditizio e assicurativo (42) e dall'energia (41). Le notifiche relative alla tecnologia 5G sono state 20.

L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale.

L'articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012 fissa il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

I poteri speciali, con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, consentono al Governo di:

- **esercitare il veto** all'adozione di specifiche delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione;
- imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni. Le condizioni fanno riferimento alla sicurezza di approvvigionamenti e informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle esportazioni;
- opporsi all'acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 21 del 2012).

L'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è tenuta a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una **informativa completa** sulla delibera, sull'atto da adottare o sull'operazione da compiere, in modo da consentire il tempestivo esercizio dei poteri del Governo.

Le norme disciplinano le modalità di esercizio dei poteri dello Stato e il relativo procedimento, nonché ipotesi specifiche. La disciplina legislativa è sostanzialmente allineata a quella prevista per il settore dell'energia dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 (vedi *infra*).

Si prevede che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1 siano aggiornati almeno ogni tre anni. Per la violazione degli obblighi connessi ai poteri speciali è generalmente prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei predetti settori. Con il D.P.R. 6 giugno 2014, n. 108 è stato adottato il Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 21 del 2012 specificando l'ambito di applicazione del potere di veto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. In particolare, viene precisata la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli (già citati nel testo vigente) aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie relative al limite massimo del possesso azionario, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. Con riferimento ai diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali, viene inoltre specificato che rientrano negli atti e operazioni soggetti a potere di veto anche quelli relativi all'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Tali modifiche allineano le previsioni applicabili al sistema di difesa e sicurezza nazionale con quelle relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 21 del 2012, che disciplina l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'informativa completa sulla delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Con la novella in argomento viene esentata dall'obbligo di notifica l'operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all'esercizio dei poteri connessi all'acquisto di partecipazioni in un'impresa che svolge attività

di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (opposizione all'acquisto o imposizione di specifiche condizioni).

Il comma 1, lettera c) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 21 del 2012, il quale disciplina l'obbligo di notifica che assiste l'esercizio dei poteri di opposizione o imposizione di condizioni, applicabile a chiunque acquisisca partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. In particolare, viene previsto (numero 1) che la notifica dell'acquisizione venga resa dall'acquirente ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, confermando i termini (entro dieci giorni) e la contestuale trasmissione delle informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, al fine di valutare la (eventuale) minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni. Il comma 1, lettera c), numero 2) dell'articolo 24 aggiunge al comma 5 un nuovo periodo dopo il primo, che disciplina i casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento. In tali casi, viene previsto che la società notificante trasmetta, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. A tale fine, viene inoltre inserito (numero 3) un ulteriore periodo, dopo il quarto, con il quale viene stabilito che entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita possa presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che (numero 4), qualora lo ritenga necessario può richiedere informazioni alle parti del procedimento (e non più al solo acquirente come previsto dal testo previgente). Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni, viene specificato che l'inosservanza delle stesse da parte della società le partecipazioni sono oggetto dell'acquisto (oltre che dell'acquirente citato dal testo previgente) la rende soggetta, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio valore dell'operazione (effettuata con violazione inadempimento delle condizioni imposte) e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Le modifiche approvate al Senato introducono al **comma 1 dell'articolo 24 la lettera** *c-bis)* per effetto della quale si dispone che **la costituzione di imprese** il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di

rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di **rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale venga notificata** alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al medesimo articolo.

L'articolo 25 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di energia, trasporti, comunicazioni e ulteriori attivi strategici.

L'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Con riferimento a tali attività strategiche, la normativa consente al Governo di esercitare:

- il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);
- Il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità del controllo o della disponibilità degli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, a favore di un soggetto esterno all'Unione europea e, per effetto del decreto in esame, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia; il cambiamento della loro destinazione, nonché a qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di specifiche clausole statutarie, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 2-bis);

L'esercizio di tali poteri è assistito dall'obbligo per la società di fornire al Governo una **informativa completa** sulla delibera, atto o operazione. Il potere di veto **può essere espresso imponendo specifiche prescrizioni o condizioni** ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma (articolo 2, comma 4);

l'imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L'esercizio del potere è

assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto (articolo 2, comma 5) e, per effetto delle modifiche in esame, anche le acquisizioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Per effetto del decreto in esame vengono inclusi in tale ambito gli acquisiti di partecipazioni di controllo limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche qualora effettuati da un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia;

■ l'opposizione all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6, secondo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto (articolo 2, comma 5).

Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 prevede dunque che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli (individuati sempre con decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1) nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

L'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli appena citati, è riferita ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, che ha disciplinato, tra l'altro, il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.

Il Regolamento ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa. Viene fatta salva la competenza esclusiva degli Stati per la sicurezza nazionale e il loro diritto di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza (articolo 1).

Viene creato un meccanismo di cooperazione attraverso il quale gli Stati membri e la Commissione dialogano per scambiarsi informazioni e affrontare questioni relative ad alcuni settori (articoli 6 e 7).

In particolare, gli Stati Membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati Membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso, con specifici obblighi informativi. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa

incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può infatti chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.

È possibile che gli Stati, a specifiche condizioni, formulino reciproche osservazioni. La Commissione può formulare pareri su investimenti diretti esteri ritenuti pregiudizievoli per progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Inoltre, la Commissione europea può emettere un parere destinato allo Stato che effettua il controllo se ritiene che un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro, anche su richiesta di uno Stato membro.

In base alla norma europea (articolo 4), nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

- a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
- b) **tecnologie critiche** e **prodotti a duplice uso**, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
- e) libertà e pluralismo dei media.

I "prodotti a duplice uso" vengono definiti dall'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 è stato attuato mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020. L'articolo 1 di tale atto richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, ovvero l'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati in precedenti provvedimenti, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo l, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni ai quali non si applica la disciplina. L'articolo 2 identifica le definizioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica", che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto

inquadramento dell'ambito di applicazione della disciplina. L'articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati per il medesimo settore nel regolamento adottato con il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 ai sensi dell'articolo 2 comma l del decreto legge n. 21 del 2012. L'articolo 4 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'acqua. L'articolo 5 del D.P.C.M. n. 179 del 2020 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore della salute. L'articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL). L'articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel **settore finanziario**. L'articolo 9 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie. L'articolo 10 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari. L'articolo 11 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. L'articolo 12 dello schema specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i "prodotti a duplice uso". L'articolo 13 dello schema individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 14 dello schema reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame.

I commi da 4 a 8-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplinano gli obblighi di notifica e il procedimento di esercizio dei poteri. Il procedimento si avvia con la notifica (completa) della delibera, atto, operazione, o acquisto di partecipazione rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri. Nel caso in cui venga violato l'obbligo di notifica, il procedimento può essere intrapreso d'ufficio e il suo avvio coincide con la conclusione del procedimento di accertamento della violazione. L'esercizio dei poteri avviene mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti. La relativa comunicazione è effettuata entro quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento. Alla presidenza è consentito chiedere ulteriori informazioni all'acquirente o alla società, che le rendono entro dieci giorni, e a soggetti terzi, il cui riscontro deve essere effettuato entro venti giorni. In ogni caso, le richieste successive alla prima non hanno effetto sospensivo. La notifica è soggetta ad una valutazione di completezza e, pertanto, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino al termine per l'esercizio dei poteri i diritti

amministrativi e patrimoniali connessi alle azioni o quote della società sono sospesi. Gli atti adottati in violazione di tale sospensione o delle condizioni imposte sono nulli e la condotta dell'acquirente è soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.

Il **comma 5-bis all'articolo 2** reca la definizione di **soggetto esterno all'Unione europea** di cui si propone la sostituzione per effetto delle modifiche effettuate in Senato (vedi *infra*).

I poteri speciali sono **esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori** (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:

- l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;
- l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti;
- per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto posto dal Governo sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica e il veto ovvero le prescrizioni o imposizioni imposte dal Governo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Per quanto riguarda il potere di opposizione o imposizione di condizioni all'acquisto di partecipazioni, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali risulti determinante l'esercizio di diritti sospesi, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non

adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del **potere di opposizione** l'acquirente **non può esercitare i diritti amministrativi** connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e **dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno**. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le **deliberazioni** assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote **sono nulle**.

Il comma 1, lettera θa) dell'articolo 25, introdotto al Senato, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 21 del 2012, specificando che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica. La medesima modifica viene stabilita dalla lettera θa -bis) che modifica il comma 1-ter dell'articolo 2 riferito agli ulteriori attivi strategici da identificare con norma secondaria.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 25 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 21 del 2012, replicando l'esenzione dall'obbligo di notifica già previsto dall'articolo 24 per i settori della difesa e sicurezza nazionale, per l'operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all'esercizio dei poteri connessi all'acquisto di partecipazioni in un'impresa che detenga attività di rilevanza strategica per i settori indicati nell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 (opposizione all'acquisto o imposizione di specifiche condizioni).

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 25 modifica l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 21 del 2012, include nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Anche con riferimento all'esercizio di tale potere viene prevista l'esenzione dall'obbligo di notifica per l'operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all'esercizio dei poteri connessi all'acquisto di partecipazioni.

Il comma 1, lettera c) dell'articolo 25 modifica l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012, prevedendo, in primo luogo (numero 1), la notifica congiunta, ove possibile, da parte dell'acquirente e della società che detiene attivi strategici le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto. Il numero 2) inserisce nel comma 5 l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da l'insediamento stabile dell'acquirente determinare dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF).

Il concetto di "controllo" societario è collegato dal codice civile a tre ipotesi fondamentali: la disponibilità (da parte di una società controllante) della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (della controllata); la disponibilità (da parte di una società controllante) di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (della controllata); l'esercizio (da parte di una società controllante) di una influenza dominante (sulla controllata) in virtù di particolari vincoli contrattuali. Tali disposizioni sono integrate dall'articolo 93 del TUF, che include fra le imprese controllate quelle italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; nonché le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Al fine di determinare l'influenza dominante si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone mentre non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Tali norme stabilizzano, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, quelle previste dal regime temporaneo adottato con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 25 in esame, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo.

Il comma 1, lettera c), numero 3) dell'articolo 25 integra anch'esso l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012, prevedendo che nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione, la società notificante è tenuta a trasmettere, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.

Tali modifiche allineano la disciplina dettata dall'articolo 2 a quanto già previsto, per effetto delle modifiche in esame, per i settori della difesa e sicurezza nazionale. Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, che stabilizza, il regime temporaneo adottato con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Poiché, a differenza di quanto disposto dal numero 2), tali norme sono pienamente sovrapponibili a quelle introdotte con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, la relativa disciplina emergenziale e temporanea viene abrogata per effetto dell'articolo 25, comma 3.

Il decreto legge n. 23 del 2020, come anticipato, è intervenuto modificando sia la disciplina strutturale, sia la disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e dal decreto n. 228 del 2021 al 31 dicembre 2022. Con riferimento a quest'ultima circostanza, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato esteso temporaneamente, ovvero fino al 31 dicembre 2022, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452. In particolare, è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea. Con una ulteriore modifica è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Il comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 25, introdotto al Senato, sostituisce il comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, disponendo che per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

- a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che **non abbia la residenza**, la dimora abituale, ovvero il **centro di attività principale in uno Stato membro** dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
- c) qualsiasi persona giuridica che **non abbia la sede legale o dell'amministrazione** ovvero il centro di attività principale in uno **Stato membro** dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
- d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
- e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto legge n. 21 del 2012.

In particolare, la nuova definizione integra la precedente includendo fra i soggetti esterni all'Ue le persone fisiche che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, pur essendo residenti in uno di essi, e le persone giuridiche che da tali persone fisiche sono direttamente o indirettamente controllate, pur avendo stabilito la propria attività in Europa.

Il comma 1, lettera d) dell'articolo 25 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 21 del 2012, per includere esplicitamente la società le cui partecipazioni sono soggette all'acquisto nel procedimento per l'esercizio del potere di imporre condizioni a tale acquisto, in ragione della possibilità che la notifica non sia effettuata congiuntamente alla società acquirente. Viene pertanto che la società le cui partecipazioni sono soggette all'acquisto: possa presentare entro 15 giorni dalla notifica memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (numero 1); possa essere soggetta alle richieste di informazioni da parte della presidenza (numero 2); possa essere chiamata ad assumere impegni diretti a garantire gli interessi essenziali dello Stato (numero 1); venga assoggettata alla sospensiva dei diritti di voto (numero 3) e al regime sanzionatorio (numero 4) connesso all'inadempimento degli impegni posti a suo carico.

Le modifiche approvate al Senato introducono al comma 1 dell'articolo 25 la lettera *d-bis*) per effetto della quale si dispone che la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli ulteriori attivi strategici individuati ai sensi del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora uno o più soci, qualificabili come soggetti esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.

L'articolo 26 inserisce nel decreto legge n. 21 del 2021 il nuovo articolo 2-quater recante misure per la revisione dei procedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, possono essere individuate **misure di semplificazione** delle **modalità di notifica**, dei **termini** e delle **procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali del Governo**. In particolare, le disposizioni fatto riferimento alla **possibilità che i procedimenti vengano definiti senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri**, in caso di **mancato esercizio** dei poteri speciali là dove la decisione sia presa **all'unanimità** dal gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.

Il comma 2 delega al medesimo decreto l'individuazione delle modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame delle operazioni da parte del gruppo di coordinamento o del Consiglio dei ministri, anteriormente alla formale notifica, affinché venga fornita una

valutazione preliminare sull'applicabilità della disciplina dei poteri speciali e sulla "autorizzabilità" dell'operazione.

L'articolo 2-bis del decreto legge n. 21 del 2012 impone alle autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri speciali. Si tratta di: Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 6 agosto 2014. A tale Gruppo le altre autorità non possano opporre il segreto d'ufficio, esclusivamente per le finalità di agevolare l'esercizio dei poteri speciali. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato ed è composto dai **responsabili di specifici uffici dei ministeri** o da altri designati dai rispettivi ministri interessati. L'articolo 2-ter nel decreto legge n. 21 del 2012 coordina l'esercizio dei poteri speciali con i procedimenti disciplinati dalle norme europee (Regolamento 2019/452/UE) sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, disciplinando il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea. Ove uno Stato membro o la Commissione notifichi l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto, oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali in materia di sicurezza e difesa, nonché di asset strategici, sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso.

Le modifiche approvate al Senato introducono il **comma 2-bis del nuovo** articolo 2-quater che delega a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, **l'individuazione di meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara** e le **misure di semplificazione** delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione dei poteri speciali nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.

L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali.

Il comma 1 prevede l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Il nucleo è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di potenziare l'attività di coordinamento della stessa per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. I criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti, nel limite massimo di 50.000 euro per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 stabilisce inoltre che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengano definite le misure organizzative a supporto del nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione del nucleo, indicando il limite di spesa di 570.000 euro per l'anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Il **comma 2** modifica l'articolo 2-bis del decreto legge n. 21 del 2012 che reca norme sulla collaborazione con autorità amministrative di settore. La lettera a) include nel comma 2 dell'articolo 2-bis il riferimento al gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di quinta generazione individuato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012, come modificato dal successivo articolo 28 del decreto in esame (vedi infra). La lettera b) prevede l'inserimento del nuovo comma 2-bis per effetto del quale nell'esercizio delle funzioni connesse alla disciplina dei poteri speciali, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle relative attività, fermi restando i propri compiti di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previste per il proprio Nucleo speciale di polizia valutaria dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007 in relazione alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La lettera c) prevede che, al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione dei poteri speciali,

la Presidenza del Consiglio possa stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa, oltre che con istituti o enti di ricerca, anche con altre amministrazioni.

L'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud.

Le disposizioni specifiche in tema di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G sono state adottate con l'articolo 1 del decreto legge n. 22 del 2019 che ha introdotto l'articolo 1-bis nel decreto legge n. 21 del 2012, successivamente rivisto, in particolare per effetto del decreto legge n. 105 del 2019.

Tale articolo viene **interamente sostituito dall'articolo 28**, **comma 1**, del decreto in esame, che ne riprende la struttura ampliandone e specificandone il disposto.

Il nuovo **comma 1** dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tali atti sono adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento alla programmazione annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. In particolare, fermi gli obblighi previsti dal decreto legge n. 105 del 2019, che ha disposto norme urgenti sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e sulla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, viene previsto l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un piano annuale da parte delle imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla

manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e delle ulteriori attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica (di seguito "attività rilevanti"), ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

Prima di procedere all'acquisizione di tali elementi, le imprese sono dunque tenute a notificare un **piano** nel quale sono **contenuti**:

- il **settore** interessato dalla notifica;
- dettagliati dati identificativi del soggetto notificante;
- il programma di acquisti;
- dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori;
- descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti:
- un'informativa completa sui **contratti in corso** e sulle **prospettive di sviluppo della rete 5G**, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi rilevanti;
- ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche;
- un'informativa completa relativa alle eventuali **comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 105 del 2019** (vedi *infra*), ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte.

Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del piano stesso, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.

Il decreto legge n. 105 del 2019 ha istituito il **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**: l'insieme delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali,

ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il D.P.C.M. 15 giugno 2021 ha individuato le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 105 del 2019, determinando procedure, modalità e termini, secondo cui i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati su reti, sistemi informativi e servizi informatici del perimetro di sicurezza, ne diano comunicazione (comprensiva della valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura) al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza.

Con le modifiche introdotte in Senato è stato integrato il contenuto del piano specificando che nello stesso deve essere inclusa l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.

Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. In particolare, viene previsto che il piano venga trasmesso su base annuale, in via preventiva rispetto alla sua attuazione, e che possa essere aggiornato su base quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla (completezza della) notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri:

- il piano annuale è approvato sena prescrizioni o condizioni; o
- il piano annuale è approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni; o
- è negata l'approvazione del piano con l'esercizio del potere di veto.

Nel caso in cui risulti necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Il termine di trenta giorni può essere altresì sospeso ove si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese

entro il termine di **venti giorni**. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.

Le disposizioni prevedono, salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, che rimanga ferma l'efficacia dei D.P.C.M. già adottati alla data di entrata in vigore delle norme in esame

Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi, prevedendo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, che essi siano esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni (senza dunque ricorrere al veto) ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Viene inoltre precisato che sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Viene inoltre specificato che il piano trasmesso può essere, in tutto o in parte, approvato per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approvato esercitando il potere di veto, se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi.

Il comma 5 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina. In particolare, nei casi di violazione degli obblighi di notifica, viene previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. Nel caso in cui il soggetto notificante inizi l'esecuzione di contratti o accordi compresi nel piano notificato prima che sia decorso il termine per l'approvazione dello stesso, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica o le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può

altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista per l'inosservanza degli obblighi di notifica per ogni mese di ritardo nell'adempimento. La medesima sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di ripristino della situazione anteriore all'esecuzione del contratto prima dell'approvazione del piano.

Il **comma 6** individua la **composizione del Gruppo di coordinamento** per l'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i sistemi *cloud* e altri attivi rilevanti.

Tale Gruppo è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti, nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.

Il comma 7 prevede l'istituzione del comitato responsabile delle attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni.

Il comitato è **composto** da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa.

Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio, vengono inoltre stabiliti gli obblighi a carico dell'impresa che ha effettuato la

notifica del piano approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni.

In particolare, viene previsto che il soggetto interessato comunichi, con la periodicità indicata nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato. Il soggetto interessato è altresì tenuto a trasmettere una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. Il comitato di monitoraggio può disporre ispezioni e verifiche tecniche relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali.

Nel caso in cui l'attività di monitoraggio porti a rilevare l'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo, il comitato ne dà notizia al Gruppo di coordinamento, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti.

Il **comma 8** chiarisce che ai componenti del Gruppo di coordinamento e a quelli del comitato di monitoraggio **non spettano compensi**, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 9** consente l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, di **misure di semplificazione delle modalità di notifica**, dei **termini** e delle **procedure** relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e *cloud*.

L'articolo 28, comma 2, stabilisce un regime transitorio per cui, in sede di prima applicazione, il piano include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi della normativa previgente, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame sono dichiarati estinti dal Gruppo di

coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale

Il **comma 3**, infine, reca una **norma di coordinamento** che abroga il comma 10, dell'articolo 16 del decreto legge n. 82 del 2021, che disciplinava le modalità di comunicazione dei contratti o degli accordi concernenti l'acquisizione di beni, reti o servizi funzionali al 5G, a questo scopo novellando il comma 3-bis dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, con intervento ora ricondotto alla disciplina appena esaminata.

Articolo 29 (Disposizioni relative alla sicurezza cibernetica)

L'articolo 29 reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Si demanda l'individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici ad un circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza, anche tenendo conto, secondo una modificata approvata dal Senato, delle indicazioni del Nucleo per la cybersicurezza, presso la medesima Agenzia.

Sono quindi dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica.

Durante l'esame presso il Senato è stata introdotta una disposizione concernente l'aggiornamento delle offerte con l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle esigenze di diversificazione in oggetto. Propone altresì una novella a norme vigenti in materia di proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale.

Inoltre, l'articolo novella la disciplina inerente alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica.

Reca, infine, una diposizione concernente la durata dei contratti a **tempo** determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il **comma 1** stabilisce che le pubbliche amministrazioni¹¹⁰ provvedano alla **diversificazione dei prodotti informatici in uso**, al fine di prevenire pregiudizi alla **sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi**

Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (t.u. del pubblico impiego), ossia: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

informatici. Si tratta, come accennato, dei rischi legati all'eventualità che le aziende produttrici di tali prodotti informatici, legate alla Federazione Russa, non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti atti a prevenire i rischi medesimi, a seguito della crisi in Ucraina anche al fine, come specificato nel corso dell'esame presso il Senato, di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Il **comma 3** demanda ad una **circolare** dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (v. *infra*) l'individuazione delle **categorie di prodotti** destinate alla sicurezza dei dispositivi (antivirus, antimalware, EDR¹¹¹) ovvero alla protezione delle reti (*firewall*).

Durante l'esame presso il Senato è stata introdotta una modifica al **comma 3**, al fine di specificare che la circolare tenga conto degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza (disciplinato dall'articolo 8, comma 1, del <u>decreto-legge n. 82 del 2021</u>, convertito, dalla legge n. 109 del 2021). A tal fine il citato Nucleo è convocato in composizione ristretta (possibilità prevista dal comma 4 del medesimo articolo 8 del citato decreto-legge n. 82).

Nella circolare sono indicate, altresì, le principali raccomandazioni procedurali (ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione) nonché le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, previsti dal **comma 1**.

In attuazione delle disposizioni in esame, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha emanato la circolare <u>21 aprile 2022, n. 4336,</u> relativa alla "Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica".

Il **Nucleo per la cybersicurezza** è costituito in via permanente presso l'Agenzia. Il Nucleo è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice direttore generale. La relativa composizione è così definita:

- il Consigliere militare del Presidente del Consiglio;
- un rappresentante del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS);
- un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007;
- un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007;
- un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC (istituito dall'art. 4 v. supra);
- un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- limitatamente alla trattazione di informazioni classificate, un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza (istituito presso il DIS, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 124 del 2007).

¹¹¹ Endpoint Detection and Response, sistemi che individuano le minacce monitorando i dispositivi che possono connettersi ad una rete (endpoint).

I componenti del Nucleo possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni, in relazione alle materie oggetto di trattazione.

In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della cibersicurezza.

A fronte di questa composizione 'allargata', è prevista una possibile composizione 'ristretta', con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi (sulla quale interviene l'articolo 10 del decreto-legge, dettando altresì disposizione circa la composizione - in quel caso, integrata con altri esponenti - del Nucleo in situazioni di crisi di natura cibernetica).

Per le nozioni di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, v. box, infra.

Il **comma 2** stabilisce che le stazioni appaltanti provvedano all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio, tra quelli individuati dal **comma 3**, mediante gli **strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza**. Qualora tali prodotti o servizi non siano disponibili attraverso tali strumenti, si procede mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando**, come disciplinata dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), anche in deroga a quanto previsto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.

Durante l'esame presso il Senato è stato introdotto un nuovo comma 2-bis. Tale comma stabilisce che le convenzioni o accordi quadro per le forniture dei servizi e dei prodotti previsti dalle disposizioni in esame, possano consentire, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica (previsti dalle medesime convenzioni o accordi quadro) **l'aggiornamento delle offerte con l'inserimento di ulteriori prodotti idonei**. Tali integrazioni sono effettuate previa valutazione della sostenibilità dei prodotti e alla idoneità dei medesimi a contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

Il medesimo **comma 2-***bis* reca, altresì, una novella all'art. 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito dalla legge n. 120 del 2020).

Tale art. 31-bis proroga gli accordi quadro e le convenzioni, previste all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc*) e *dddd*), del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel **settore merceologico** "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", in corso ed esauriti alla data del 1° marzo 2022¹¹², fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, con i

¹¹² È la data di entrata in vigore dell'art. 31-bis in commento, introdotto dall'art. 1-quinquies del decreto-legge n. 228 del 2021 ("proroga termini", convertito dalla legge n. 15 del 2022).

medesimi soggetti aggiudicatari, e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale.

La novella in esame stabilisce che tale disposizione si applichi ai soli accordi quadro e alle sole convenzioni che siano in corso al 1° marzo 2022, espungendo il riferimento alle convenzioni e agli accordi che a quella data risultino esauriti.

La proroga delle convezioni e degli accordi quadro in oggetto è stata disposta, dal citato decreto-legge n. 228 del 2021, in conseguenza dell'imponente adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'indizione di nuove procedure di gara, e al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In merito alle iniziative di Consip S.p.A, in qualità di centrale di committenza nazionale, che mette a disposizione della PA gli strumenti di *procurement* idonei alla realizzazione dei progetti di trasformazione digitale "Gare Strategiche" e "Gare SPC – Sistema Pubblico di connettività per la digitalizzazione della PA", si rinvia al seguente link.

Le lettere cccc) e dddd) del comma 1 dell'art. 3 del Codice dei contratti pubblici disciplinano, rispettivamente, gli strumenti di acquisto, cioè gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, e gli strumenti di negoziazione, cioè gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo.

Nel primo caso rientrano le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo, e il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

Nel secondo caso rientrano gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo, il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza, il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale e i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

Il **comma 4** prevede che gli effetti derivanti dagli acquisti dell'ulteriore prodotto informatico secondo le procedure di cui al presente articolo, non costituiscono presupposto per **azioni di responsabilità per danno erariale** innanzi alla Corte dei conti (come disciplinata dall'art. 1 della <u>legge n. 20 del 1994</u>, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"). Il medesimo **comma 4** specifica, inoltre, che le

amministrazioni procedano ad attuare le presenti disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne le procedure per l'acquisto dei prodotti e servizi informatici in oggetto, la norma in esame stabilisce, come accennato, che si proceda mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. L'art. 37 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) reca disposizioni inerenti alle aggregazioni e centralizzazione delle committenze. Vi si prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie sopra indicate, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del codice medesimo. Le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del medesimo codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni del codice. Specifiche disposizioni regolano la responsabilità in solido delle stazioni appaltanti, che provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento.

Si rammenta, inoltre, che una specifica disciplina prevede l'acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (ICT), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. L'art. 1, comma 512, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) stabilisce che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai propri approvvigionamenti ICT esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori

La norma in esame, come detto, stabilisce che, qualora non sia possibile procedere mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, si possa ricorrere a forme di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale procedimento è ammesso in alcune fattispecie, tra cui i casi di estrema urgenza (derivante da eventi imprevedibili da parte dell'amministrazione aggiudicatrice) per i quali i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere rispettati (articoli 36 e 63 del codice dei contratti pubblici). L'articolo 29 in esame stabilisce, inoltre, che per gli acquisti di prodotti e servizi informatici in oggetto si possa derogare a quanto previsto dal comma 6, secondo periodo, del citato art. 63 del codice dei contratti pubblici. Tale disposizione prevede che "l'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che

ha offerto le condizioni più vantaggiose (...) previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione".

La disciplina dell'azione di responsabilità, quale disciplinata dall'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, richiamata dall'articolo 29 in esame, prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica sia, oltre che personale, limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo (per esso, la prova richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, come previsto l'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020) o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Il comma 5 dell'articolo 29 modifica l'articolo 5, comma 1, del decretolegge n. 105 del 2021 (convertito dalla legge n. 133 del 2019). Tale comma
prevede che il Presidente del Consiglio - su deliberazione del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - possa disporre
la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti
impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi
interessati. Con le novelle in esame si specifica che tale determinazione è
assunta in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico. Si prevede, inoltre, che nella
determinazione si faccia esplicita menzione delle norme derogate e che
tali deroghe siano motivate in maniera specifica. Infine, si stabilisce che le
determinazioni in oggetto non siano soggette al controllo preventivo di
legittimità.

Si ricorda inoltre, per completezza di informazione, che il comma 1-bis del medesimo articolo 5 qui novellato prevede che, entro 30 giorni, il Presidente del Consiglio è tenuto a informare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte.

Il controllo preventivo di legittimità si esercita sul novero di atti non aventi forza di legge, enumerati dall'articolo 3, comma 1, della già richiamata legge n. 20 del 1994. Il provvedimento sottoposto al controllo preventivo acquista efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo, entro i termini stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 3.

Il **comma 6** modifica l'articolo 12 del <u>decreto-legge n. 82 del 2021</u> (convertito dalla legge n. 109 del 2021). Tale novella, introducendo un nuovo comma 8-*bis* all'articolo 12 citato, stabilisce che i contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato, stipulati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, possano prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni.

La disposizione fa riferimento alle facoltà assunzionali riconosciute alla citata Agenzia dal medesimo articolo 12, comma 2, lettera b). Vi si prevede la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di **soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata**, individuati attraverso "adeguate modalità selettive".

Di tali assunzioni e degli eventuali rinnovi viene informato il COPASIR nell'ambito della relazione annuale sulle attività svolte dall'Agenzia, negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, relativamente ai profili di competenza del Comitato medesimo. Tale relazione è trasmessa al COPASIR dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021.

L'articolo 12 del citato decreto-legge n. 82 del 2021 demanda ad apposito regolamento la disciplina concernente il personale dell'Agenzia. Tale regolamento è stato emanato con il d.P.C.m. 9 dicembre 2021, n. 224. L'art. 91 del regolamento stabilisce che le assunzioni a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni del regolamento stesso espressamente richiamate nei singoli contratti, possono avvenire nella percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva. Con provvedimento adottato dal direttore generale dell'Agenzia, sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con contratti di diritto privato, classificati in categorie equiparate a quelle definite dal regolamento medesimo.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stata istituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 82 del 2021 (come convertito dalla legge n. 109 del 2021). L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza. Ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Predispone la strategia nazionale di cibersicurezza.

Per approfondimenti, cfr. la pagina <u>Sicurezza cibernetica</u> del portale della documentazione sul sito della Camera dei deputati.

• Le nozioni di rete, sistema informativo e servizio informatico

Il decreto legislativo n. 65 del 2018 ("Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione") reca, all'articolo 3, le definizioni di **rete, sistema informativo.**

Per "rete, sistema informativo" devono intendersi:

- i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato
- qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;
- i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2).

La sicurezza della rete e dei sistemi informativi e definita come "la capacità di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi".

Il <u>d.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54</u> (regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019) reca, all'articolo 1, la definizione di **servizio informatico.** Per "servizio informatico" deve intendersi un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di *cloud computing*, ossia un servizio digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili.

Articolo 29-bis (Cessione di attrezzature militari alle autorità governative dell'Ucraina)

L'articolo 29-bis novella l'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022 (Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina) al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina e le modalità di realizzazione della stessa, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022 (nel quale è stato trasposto il contenuto del decreto legge n. 16 del 2022) ha autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, **previo atto di indirizzo** delle Camere, **la cessione di mezzi**, materiali ed equipaggiamenti **militari** in favore delle autorità governative dell'**Ucraina**, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (per un approfondimento si rinvia al seguente dossier).

Lo scorso 1° marzo la Camera, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina rese dal Presidente del Consiglio, ha approvato con distinte votazioni la risoluzione Davide Crippa, Molinari, Serracchiani, Barelli, Lollobrigida, Boschi, Marin, Fornaro, Schullian, Tasso, Lapia, Lupi, Magi e Muroni n. 6-00207, e la risoluzione Fratoianni ed altri n. . 6-00210, limitatamente al dispositivo ad eccezione del 4° e 6° capoverso, che ha respinto con distinta votazione (Qui il resoconto). Nella medesima giornata del 1° marzo il Senato ha approvato la **proposta di risoluzione unitaria** n. 1 (Qui il resoconto).

I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente (cfr. articolo 1 del D.M. 3 marzo 2022 *infra*).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022 **l'elenco** dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto della cessione **e le modalità** di realizzazione della stessa, anche ai fini del "discarico" contabile **sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa**, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

• I decreti ministeriali concernenti l'invio di attrezzature militari alle autorità governative dell'Ucraina

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso **3 marzo** è stato pubblicato il DM 2 marzo 2022, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16".

Ai sensi dell'articolo 1 i mezzi, i materiali e l'equipaggiamento sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente. Il medesimo articolo 1 definisce come "elaborato" dallo Stato maggiore della difesa" il documento che individua i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti militari oggetto della cessione in esame. Ai sensi dell'articolo 3 lo Stato maggiore della difesa è autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti.

In relazione ai contenuti di tale decreto, nel corso della <u>seduta delle</u> <u>Commissioni affari esteri e difesa della Camera del 9 marzo 2022</u> il Governo ha fatto presente che il Ministro della Difesa **ha fornito al Copasir** "informazioni esaustive sulla tipologia, la quantità e i costi dei materiali ceduti".

Successivamente è stato adottato il <u>D.M 22 aprile 2022</u>, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28".

Analogamente al primo decreto anche in quello adottato lo scorso 22 aprile l'allegato contenente il dettaglio della fornitura è stato omesso nella pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* "in quanto documento classificato".

Al riguardo, lo scorso 28 aprile ha avuto luogo l'audizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Secondo quanto riferito alla stampa dal Presidente del Comitato, nel corso dell'audizione del Ministro Guerini si sono "condivisi i contenuti del secondo Decreto interministeriale che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina, sui quali il Comitato ha convenuto con il Governo nella apposizione del vincolo di segretezza, e gli esiti della riunione svoltasi nella base americana di Ramstein in Germania lo scorso 26 aprile con la partecipazione dei Paesi alleati nel sostegno al governo di Kiev".

Il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022 ha previsto, infine, che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con **cadenza almeno trimestrale**, riferiscano alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, anche alla luce di quanto disposto dai richiamati commi 1 e 2.

A tal riguardo, nel corso della <u>seduta delle Commissioni Difesa della Camera e</u> <u>del Senato dello scorso 5 maggio</u> il Ministro della Difesa ha da ultimo riferito sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina.

In relazione alla disposizione in esame (articolo 29-bis del DL 21 del 2022), al fine di evitare possibili dubbi interpretativi sulla natura delle "somme in entrata" da riassegnare integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, sarebbe utile chiarire se trattasi delle somme rimborsabili all'Italia tramite i fondi dell'European Peace Facility.

• Fornitura di attrezzature militari all'Ucraina a titolo dello Strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF)

Il Consiglio dell'UE del 28 febbraio 2022 ha adottato la <u>decisione (PESC)</u> 2022/338 relativa alla fornitura all'Ucraina di attrezzatura militare per un valore di 450 milioni di euro per armi e la <u>decisione (PESC) 2022/339</u>9 per lo stanziamento di 50 milioni di euro per dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine, a titolo dello Strumento europeo per la Pace (*European Peace Facility* – EPF).

L'EPF - istituito dal Consiglio dell'UE, il 22 marzo 2021, con la <u>decisione</u> (PESC) 2021/509 - è uno strumento finanziario volto a finanziare le azioni esterne dell'UE con implicazioni nel settore militare o della difesa nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

L'EPF è un fondo fuori bilancio dell'UE del valore di 5.692 milioni di euro per il periodo 2021-2027, finanziato mediante contributi degli Stati membri dell'UE determinati secondo il criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo e conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (l'Italia contribuisce per circa il 12,8%).

Vi partecipano tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca. L'Italia contribuisce per circa il 12,8%).

Lo Strumento è costituito da due pilastri principali: •

- **il primo** serve a finanziare i costi comuni delle operazioni e missioni militari dell'Unione (in sostituzione del meccanismo "Athena");
- il secondo serve a finanziare le misure di assistenza per sostenere le capacità di soggetti terzi (organizzazioni internazionali o singoli Stati) nel settore militare e della difesa e nelle operazioni di peace keeping (in sostituzione dello Strumento africano per la pace, che era appunto limitato al solo continente africano).

Il primo pilastro è gestito dal Consiglio, mentre il secondo ha un segretariato presso la Commissione.

Per quanto riguarda il finanziamento delle missioni PSDC (primo pilastro), con l'EPF potrà essere ampliata considerevolmente la portata dei costi comuni finanziabili, fino ad arrivare anche al 35-45 % dei costi medi totali (contro il 5-10% del passato). L'obiettivo è di facilitare l'avvio delle missioni comuni e di

rafforzare i loro assetti. Lo Strumento consente anche all'Unione di integrare le attività delle sue missioni e operazioni con misure di assistenza, come la fornitura di materiali, infrastrutture o anche, per la prima volta, materiali di armamento (con alcune limitazioni).

Per un approfondimento sullo Strumento europeo per la pace si rinvia al seguente <u>dossier</u>.

Articolo 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

L'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (comma 1). Il comma 2, modificato dal Senato, prevede l'obbligo di notifica per i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale (il Senato ha sostituito in tali termini l'originario riferimento alle "imprese italiane o stabilite in Italia"), direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1. A carico di tali soggetti è infatti posto l'obbligo di notificare una informativa completa dell'operazione al MISE e al MAECI almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione stessa (nella previsione iniziale tale termine - così modificato dal Senato - era a pari a "dieci" giorni). Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.

Articolo 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

L'articolo 31, integrato nel corso dell'esame parlamentare, detta disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure - che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza - sono adottate nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi e prevedono, in primo luogo, l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone, sulla base di convenzioni con soggetti che dimostrino di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati, nonché di non essere destinatari di una misura di prevenzione (co. 1, lett. a). Si dispone inoltre la concessione, per un massimo di 60.000 persone, di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (co. 1, lett. b), nonché un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti (co. 1, lett. c). Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

• Le misure per l'accoglienza dei profughi dall'ucraina

In premessa è utile ricordare che con <u>deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022</u> (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Contestualmente, per i primi interventi di soccorso, sono stati stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, come previsto della medesima deliberazione.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018¹¹³, che reca il Codice della protezione civile.

Per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con **ordinanze**, **emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile**, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse stanziate.

Per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico, con il successivo decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3)¹¹⁴ sono state incrementate le risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina. Per le stesse finalità è stata autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali. È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.

Un'ulteriore disposizione di quel decreto ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Con la successiva <u>ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n.</u> 872 del 4 marzo 2022 sono state stabilite le prime modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.

Sulla base dell'art. 1 della ocdpc n. 872/2022 il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le Regioni e le Provincie autonome assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Quelle indicate dalla lettera c) sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Tali disposizioni sono state successivamente confluite nel decreto legge n. 14 del 2022 (articolo 5-quater) in sede di conversione con legge 5 aprile 2022, n. 28.

Al fine di assicurare il più efficace raccordo fra i diversi livelli operativi è stato istituito un Comitato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata ordinanza, composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

Per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei **minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina** il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stata nominata Commissario delegato provvedendo all'adozione il 25 marzo 2022 di un "<u>Piano minori stranieri non accompagnati</u>".

A completamento delle prime indicazioni operative, il 13 aprile è stato adottato il <u>Piano nazionale per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina</u>, che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.

Secondo i <u>dati del Ministero dell'interno</u>, le persone in fuga dal conflitto in Ucraina finora giunte in Italia sono 113.239, 107.722 delle quali alla frontiera e 5.517 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Sul totale, 58.964 sono donne, 15.527 uomini e 38.748 minori (aggiornamento al 12 maggio 2022).

In dettaglio, il **comma 1** autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio - nel rispetto del **principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi**, come specificato nel corso dell'esame parlamentare - a svolgere alcune specifiche attività nell'ambito delle misure assistenziali, previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, per le ipotesi di concessione della protezione temporanea per l'afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il citato decreto costituisce norma interna di recepimento della Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, che è stata attivata lo scorso 4 marzo 2022, a seguito della proposta della Commissione, con la Decisione 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea (per approfondimenti si rinvia, *infra*, al box dedicato).

Il citato **D.Lgs. n. 85 del 2003** che recepisce la direttiva relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati

ed alla cooperazione in àmbito comunitario, stabilisce che con d.P.C.M. vengono stabilite tutte le misure di protezione temporanea in caso di massiccio afflusso di sfollati accertato con decisione del Consiglio europeo (art. 3).

Nell'ambito del d.P.C.M. sono definite, tra le altre, le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali devono essere stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale (art. 4, co. 1, lett. g)). Ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, con d.P.C.M. andrebbero stabiliti, oltre alle misure assistenziali, tra gli altri: la data di decorrenza della protezione; le categorie di sfollati ammessi; la disponibilità ricettiva per l'accoglienza degli sfollati; le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale; le procedure per il rilascio agli sfollati del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro; le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta (infatti l'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale); gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio.

Su tale base, successivamente all'emanazione del decreto-legge in esame, è stato adottato il <u>d.P.C.M. 28 marzo 2022</u>, recante le misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, che fa seguito all'attivazione della procedura di protezione temporanea con decisione del Consiglio europeo (si v. *infra*, il box dedicato).

La disposizione di cui al **comma 1, lettera** *a)* prevede la definizione di modalità di **accoglienza diffusa** assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri (art. 42, TU immigrazione) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si tratta di forme di accoglienza diverse da quella già prevista nell'ambito dei centri governativi di prima accoglienza e dai centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per la quale sono state stanziate risorse dalle disposizioni del decreto-legge n. 16 del 2022.

I menzionati centri rappresentano il **sistema di c.d. prima accoglienza**, costituito da una pluralità di centri dislocati sull'intero territorio nazionale, ove i migranti, terminate le procedure di preidentificazione e foto-segnalamento, se hanno manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia, vengono trasferiti. Tali

centri hanno la funzione di consentire l'identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli hotspot), la verbalizzazione e l'avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità che comportino speciali misure di assistenza (art. 9).

Tali funzioni sono assicurate dai centri governativi istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 142/2015 e, in prima applicazione, dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA).

In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza (art. 11, D.Lgs. 142/2015). La natura di queste strutture, denominate CAS (centri di accoglienza straordinaria), è temporanea e l'individuazione viene effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura. Tuttavia, i dati relativi alle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza ha evidenziato come la maggior parte dei profughi sia stata ospitata in strutture provvisorie (c.d. CAS), poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.

La misura è prevista fino a **15.000 unità** e, in base alla norma, deve garantire una **sostanziale omogeneità di servizi e costi** con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei centri governativi ordinari e straordinari gestiti dalle Prefetture Uffici Territoriali del Governo.

In base alla **relazione tecnica**, all'attivazione dei servizi si provvederà mediante accordi quadro nazionali e convenzioni. Il costo unitario medio *pro die* dell'assistenza diffusa è stimato in euro 33/persona/giorno, che proiettato per il massimo di 15.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 142 milioni. Tale costo deve essere, infatti, sostanzialmente allineato al costo unitario *pro die* dell'assistenza assicurata nei predetti CAS.

Secondo quanto aggiunto nel corso dell'esame parlamentare, le suddette attività di accoglienza diffusa (di cui alla lettera a) sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalità dall'articolo in esame e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'ANCI con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, anche di:

- non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati;
- non essere destinatari di una misura di prevenzione.

In particolare, la disposizione richiede che le persone fisiche che stipulano le convenzioni, nonché gli amministratori dei soggetti stipulanti, non abbiano riportato una condanna penale definitiva (alla sentenza di condanna sono equiparati il patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p. e il decreto penale di condanna), né abbiano in corso un processo penale (il processo penale prende avvio con la richiesta di rinvio a giudizio) per uno dei seguenti reati non colposi:

- reati che comportano l'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto (elencati all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, c.d. Codice degli appalti);
- reati di immigrazione clandestina (di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998, c.d. TU immigrazione);
- reati di sfruttamento della prostituzione (di cui all'art. 3 della legge n. 75 del 1958, c.d. Legge Merlin);
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.): sono compresi i delitti di tratta di persone, di sfruttamento sessuale dei minori, di traffico di organi e di c.d. caporalato);
 - omicidio (art. 575 c.p.) e omicidio preterintenzionale (art. 584);
 - lesioni personali aggravate (art. 583);
 - mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
 - abbandono di minori o di incapaci (art. 591 c.p.);
 - sequestro di persona (art. 605 c.p.);
- delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies) e di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
 - tortura (art. 613-bis c.p.).

Ai medesimi soggetti, inoltre, non deve essere stata applicata con provvedimento definitivo dall'autorità giudiziaria una misura di prevenzione (misura che comporta, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, c.d. Codice Antimafia, l'impossibilità di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il **comma 1, lettera** b), prevede la concessione di forme di **sostentamento** delle persone provenienti dall'Ucraina (titolari della protezione temporanea) che abbiano già provveduto ad una **autonoma sistemazione**, per un massimo di 60.000 unità. Il contributo è previsto per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale e con termine non oltre il 31 dicembre 2022.

Al riguardo, secondo la **relazione tecnica**, stabilendo un valore medio commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario medio pro die stimato in euro 10/persona/giorno, proiettato per un massimo di 60.000 unità, per la durata massima di 90 giorni, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 54 milioni.

Il **comma 1, lettera** *c*), riconosce un **contributo** forfettario alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei "richiedenti e titolari della protezione temporanea", per un massimo di 100.000 unità. La misura del contributo deve esser definita d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022.

Sul punto la **relazione tecnica** chiarisce che la disposizione copre il costo dell'assistenza sanitaria in modo che ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il costo capitario medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua.

Le attività autorizzate possono svolgersi, come espressamente chiarito nel comma 1, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, ossia entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4.

Il citato **comma 4** stabilisce che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di **348 milioni** di euro per l'anno 2022, si provvede **a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali**, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

In base all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), agli interventi connessi ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Si ricorda che, in base alle risultanze dell'ultima legge di bilancio (legge n. 234/2021), lo stanziamento di competenza per il 2022 iscritto nel capitolo 7441 "Fondo per le emergenze nazionali" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze è pari a 385,1 milioni di euro. In virtù del rifinanziamento previsto dal comma in esame, la dotazione del Fondo risulta quindi pari a 733,1 milioni di euro per il 2022.

Il **comma 2** demanda alle **ordinanze di protezione civile** adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di provvedere alla **disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza** (comma 1, lettera *a*)) **e di sostentamento** (comma 1, lettera *b*)).

A tal fine, si stabilisce di considerare l'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto già previsto dalla citata ocdpc del 4 marzo 2022, n. 872 che, all'articolo 7 autorizza le persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto a svolgere attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale prevista dal TU immigrazione (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, n. 286).

In merito, si ricorda che in considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza previste, successivamente all'emanazione del decreto-legge in esame, è stata adottata l'ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022, che ha dato una prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, in commento.

Il **comma 3** prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (entro il 31 dicembre 2022), un **incremento di circa 7,5 milioni di euro** per l'anno **2022** delle risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative «all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza» "anche" al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

Si ricorda, come ricostruito nel box all'inizio della scheda, che tali risorse sono state già incrementate ad opera del decreto-legge n. 16 del 2022.

In proposito, si ricorda che tali risorse sono iscritte nell'ambito della missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, al capitolo 2351/2/Interno, il cui stanziamento, a legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), risulta pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2023.

Il **comma 5** rinvia, per la **copertura finanziaria** degli oneri complessivi derivanti dall'articolo in esame, quantificati in 355.533.750 euro per l'anno 2022, alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 38 (si v. *infra*).

• La protezione temporanea in conseguenza della crisi ucraina

Nel diritto dell'Unione europea, la «protezione temporanea» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L'obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.

Tale meccanismo è disciplinato dalla **direttiva 2001/55/CE** del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il **decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85**.

La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione. La durata della protezione temporanea è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranche da sei mesi l'una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.

Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea. Secondo i dati forniti dall'UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell'Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra

compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.

La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell'Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e **muoversi nel territorio** dell'UE, con **possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali**, come diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.

In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti **categorie di persone** che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

- **cittadini ucraini residenti** in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- **familiari** delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell'art. 2).

Gli **Stati membri** applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Inoltre gli Stati membri possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che **non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese** o regione di origine.

Nella premessa della decisione si prevede altresì che "gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione".

La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell'UE, tra cui Frontex, l'Agenzia dell'UE per l'asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.

Sul piano del diritto interno, in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il **d.P.C.M. 28 marzo 2022**, ai sensi del quale (articolo

- 1) la protezione temporanea si applica alle seguenti **categorie di persone** che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- **familiari** delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell'art. 1);
- gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.

Articolo 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

L'articolo 31-bis riconosce un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

L'intervento si inquadra nell'ambito delle misure assistenziali in favore dei cittadini ucraini rifugiati in Italia previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 (si veda in proposito la scheda relativa **all'articolo 31** del provvedimento in esame).

Il contributo (**comma 1**) è finalizzato a coprire i costi sostenuti dai comuni per:

- l'accoglienza dei minori nelle strutture autorizzate o accreditate dei servizi sociali a gestione pubblica o del terzo settore (L. 328/2000, art. 8, comma 3, lett. f);
- il sostegno degli oneri connessi all'**affidamento familiare** dei minori. Si ricorda che l'istituto dell'affidamento familiare è regolato principalmente dagli artt. 4 e 5 della L. 184/1983, in particolare ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge gli enti locali, insieme allo Stato e alle regioni, nell'àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

Il contributo è riconosciuto dal **Commissario delegato** per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto nominato con l'<u>ordinanza</u> del Capo del Dipartimento di protezione civile 13 marzo 2022, n. 876 (articolo 2). A tal fine, il Commissario si avvale di una **struttura di supporto** nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per l'anno 2022. LA struttura dovrà essere definita con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Come già anticipato (*supra*, scheda di lettura articolo 31), per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti

dei minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stata nominata Commissario delegato, provvedendo all'adozione il 25 marzo 2022 di un "Piano minori stranieri non accompagnati".

Per l'attuazione delle misure di cui sopra il Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, art. 44) è incrementato di **58.568.190 euro** a valere sull'esercizio finanziario 2022.

Con l'espressione "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull' accoglienza dei minori non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), con cui nel corso della XVII legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo.

Con riferimento particolare ai minori non accompagnati " richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. 251/2007 (art. 28).

La legge n. 47/2017 ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.

Tra i principi, la legge, da un lato, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione).

Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

In tema di accoglienza, la legge n. 47/2017 ha introdotto significative modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 6).

Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la legge tra l'altro assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7);

Ai sensi del **comma 2** alla **copertura** di tale onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 145/2018.

L'articolo 1, comma 767, della L. n. 145/2018 demanda al Ministero dell'interno il compito di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. E dispone che dalla realizzazione di tali interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021. I risparmi determinati dagli interventi di razionalizzazione sono connessi alla "attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari".

L'art. 5-quater del D.L. 14/2022 ha sospende l'efficacia del secondo periodo del citato comma 767, ai sensi del quale eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle soglie indicate, e accertati annualmente con decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono destinati alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno.

Per tali risparmi è previsto un apposito fondo nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero medesimo.

Il medesimo comma 8 dispone inoltre che al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 31-ter (Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

L'articolo 31-ter, introdotto al Senato, apporta numerose modifiche alle competenze dell'Agenzia del demanio in seno alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al congelamento dei beni. Tra le modifiche più significative, le norme proposte:

- chiariscono che, nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia agisce effettuando gli **interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle** risorse economiche oggetto di congelamento;
- consentono all'Agenzia, ove vi siano motivi di indifferibilità ed urgenza, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della normativa europea sugli appalti di procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del Codice appalti;
- consentono di nominare **amministratori** degli *asset* congelati anche **persone giuridiche**, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata;
- **estendono** il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in specifiche ipotesi *ex lege*, anche con riferimento ai **beni mobili registrati da sottoporre a manutenzione straordinaria**;
- specificano alcune previsioni di legge in relazione alle spese sostenute nel procedimento di gestione degli *asset* congelati;
- riducono i termini di legge per procedere alla vendita dei beni congelati, ovvero in casi specifici all'acquisizione degli stessi al Patrimonio dello Stato.

Il **comma 3 limita**, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, al solo fatto commissivo doloso la responsabilità contabile dei funzionari dell'Agenzia del demanio per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Le norme in esame in particolare modificano l'articolo 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007, che disciplina i compiti dell'Agenzia del demanio in seno alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il

finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

In estrema sintesi, l'articolo 12 individua i compiti dell'Agenzia del demanio nella custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto della misura di **congelamento**, definendone poi le modalità di attuazione, con particolare riferimento alla figura del custode e dell'amministratore. Viene inoltre disciplinato il caso in cui l'operazione di congelamento si sovrapponga a provvedimenti di sequestro o confisca disposti nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi. L'articolo 12, modificato dalle norme in esame, disciplina anche l'eventuale prosecuzione dell'attività dell'azienda oggetto di congelamento ed individua le modalità con cui fronteggiare le spese correlate alla custodia e all'amministrazione. Viene infine regolamentata la fase dell'eventuale restituzione dei beni congelati al loro legittimo titolare, prevedendo, nel caso di disinteresse dello stesso, la vendita dei medesimi.

Si ricorda che l'art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 fornisce due definizioni di "congelamento" a seconda che la misura abbia ad oggetto fondi o risorse economiche. Nel primo caso il congelamento comporta «il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio». Per "congelamento di risorse economiche" si intende invece il «divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia».

La lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 12, comma 1, ai sensi del quale, ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Per effetto delle norme in esame si chiarisce che, nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia agisce effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse, nel limite delle risorse disponibili allo scopo.

La lettera b) modifica il comma 2, ai sensi del quale l'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla

relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria.

Con le modifiche in esame si chiarisce che, ove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma 1 (custodia, all'amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento) fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della normativa europea sugli appalti (direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE), l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice appalti (di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

La lettera c) modifica il comma 3 dell'articolo 12, il quale stabilisce che l'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), e, in caso di aziende o imprese, anche tra coloro che esercitano la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.

Con le modifiche in commento, si consente di **nominare** amministratori degli *asset* congelati anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.

La lettera d) modifica il comma 7 dell'articolo 12. Esso stabilisce che, nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato di sicurezza finanziaria esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria. Con le norme in esame il parere del Comitato di sicurezza finanziaria è esteso anche con riferimento ai beni mobili registrati da sottoporre a manutenzione straordinaria.

Il comma 8 pone a carico dell'Agenzia del demanio o dell'amministratore, mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento.

Con le modifiche della lettera e), al comma 8 è aggiunto un periodo che dispone, per il recupero delle spese sopra menzionate, che alle stesse possa far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato di sicurezza finanziaria.

Il Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) per monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo (legge n. 431/2001), delle attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D.Lgs. 109/2007 e D.Lgs. 231/2007), del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzioni di massa (D.Lgs. 90/2017), nonché attuare le misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e a livello nazionale. Il Csf, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti di altre Amministrazioni e Autorità: Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dell'interno; Ministero della giustizia; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero dello sviluppo economico; Banca d'Italia; Commissione per le società e la borsa; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Unità di informazione finanziaria; Guardia di finanza; Direzione investigativa antimafia; Arma dei carabinieri; Direzione nazionale antimafia; Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini dello svolgimento dei compiti correlati al congelamento delle risorse economiche, il Csf è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio. Il Csf agisce come punto di raccordo in questo settore ed è dotato di specifici poteri, come, ad esempio, quello di acquisire informazioni in possesso delle Amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d'ufficio.

Il vigente comma 9 prevede che il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione;

qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8. Con le modifiche proposte dalla lettera f), viene soppressa la disposizione che escludeva il diritto a recupero il quale, dunque, viene ripristinato con riferimento ai compensi dell'amministratore.

Il comma 12 dell'articolo 12 dispone che, in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato di sicurezza finanziaria chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto con le modalità di legge (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni). Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro 180 giorni ed è informato dì quanto disposto dai commi 13 e 14 in tema di conseguenze della cessazione del congelamento e vendita dei beni. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.

La lettera h) introduce un nuovo comma 13-bis all'articolo 12. In particolare si prevede che, dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata all'avente diritto (con le modalità specifiche previste dal comma 12 dell'articolo 12), l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi, nonché provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.

Con finalità di coordinamento, dunque, **la lettera** *g*) inserisce nel comma 12 il riferimento all'introdotto comma 13-*bis*.

La lettera *i)* modifica il comma 14 dell'articolo 12, riducendo da diciotto mesi a centottanta giorni successivi alla comunicazione di cessazione del congelamento (di cui al comma 12) il termine che spetta all'avente diritto per presentarsi a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, pena la vendita da parte dell'Agenzia del demanio.

Anche le modifiche della lettera *l*) investono il richiamato comma 14, precisando che i beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.

La lettera *m*) modifica infine il comma 15, che dispone l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda ovvero in società decorso un certo termine dalla comunicazione di cessato congelamento, termine ridotto dalle norme proposte da 18 mesi a 180 giorni.

Il **comma 2** autorizza la spesa di **13,7 milioni** di euro per l'anno **2022** per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei. Il comma individua la **copertura finanziaria** dei relativi oneri nel corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del MEF ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 169 del 2009, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato per ciascun Ministero è quantificato l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio le somme corrispondenti possono essere reiscritte annualmente, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Il comma 3, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento (ai sensi del modificato articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109) dispone la limitazione della responsabilità contabile dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti (di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20) ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente

voluta. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Articolo 31-quater (Contributo straordinario per i comuni che danno luogo alla fusione)

L'articolo 31-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – è volto ad aumentare il limite massimo del contributo straordinario attualmente previsto dall'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione, innalzandolo fino a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti non derivanti da fusione per incorporazione (comma 1). Il comma 2 assegna inoltre un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 in favore dei comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso la procedura di fusione, durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19.

L'articolo interviene sulla disciplina del **contributo straordinario**, attualmente previsto dall'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012, per i comuni che danno luogo alla **fusione** o alla fusione per incorporazione. Tale contributo a decorrere dal 2018 è commisurato al **60% dei trasferimenti** erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni originari, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura **non superiore a 2 milioni** di euro per ciascun ente beneficiario, secondo quanto da ultimo stabilito dal comma 18, lettera a), legge n. 208/2015.

In particolare - aggiungendo un comma 1-ter all'articolo 20 del citato D.L. n. 95/2012 – l'articolo in esame è volto ad aumentare il limite massimo del contributo che può essere assegnato al singolo ente beneficiario, a decorrere dal 2024, fermo restando la commisurazione del contributo medesimo al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Il limite massimo del contributo viene:

- mantenuto in misura comunque non superiore a 2 milioni per ciascun beneficiario, nel caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti;
- innalzato in misura comunque non superiore a 10 milioni per ciascun beneficiario, nel caso di enti non derivanti da fusione per incorporazione e con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.

Si rinvia inoltre ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di **riparto** del contributo, **mantenendo i criteri** già previsti dalla vigente normativa in materia, nei casi in cui il *fabbisogno* ecceda ovvero risulti inferiore rispetto alle disponibilità finanziarie. In particolare, in caso di **fabbisogno eccedente** la norma dispone che venga data **priorità alle fusioni** o incorporazioni aventi **maggiori anzianità**; le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno verranno invece ripartite tra gli enti beneficiari in base alla **popolazione** e al **numero** dei comuni originari.

• Contributi straordinari per la fusione

Si rammenta che al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico enti locali) prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari ai comuni che danno luogo alla fusione, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Con il D.L. n. 90/2014, il contributo straordinario in questione è stato esteso anche alle fusioni per incorporazione.

Dal 2013, con l'articolo 20 del **D.L. n. 95/2012**, tale contributo straordinario è stato **commisurato** al **20 per cento dei trasferimenti** erariali attribuiti per l'anno 2010 - ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale - nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura comunque **non superiore a 1,5 milioni** di euro.

La percentuale di calcolo del contributo spettante a ciascun comune è stata poi innalzata al 40 per cento dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2010 nel 2016 (art. 1, commi 17-18, legge n. 208/2015), al 50 per cento nel 2017 (art. 1, comma 447, legge n. 232/2016) e, da ultimo, al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 868, legge n. 205/2017), sempre nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. È stato anche innalzato dal 2016 il limite massimo al contributo spettante per ciascun beneficiario, nella misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario (art. 1, comma 18, legge n. 208/2015), rispetto al precedente limite di 1,5 milioni stabilito dal 2012 (art. 20, co. 1-bis, D.L. n. 95/2012). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del D.L. n. 95/2012 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Per quel che concerne i **criteri di riparto**, l'articolo 20, comma 1-bis, del D.L. n. 95/2012 stabilisce che le modalità di riparto del contributo siano disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data **priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità** e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al

fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Riguardo alle **risorse finanziarie stanziate** per la concessione del contributo, si tratta di un importo complessivo di circa **83 milioni** di euro (cui si aggiungono ogni anno ulteriori risorse quali residui del fondo di solidarietà comunale), iscritte sul capitolo 1316 (Fondo ordinario) dello stato di previsione del Ministero dell'interno, autorizzate dalle seguenti disposizioni di legge:

- 1,5 milioni di euro annui, destinati ad incentivare sia le fusioni che le unioni di comuni, autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge n. 662/1996;
- 30 milioni di euro annui autorizzati in favore delle fusioni di comuni a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale dall'art. 1, comma 730, della legge n. 147/2013, unitamente ad ulteriori 30 milioni annui in favore delle unioni di comuni. Tali contributi sono stati poi consolidati a decorrere dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015);
- 5 milioni annui, assegnati con il DPCM 10 marzo 2017 di ripartizione del «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», istituito dall'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);
- 10 milioni annui a decorrere dal 2018 autorizzati dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 869, legge n. 205/2017);
- la legge di bilancio 2018 (comma 885) ha disposto che siano destinate ad incremento dei contributi a favore delle fusioni dei comuni le somme accantonate sul Fondo di solidarietà comunale, ai sensi del comma 452 della legge n. 232/2016, e non utilizzate per gli eventuali conguagli ai comuni. Tale disposizione è stata confermata dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, co. 921.L. n. 145/2018). Si tratta di un accantonamento, si ricorda, costituito nell'importo massimo di 15 milioni di euro annui;
- 6,5 milioni di euro annui autorizzati a decorrere dal 2021, ad incremento delle risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei comuni, dall'articolo 52, comma 3, del D.L. n. 73/2021.

Il comma 2 assegna inoltre un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 in favore dei comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti, per i quali risulti in corso un procedimento di fusione nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, da ripartire in proporzione alla popolazione.

In merito alla disposizione in esame, si segnala che essa, nell'indicare il **periodo** con riferimento al quale valutare le procedure di fusione in corso, fa riferimento al periodo di **vigenza dello stato di emergenza** "dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del **31 gennaio 2020**, e successivamente **prorogato fino al 1 gennaio 2023**".

Si fa presente, al riguardo, che l'ultima proroga dello stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – vale a dire, lo stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19 – è stata disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021, che ne ha esteso la vigenza fino al 31 marzo 2022, confermata dall'articolo 1 del D.L. n. 24 del 2022.

Successivamente, con una <u>delibera</u> del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, è stato dichiarato lo **stato di emergenza** "per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio **dell'Ucraina**", per la durata di tre mesi dalla data di deliberazione.

Infine, con una <u>seconda delibera</u> del 28 febbraio 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, **fino al 31 dicembre 2022**, lo stato di emergenza "in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto".

Si valuti, pertanto, la necessità di una riformulazione della disposizione in esame, al fine di precisare lo stato di emergenza nazionale cui si intende far riferimento, se quello legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19, conclusosi il 31 marzo 2022, ovvero anche quello connesso alla esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina.

Si ricorda che lo **stato di emergenza da COVID-19** è stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e più volte **prorogato fino al 31 marzo 2022**. Con il decreto-legge n. 105 del 2021 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 221 del 2021, la durata dello stato d'emergenza è stata altresì affidata alla fonte primaria. In particolare, l'articolo 1, comma 1, del **D.L. n. 221 del 2021** ha previsto da ultimo la proroga dello stato di emergenza nazionale **fino al 31 marzo 2022**.

Con il **D.L. n. 24 del 2022**, approvato definitivamente dal Parlamento (recante le norme per il superamento delle **misure** di contrasto alla diffusione dell'epidemia in conseguenza della **cessazione dello stato di emergenza**), è stato peraltro previsto che, stante la cessazione dello stato di emergenza, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possano essere adottate **ordinanze di protezione civile**, con efficacia limitata **fino al 31 dicembre 2022**, al fine di adeguare, all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19, le misure di contrasto **in ambito organizzativo, operativo e logistico** già emanate con ordinanze di protezione civile, durante lo stato di emergenza (scaduto il 31 marzo 2022).

All'onere derivante dall'autorizzazione del contributo, pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione.

Si tratta del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – cap. 3076 – dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Nella legge di bilancio per il 2022, il Fondo risulta avere una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024.

Articolo 32, commi 1-2-bis (Durata di corsi di formazione professionale per ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 32, comma 1, abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri.

Il **comma 2-***bis*, **introdotto dal Senato**, fissa a tre mesi, in via eccezionale, la durata del corso di formazione per ispettori antincendi in prova, vincitori di un concorso interno bandito nel 2021.

Il **comma 1** abbrevia a cinque settimane - anziché tre mesi - la durata del **corso di formazione** della procedura concorsuale per l'accesso ai **ruoli di capo squadra** (e di capo reparto) **del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** con decorrenza dal 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2021.

In tal modo è disposta una deroga alla ordinaria durata del corso di formazione, prevista pari a tre mesi dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 217 del 2005 che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esso congegna il reclutamento dei capi squadra e dei capi reparto nel modo che segue.

L'immissione in ruolo avviene mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi (riservato al personale che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore).

Una volta terminato con successo il corso di formazione, si accede alla qualifica di capo squadra. La successiva promozione alla qualifica di capo reparto è conferita (a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, prevede l'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 217) ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale (individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento).

La disposizione recata dal presente articolo dunque deroga alla previsione vigente relativa alla durata di quel corso di formazione professionale, requisito per l'accesso alla qualifica di capo squadra.

La durata del corso di formazione professionale, prevista di tre mesi, viene ridotta a cinque settimane.

Questo, con decorrenza dal 1º gennaio 2021.

La deroga vale per l'accesso ad un numero di posti "corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2020".

La disposizione fin qui vigente che viene incisa prevede, si ricorda, che l'accesso alla qualifica di capo squadra avvenga nel limite dei posti "disponibili al 31 dicembre di ogni anno".

Poiché la decorrenza economica (prevede l'articolo 12, comma 4 del citato decreto legislativo n. 217) è dalla data di conclusione del corso di formazione (non già la decorrenza giuridica, che è dal 1° gennaio 2021, nel caso qui considerato), una abbreviata durata del corso importa una anticipata decorrenza economica, dunque un onere finanziario.

Esso è quantificato, dal **comma 2**, in **290.000 euro** per il 2022 (posto che ad essere interessate sono circa settecento unità di personale, riporta la relazione tecnica che correda il provvedimento).

Vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto sul bilancio 2022-24 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Analoga deroga alla durata ordinaria di questo corso di formazione è stata disposta - si ricorda - dall'articolo 1-*bis* introdotto nel decreto-legge n. 120 del 2020 sugli incendi boschivi (in quel caso per un accesso al ruolo con decorrenza dal 1° gennaio 2020).

Il **comma 2-***bis*, **introdotto dal Senato**, fa riferimento al concorso interno, per titoli ed esami, a n. 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, bandito con decreto del Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 32 del 26 febbraio 2021. La disposizione prevede che i vincitori del concorso interno per ispettore antincendio svolgano un **corso di formazione della durata di tre mesi**.

A tale riguardo, si rammenta che l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005 ("Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") stabilisce che i vincitori concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Articolo 32-bis (Misure per gli organi preposti dall'attività di vigilanza e controllo ambientale)

L'articolo 32-bis, introdotto dal Senato e composto da due commi, reca misure volte a facilitare l'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) attraverso plurimi interventi di modifica dei commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l'anno 2018).

Il comma 1, composto da due lettere, è volto a consentire alle Regioni di autorizzare le ARPA all'assunzione di personale a tempo indeterminato per l'efficace svolgimento delle funzioni previste ed anche per il triennio 2022-2024 estendendo l'ambito oggettivo e quello temporale di applicazione della previsione novellata.

Il comma 2 estende il novero dei soggetti pubblici alle cui graduatorie le ARPA possono attingere per l'assunzione del predetto personale a tempo indeterminato.

Il **comma 1** reca modifiche al comma 563 dell'articolo 1 della <u>legge n.</u> 205 del 2017.

La disposizione prevede che le Regioni possono autorizzare le ARPA all'assunzione di personale, in relazione ai nuovi compiti ad esse attribuiti a seguito dell'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (di cui alla legge n. 132 del 2016). Più specificamente, si prevede che nelle more dell'adozione del DPCM che dovrà definire i LEPTA (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali) e il catalogo nazionale dei servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n.132/2016, le Regioni possono autorizzare, per il triennio 2018-2020, le rispettive ARPA ad assumere personale a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario all'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, mediante un incremento fino al 25% del turn over previsto a legislazione vigente, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle ARPA.

Alla lettera a), si prevede che le assunzioni presso le ARPA possano avvenire allo scopo di provvedere allo svolgimento delle funzioni previste, anziché - come attualmente stabilito dal testo novellato - per il solo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, estendendo in tal modo l'ambito oggettivo di applicazione delle capacità assunzionali delle ARPA medesime.

Alla **lettera b)**, si prevede che le ARPA siano autorizzate dalle Regioni all'assunzione di personale a tempo indeterminato, oltre che per il triennio 2018-2020 (quest'ultimo, già contemplato nel testo novellato) **anche per il triennio 2022-2024**.

Il **comma 2** interviene sul comma 564 dell'articolo 1 della citata <u>legge di</u> bilancio per l'anno 2018.

La disposizione prevede che, prima di procedere alle assunzioni le ARPA, fermi restando gli obblighi in materia di mobilità di personale delle P.A. (di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001), possono utilizzare graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi da altre ARPA o da altre amministrazioni del comparto Sanità.

L'intervento è volto a specificare che le ARPA, prima di procedere alle assunzioni e fermi restando i suddetti obblighi di mobilità di personale, possano utilizzare le **proprie** graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità (tale facoltà nel testo novellato non è contemplata), **nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche**. In tal modo **viene esteso l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione**, giacché nel testo novellato è ammessa la possibilità da parte delle ARPA di attingere esclusivamente rispetto a graduatorie di soggetti pubblici (altre ARPA o altre amministrazioni pubbliche) operanti nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.

Articolo 32-ter (Risorse in favore della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco)

L'articolo 32-ter, introdotto dal Senato, destina risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento di sistemi tecnologici e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti.

Con le citate finalità, il comma 1 autorizza, in favore del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 45 milioni per l'anno 2022 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, in considerazione delle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali attribuiti alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tali risorse sono così assegnate:

- 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, sono destinati alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
- 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

Ai relativi oneri (**comma 2**) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di conto capitale (di cui alla tabella B allegata alla legge n. 234 del 2021, legge di bilancio per il 2022).

Il **comma 3** autorizza il Ministro delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti, al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni in esame.

Articolo 33 (Autorizzazione a modifiche contrattuali in deroga nel settore dell'immigrazione)

L'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego - che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 - sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina).

Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.

Il **comma 1** reca una duplice disposizione.

Esso autorizza il mantenimento in servizio a tutto il 2022 dei lavoratori interinali, assunti nell'ambito della "Misura emergenziale EmAs.Com" a valere su fondi europei, impiegati presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le loro Sezioni o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Sono i 'luoghi' della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale o di altra forma di protezione (20 Commissioni e 21 Sezioni, competenti a decidere sulle varie forme di protezione; la Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento, e decide sulla eventuale revoca e cessazione della protezione: cfr. gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Correlativamente, il comma 1 autorizza modifiche ai contratti già stipulati con le agenzie di somministrazione, anche in deroga all'articolo 106 del Codice degli appalti (recato dal decreto legilsativo n. 50 del 2016). Quest'ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento.

La disposizione concerne - secondo quanto riferito dalla relazione introduttiva del provvedimento - 57 unità di prestatori di lavoro, con contratto a termine che, diversamente, scadrebbe il 31 marzo 2022.

La disposizione mira a far fronte ad un atteso incremento dell'attività delle Commissioni sopra ricordate, conseguente all'afflusso di persone giungenti dall'Ucraina investita dalla devastazione bellica.

Il **comma 2** reca anch'esso una duplice disposizione.

Esso autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino a tutto il 2022 - dunque oltre il termine ultimo stabilito dalla normativa previgente - le prestazioni di lavoro a contratto a termine già previste per l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, onde impiegarle per una più rapida trattazione delle istanze che siano presentate da "cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto" in Ucraina (si ricorda che riguardo ad altra crisi, quella in Afghanistan, l'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 come convertito, e come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2022 con riferimento alla crisi ucraina, menziona: "i profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto").

Insieme, autorizza quel Ministero - con riferimento a siffatte prestazioni di lavoro con **contratti** a termine - a **modifiche in deroga**, analoghe a quelle sopra ricordate previste dal comma 1.

Le prestazioni di contratto a termine qui considerate sono quelle oggetto dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (e successive modificazioni, in ultimo recate dall'articolo 1, comma 648 della legge n. 234 del 2021).

Sono cioè prestazioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi - termine su cui incide la disposizione del presente decreto-legge; esso scadrebbe nel marzo 2022 - tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro (nel limite massimo di spesa di 30 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022), e da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari.

L'avvalimento di tali prestazioni - ancora prevede la disposizione del decreto-legge n. 34 - è consentito in deroga all'obbligo cui sono tenute le amministrazioni dello Stato, di avvalersi di personale, tra cui quello a tempo determinato, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 (ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010).

A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 50 del 2016, in forza del quale "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici").

La disposizione del presente decreto-legge, oltre a consentire di protrarre a fine 2022 l'utilizzo di questi contratti a termine da parte del Ministero dell'interno, altresì autorizza modifiche ai contratti già stipulati con le agenzie di somministrazione, anche in deroga al citato articolo 106 del Codice degli appalti (già sopra esaminato).

Il **comma 3** quantifica gli **oneri** di spesa conseguenti alle disposizioni del presente articolo.

Si tratta di 19,96 milioni per l'anno 2022.

Di questi, 18 milioni circa conseguono alle previsioni del comma 2, che coinvolgono - come riferisce la relazione introduttiva del provvedimento - 630 unità impiegate presso gli Sportelli unici dell'immigrazione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e 408 unità impiegate dal Dipartimento di pubblica sicurezza, in particolare presso gli Uffici immigrazione delle Questure.

Per la copertura finanziaria complessiva vale l'articolo 38 del decretolegge (v. *infra*).

Le disposizioni di questo articolo sono tutte dettate – secondo quanto evidenziato nel testo dell'articolo 33 in esame - in relazione all'emergenza umanitaria innescata dalla guerra in corso in Ucraina.

Questa emergenza è stata oggetto di alcuni atti di diritto interno.

La delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 ha dichiarato lo **stato di emergenza**, fino al 31 dicembre 2022, sul territorio nazionale per assicurare soccorso e assistenza ai provenienti dall'Ucraina.

Contestualmente il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ha dettato misure urgenti per fronteggiare la crisi ucraina, con un rafforzamento (cfr. suo articolo 3) della rete nazionale di accoglienza (profili diversi erano oggetto del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14).

L'ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della ha adottato disposizioni urgenti di protezione civile per organizzare nel territorio nazionale l'organizzazione l'accoglienza, soccorso e assistenza alle persone giungenti dall'Ucraina. E l'ordinanza n. 873 del 6 marzo 2022 ha dettato disposizioni di carattere sanitario, per i provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto, a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

A livello di Unione europea, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 ha accertato l'esistenza di un massiccio afflusso di sfollati dall'Ucraina (ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, la quale reca "norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi"). Ne segue l'attivazione delle misure di protezione temporanea per le persone

provenienti da quel Paese.

La citata direttiva comunitaria n. 55 del 2001, si ricorda, ha ricevuto trasposizione nel diritto interno italiano con il decreto legislativo n. 85 del 2003, relativo appunto alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito europeo.

Vale ricordare come l'asilo, nelle sue varie articolazioni, sia materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una "politica comune", mediante un "sistema europeo comune di asilo" (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

La protezione così accordata può essere di tre tipi:

- ✓ riconoscimento dello status di rifugiato;
- ✓ protezione sussidiaria;
- ✓ protezione temporanea.

Le prime due tipologie (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sono specificazione di una medesima voce: la "protezione internazionale" (dicitura oramai ricorrente negli atti normativi dell'Unione europea, intesi ad 'avvicinare' la disciplina di queste due forme di protezione).

La prima forma di protezione (status di rifugiato) è accordata a chi sia esposto nel proprio Paese ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei suoi diritti fondamentali.

La seconda (protezione sussidiaria) è accordata a chi, pur non oggetto di specifici atti individuali di persecuzione, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel Paese di origine.

La protezione temporanea è una procedura di carattere eccezionale che garantisce - nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, i quali non possano rientrare nel loro Paese d'origine - una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso.

Distinta dalla protezione temporanea è la "protezione temporanea per motivi umanitari", disposta "per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea" (ex articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998). Questa protezione ha in comune con la protezione temporanea il carattere collettivo della tutela; se ne distingue tuttavia perché prescinde dalla previa dichiarazione di "afflusso massiccio" da parte delle istituzioni dell'Unione europea nonché dalla definizione di "sfollati" quale formulata dalla direttiva 2001/55/CE. La protezione temporanea per motivi umanitari ex articolo 20 del Testo unico fu applicata negli ultimi anni Novanta, innanzi alla crisi balcanica; è stata ribadita nel 2011, innanzi alla crisi politica che ha investito i Paesi dell'Africa settentrionale cagionando un massiccio afflusso (alcune decine di migliaia) di profughi sulle coste italiane.

Oltre a queste forme di protezione, ve ne sono altre nell'ordinamento italiano, ascrivibili ad una protezione complementare di diritto interno, articolata in varie

forme, in cui si irradia una protezione rispondente ad esigenze di carattere umanitario.

Un intento di tipizzazione di queste forme di protezione altre è stato perseguito dal decreto-legge n. 113 del 2018 (che insieme espungeva il permesso di soggiorno per motivi umanitari come istituto generale). L'assetto normativo è stato indi rivisitato dal decreto-legge n. 130 del 2020 (ampliando l'ambito di applicazione del divieto di respingimento e di espulsione).

Il quadro normativo vigente evidenzia così un'articolazione di modalità di soggiorno e di accoglienza, alcune delle quali verosimilmente destinate ad avere maggiore applicazione innanzi alla crisi ucraina, dal ricongiungimento familiare (di cui all'articolo 28 del Testo unico dell'immigrazione) alla tutela dei minori e di altri soggetti vulnerabili.

È normativa che si irradia in più fonti, tra le quali debbono innanzi tutto ricordarsi il decreto legislativo n. 286 del 1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), con il suo regolamento di attuazione d.P.R. n. 394 del 1999; il decreto legislativo n. 85 del 2003, circa la "protezione temporanea"; il decreto legislativo n. 25 del 2008 ("Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"), con il suo regolamento di attuazione d.P.R. n. 21 del 2015; il decreto legilsativo n. 142 del 2015, di recepimento delle direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013, rispettivamente relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ed alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale; la legge n. 47 del 2017, sulla protezione degli stranieri minori non accompagnati.

Secondo dati Istat (aggiornati 1° gennaio 2021) la comunità ucraina residente in Italia è di 235.953 persone.

Quanto alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte in Italia, esse sono secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'interno in data 24 marzo 2022 - circa 67.000 (di cui il 90% sono donne e minori).

L'articolo in esame del presente decreto-legge menziona, al comma 1, la "misura energenziale **EmAs.Com**" finanziata dalla Commissione europea.

Il progetto «EmAs.Com — *Empowerment asylum commission*» è finalizzato allo sviluppo di un piano di assistenza, per supportare e semplificare il sistema nazionale di accoglienza attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi connessi alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fra le specifiche azioni di intervento, è previsto il potenziamento della struttura organizzativa, con l'assunzione, tramite Agenzia di somministrazione del lavoro, di personale temporaneo da impiegare presso le questure, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Il progetto è finanziato tramite il "Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020" (Fami)", strumento finanziario istituito dal <u>Regolamento UE n. 516/2014</u> con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Il Regolamento UE n. 516/2014 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione (cfr. la <u>versione</u> consolidata).

Per approfondimenti, si rimanda inoltre alla <u>pagina</u> dedicata al Fami, a cura della Commissione europea.

Il Fondo offre un supporto per perseguire i seguenti obiettivi:

- 1. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
- 2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e occupazionale e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti;
- 3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;
- 4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, in particolar modo quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

La normativa sul Fondo prevede che tutti gli Stati membri (eccetto la Danimarca, che non vi partecipa) elaborino programmi nazionali che delineino le azioni tramite le quali intendono raggiungere gli obiettivi stabiliti nel regolamento.

Gli esempi di azioni contemplano misure a sostegno di:

- sistemi di accoglienza e di asilo, quali migliori strutture amministrative, formazione del personale incaricato delle procedure di asilo, sviluppo di alternative alla detenzione;
- misure di integrazione, per quanto riguarda in particolare il livello locale, quali la fornitura di formazione e di servizi a cittadini e cittadine di Paesi terzi, la condivisione di migliori pratiche fra gli Stati membri;
- programmi di rimpatrio volontario o misure di reintegrazione.

La maggior parte del bilancio del Fondo è assegnato ai programmi nazionali, e solo una parte viene usata per azioni a livello di Unione, quali l'assistenza in caso di emergenza, la <u>rete europea sulle migrazioni</u> e l'assistenza tecnica fornita su iniziativa della Commissione europea.

Oltre all'assegnazione per i programmi nazionali, gli Stati membri possono ricevere un importo supplementare per l'attuazione di azioni specifiche. Tali azioni, elencate nell'allegato II del regolamento, richiedono agli Stati membri di cooperare fra di loro e di generare un significativo valore aggiunto per l'Unione.

Infine, gli Stati membri possono ricevere, ogni due anni, un importo supplementare basato su una somma forfettaria di 6.000 euro per ogni persona reinsediata, innalzata fino a 10.000 euro per priorità comuni, fra cui i programmi di protezione.

Per quanto concerne l'Italia, il Programma Nazionale (PN) Fami è il documento programmatico elaborato - in seguito a un processo di consultazione con la Commissione europea denominato "policy dialogue" - ai fini di una

definizione degli obiettivi strategici e operativi nonché degli interventi da realizzare con la dotazione finanziaria a disposizione.

Il PN, approvato nella sua prima versione ad agosto 2015, è stato successivamente sottoposto a revisioni che hanno rimodulato i contenuti dello stesso, anche in funzione dei mutamenti degli scenari migratori intervenuti nel corso della realizzazione del Programma, pervenendo all'ultima versione approvata a maggio 2020.

Il PN è articolato al suo interno in tre Obiettivi Specifici afferenti rispettivamente al sistema di Asilo (Obiettivo Specifico 1 – Asilo), alle misure di integrazione (Obiettivo Specifico 2 – Integrazione/Migrazione legale) e agli interventi di rimpatrio sia volontario sia forzato (Obiettivo Specifico 3 – Rimpatri). Nell'ambito di ciascun Obiettivo Specifico sono delineate molteplici azioni che si riferiscono a diversi settori di intervento.

L'Autorità Responsabile del Fondo è l'organismo pubblico dello Stato membro interessato, cui compete la gestione e il controllo per una corretta esecuzione del Programma Nazionale. In Italia l'Autorità Responsabile è il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno. La Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche per l'Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata altresì designata Autorità Delegata del Fondo, in virtù delle competenze istituzionali di cui è titolare in materia di immigrazione e integrazione.

Le funzioni di verifica sul fondo e sul relativo sistema di gestione e di controllo sono esercitate da un'apposita Autorità di *audit* indipendente sotto il profilo funzionale dall'Autorità responsabile e designata con decreto del 12 agosto 2014 del Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'Interno.

La definizione della struttura organizzativa e delle regole per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione del Fondo sono state esplicitate nel documento contenente il "Sistema di Gestione e Controllo" (SI.GE.CO.), condiviso con la Commissione europea. L'intero processo di selezione, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati dal Fondo Fami è gestito mediante un apposito sistema informativo.

La dotazione finanziaria originariamente prevista per l'Italia era pari a 310.355.777 euro. Attualmente le risorse complessive, riferite all'ultima versione approvata del PN, ammontano a 399.075.470 euro di quota comunitaria, cui si aggiunge una pari somma di risorse nazionali. Si vedano: il <u>Programma Nazionale FAMI rev. 9.0 approvato con decisione C(2020) 2896 del 04.05.2020</u>; gli Interventi finanziati al 1° ottobre 2021.

Articolo 34

(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini)

L'articolo 34, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

L'articolo 34, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che dal 22 marzo (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394¹¹⁵, oltre che alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206 del 2007¹¹⁶ i professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 possano richiedere l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. Tale esercizio riguarda una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea (comma 1, primo periodo).

Preliminarmente, in Italia l'esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale – è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge.

La deroga al dispositivo dell'articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la

15

¹¹⁵ Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

condizione dello straniero), il quale disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti (nella fattispecie sanitarie), è di ottenere tale riconoscimento anche in assenza di un titolo abilitante all'esercizio della professione; al riguardo, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all'estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente.

Lo stesso articolo 50 prescrive come presupposti all'iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal Ministero della salute: verifica preventiva all'iscrizione che è affidata, oltre che al medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei soggetti interessati.

Inoltre, il citato D. Lgs. 206 del 2007 che dà attuazione alla <u>direttiva 2005/36/CE</u> relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al Capo IV, detta, con riferimento alle diverse professioni, il regime specialistico del riconoscimento delle esperienze professionali e dei periodi di formazione, per quanto qui interessa, dei medici chirurghi, infermieri, odontoiatri, veterinari, specialisti ostetricia, farmacisti¹¹⁷. Al riguardo si sottolinea che l'UE ha regolamentato la <u>Tessera professionale europea – EPC</u>, una procedura elettronica diretta ad ottenere il riconoscimento di una <u>professione regolamentata</u> in un altro paese dell'UE, con particolare riferimento al riconoscimento delle qualifiche di cinque professioni specifiche (infermieri responsabili dell'assistenza generale, fisioterapisti, farmacisti, agenti immobiliari e guide alpine).

La finalità della norma è agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario. Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo professionale, la norma in esame si rende necessaria al fine della verifica dell'effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

La direttiva inoltre è volta ad istituire un sistema generale di riconoscimento per altre professioni regolamentate, oltre agli esercenti le professioni sanitarie e gli architetti, quali gli insegnanti, i traduttori e gli agenti immobiliari ed un sistema di riconoscimento basato sull'esperienza professionale, ad esempio per falegnami, tappezzieri ed estetisti.

Al riguardo, si fa riferimento al progetto del Consiglio d'Europa relativo al <u>Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati (EQPR)</u> e si propone di facilitare il **riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati** anche in assenza di una documentazione completa.

Il citato Passaporto è uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente. Consente l'ammissione ad ulteriori studi nei Paesi di arrivo ed accoglienza, agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative ed il livello linguistico.

Per completezza, si ricorda la <u>Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea</u> (nota anche come "Convenzione di Lisbona sul riconoscimento") del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, adottata a Lisbona nel 1997. Si tratta del principale strumento giuridico per il riconoscimento delle qualifiche nella regione dell'Europa e dell'America settentrionale dell'UNESCO. Essa consente ai titolari di una qualifica di un paese firmatario di accedere alla valutazione delle sue qualifiche in un altro paese firmatario. Tale valutazione e il successivo riconoscimento possono essere finalizzati ad accedere a un'ulteriore istruzione terziaria; utilizzare titoli accademici: facilitare l'accesso ai mercati del lavoro.

Ai fini della presente scheda di lettura, rileva il fatto che i Paesi firmatari della suddetta Convenzione si sono inoltre impegnati a **istituire procedure nazionali per valutare le qualifiche dei rifugiati e degli sfollati**, anche quando non esistono documenti ufficiali.

Ai cittadini ucraini, che comunque devono risultare residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, viene pertanto consentito l'esercizio temporaneo, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di una professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata in particolare dalla direttiva 2005/36/CE.

In proposito di ricorda che l'articolo 13 del DL.18/2020¹¹⁸, già prorogato fino al 31 dicembre 2022¹¹⁹, ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all'emergenza COVID-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione dell'istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, caso non applicabile ai cittadini ucraini, dal momento che è assente l'albo professionale indicato.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla legge n. 27/2020.

¹¹⁹ V. art. 4, comma 3-bis, lett. a) del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (L n. 15/2022).

Conseguentemente la disposizione in esame si aggiunge a quanto già previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali in relazione all'emergenza sanitaria, prevedendo che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con una modifica approvata al Senato, si intende sostituire l'ultimo periodo del comma 1, prescrivente che le **strutture sanitarie comunichino alle Regioni e alle Province autonome** sul cui territorio avviene il reclutamento, nonché ai relativi Ordini professionali, i **nominativi dei professionisti sanitari** reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione. La nuova disposizione, avente un carattere squisitamente procedurale, specifica che la struttura di riferimento che procede al reclutamento temporaneo - quindi eventualmente priva del carattere di struttura strettamente sanitaria, come previsto nel testo originario - trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i **nominativi dei professionisti sanitari reclutati** ai sensi del primo periodo (v. *ante*) e la documentazione di cui al comma 1-*bis*.

Rispetto al testo originario della disposizione in esame, alle Regioni e le Province autonome è attribuito il compito di curare la conservazione della documentazione ricevuta e di istituire un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. Quest'ultimo elenco deve essere successivamente trasmesso ai relativi Ordini professionali, compito che non verrebbe più affidato alle strutture sanitarie, come nella formulazione originaria della norma.

Viene inoltre introdotta la clausola di salvaguardia degli oneri finanziari prevedendo che le amministrazioni interessate debbano provvedere alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Durante l'esame al Senato è stato quindi introdotto il **comma 1-bis** che dispone, ai fini di cui al precedente comma 1, che i professionisti interessati depositino presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il **possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario**, aggiungendo l'obbligo che tale documentazione sia munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Si sottolinea che la disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerati i limiti di spesa previsti dall'articolo 11, comma 1, del DL. n. 35/2019 (L. 60/2019)¹²⁰ per i contratti stipulati a carattere temporaneo dalle strutture sanitarie a tempo determinato ovvero con incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001.

Si ricorda che il D. Lgs 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) come modificato dalla legge 97/2013 (legge comunitaria 2013) ha esteso l'accesso al pubblico impiego, già previsto per i cittadini dell'Unione Europea, anche ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (art. 38 del D.Lgs 165/2001), ma non a tutti indistintamente. In particolare la possibilità di svolgere un lavoro presso una pubblica amministrazione è possibile per i lavoratori stranieri titolari di:

- permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- *status* di rifugiato;
- status di protezione sussidiaria

Possono, inoltre, accedere al pubblico impiego i familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L'accesso al pubblico impiego per i cittadini stranieri non è stato esteso ai ruoli che, nelle amministrazioni pubbliche, implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Al riguardo, il Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede diversi titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di una attività lavorativa, quali:

- permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno);

¹²⁰ In sintesi, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSR non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 o, se superiore, il valore della spesa dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come prescritto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano oggettivi, ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

- permesso di soggiorno per richiesta asilo;
- permesso di soggiorno per asilo politico;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari (in corso di validità al momento dell'approvazione del DL 113/2018 che lo ha abrogato);
- permesso di soggiorno per "casi speciali" regime transitorio (equivalente per la durata del regime transitorio al permesso per "motivi umanitari" abrogato);
- permesso di soggiorno per "protezione speciale (introdotto dal DL 113/2018);
- permesso di soggiorno per calamità (introdotto dal DL 113/18);
- permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (introdotto dal DL113/18);
- permesso di soggiorno per "casi speciali";
- protezione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/1998;
- particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art 22 co. 12-quater DLgs 286/1998;
- vittime di violenza domestica ai sensi dell'art. 18-bis D.Lgs. 286/1998;
- permesso di soggiorno per apolidia.

Alcune categorie di permessi di soggiorno consentono l'attività lavorativa in condizioni particolari:

- permesso di soggiorno per motivi di studio / formazione permesso di soggiorno per motivi di tirocinio;
- permesso di soggiorno per assistenza minore;
- permessi di soggiorno rilasciati in casi particolari di ingresso ex art. 27 del testo unico immigrazione;
- permessi rilasciati per motivi di: ricerca scientifica;
- attività sportiva;
- lavoro di tipo artistico;
- vacanza lavoro;
- missione volontariato:
- permesso di soggiorno per cure mediche;
- permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis
 D.Lgs. n. 286/1998 (introdotto dal DL n. 113/2018);
- permesso di soggiorno per residenza.

Non consentono attività lavorativa i permessi di soggiorno per: turismo; motivi religiosi; giustizia; attesa cittadinanza; attesa apolidia.

• Le deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali

L'articolo 13 del DL. 18/2020 ha consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche, fino al 31 dicembre 2022, da parte di professionisti

che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (v. *infra* direttiva 2005/36/CE).

Le Regioni e le Province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dai precedenti articoli 2-bis e 2-ter del medesimo DL. 18/2020.

Peraltro, il comma 1-bis del richiamato DL. 18/2020 consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pertanto consentito l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie con qualifica conseguita all'estero per permettere a Regioni e Province autonome di attingere ad ulteriori risorse umane allo scopo di far fronte alle carenze di personale sanitario.

A tal fine, gli interessati ha dovuto presentare istanza, corredata di un certificato di **iscrizione all'albo dello Stato di provenienza**, alle Regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo, nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge n. 18/2020.

Più in dettaglio, il citato articolo 2-bis consente il **conferimento di incarichi di lavoro autonomo** - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. L'articolo 2-ter ha inoltre consentito l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile.

Articolo 35

(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

L'articolo 35, comma 1, lettera a), consente al MAECI (quale Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 221/2017¹²¹), di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro **500.000** annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La **lettera** b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. Inoltre, con avviso da pubblicare nella GU il MAECI comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. La lettera c) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

Come si evince dalla relazione illustrativa, a seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del Ministero degli

Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

Si vedano le <u>misure restrittive</u> dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina

Nel dettaglio, la **lettera** *a*) novella l'articolo 4 del d.lgs. n. 221/2017, inserendovi il nuovo comma 2-*bis*.

La **lettera** *b*) novella l'articolo 8 dello stesso d.lgs. n. 221/2017, introducendovi i nuovi commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*. Quest'ultimo comma - contenente la clausola d'invarianza finanziaria relativamente all'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* - è stato inserito dal Senato.

La **lettera** *c*) novella l'articolo 17 del d.lgs. n. 221/2017, aggiungendo un nuovo periodo al comma 4. La nuova disposizione prevede che il MAECI effettua **visite ispettive** presso le imprese mediante invio di **ispettori** che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto. Con una modifica, il Senato ha inserito la clausola d'invarianza finanziaria relativamente all'esercizio delle suddette attività.

Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

L'articolo 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 221/2017 definisce come «prodotti a duplice uso» i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento duplice uso ed elencati nell'allegato I del medesimo regolamento (regolamento n. 2021/821/UE, che, all'articolo 31, ha abrogato il regolamento (CE) n. 428/2009).

In base all'articolo 2, numero 1) del regolamento n. 2021/821/UE, i «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia

un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

L'articolo 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 221/2017 definisce come «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, cioè quelle misure adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale.

Il regolamento n. 2021/821/UE stabilisce norme a livello dell'<u>Unione europea</u> (Unione) per il controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

L'allegato I, sulla base di accordi internazionali sul controllo, stila un elenco dei prodotti a duplice uso che richiedono un'autorizzazione di esportazione. Tra questi sono presenti:

- materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
- materiali speciali e relative apparecchiature;
- lavorazione dei materiali;
- materiali elettronici;
- calcolatori;
- telecomunicazioni e sicurezza delle informazioni;
- sensori e laser;
- materiale avionico e di navigazione;
- materiale navale;
- materiale aerospaziale e di propulsione.

Ulteriori prodotti a duplice uso, compresi i servizi di intermediazione correlati o l'assistenza tecnica, richiedono l'autorizzazione di esportazione, qualora siano destinati, in tutto o in parte:

- ad armi chimiche, biologiche o nucleari;
- all'uso militare in paesi subordinati a un embargo sulle armi;
- a componenti di prodotti militari già esportati da uno <u>Stato membro</u> dell'Unione senza l'autorizzazione richiesta.

L'autorizzazione è richiesta per l'esportazione:

- di prodotti di sorveglianza informatica di probabile impiego per la repressione interna o l'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
- del trasferimento di prodotti a duplice uso, tra cui la tecnologia Stealth e il controllo strategico, elencati nell'allegato IV, da uno Stato membro a un altro.

Gli Stati membri possono:

- vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali qualora la loro applicazione violerebbe il regolamento;
- vietare o imporre un'autorizzazione di esportazione per i prodotti non elencati nell'allegato I per motivi di sicurezza pubblica, compresi il terrorismo e le violazioni dei diritti umani;
- richiedere l'autorizzazione di esportazione in determinate circostanze per il trasferimento di prodotti a duplice uso dal proprio territorio a quello di un altro Stato membro.

Il regolamento prevede quattro tipi di autorizzazione validi nell'intero territorio doganale dell'Unione:

- autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, che si applicano a determinate destinazioni in presenza di determinate condizioni. Al momento, ne sono in atto sei per Australia, Canada, Islanda, Giappone, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti;
- autorizzazioni generali di esportazione nazionali, rilasciate dagli Stati membri se coerenti con le esistenti autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e se non riguardano l'esportazione di prodotti software e tecnologici di duplice uso a determinati paesi (allegato II G);
- singole e globali, rilasciate dalle autorità nazionali con una validità di un massimo di due anni a un esportatore per l'esportazione di uno o più prodotti a duplice uso a un utente finale in un paese terzo (per il primo caso) o per vari prodotti, paesi e utenti finali (per il secondo caso).

Gli esportatori che richiedono un'autorizzazione devono:

- fornire alle autorità informazioni complete, in particolare riguardo
 - all'utente finale;
 - o al paese di destinazione;
 - all'uso finale del prodotto esportato;
- conservare registri dettagliati delle proprie esportazioni per cinque anni, compresi documenti commerciali, quali fatture e materiale di trasporto al fine di individuare:
 - o le descrizioni e le quantità dei prodotti di duplice uso;
 - o i nominativi e gli indirizzi dell'esportatore e del destinatario;
 - o l'uso finale e l'utente finale, qualora noti.

Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono conferite dalle autorità nazionali e sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione, e richiedono dettagli relativi a:

- ubicazione, descrizione e quantità dei prodotti a duplice uso;
- terze parti coinvolte;
- paese di destinazione;
- utente e ubicazione finali.

Gli Stati membri, quando decidono di conferire o rifiutare una richiesta di autorizzazione, debbono tenere conto di quanto segue:

- gli obblighi e gli impegni a livello unionale, nazionale e internazionale, particolarmente per quanto concerne i regimi di non proliferazione e i controlli delle esportazioni;
- qualsiasi <u>sanzione</u> dell'Unione, dell'<u>Organizzazione per la sicurezza</u> <u>e la cooperazione in Europa</u> o delle <u>Nazioni Unite</u>;
- decisioni in materia di politica estera e di sicurezza nazionale;
- uso finale previsto e rischio di diversione.

Gli Stati membri devono:

- comunicare alla Commissione europea
 - le autorità nazionali incaricate di conferire le autorizzazioni di esportazione e di proibire il transito di prodotti a duplice uso di paesi terzi;
 - o le misure adottate per l'attuazione del regolamento;
- adottare qualsiasi misura, insieme alla Commissione, per stabilire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali per garantire l'efficienza, la conformità e l'applicazione dei controlli delle esportazioni;
- fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la sua relazione annuale.

La Commissione ha le seguenti responsabilità:

- lo sviluppo di un sistema sicuro e criptato a sostegno della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità nazionali e, ove opportuno, con la Commissione;
- la messa a disposizione, insieme al <u>Consiglio</u>, di orientamenti e raccomandazioni in materia di migliori pratiche per garantire l'efficienza e la coerenza del regime;
- la presentazione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, di una relazione annuale al <u>Parlamento europeo</u> e al Consiglio sull'attuazione del regolamento. Ciò comprende il numero, il valore e la destinazione delle autorizzazioni e delle richieste rifiutate;
- l'impiego di una procedura semplificata («<u>atti delegati</u>») per modificare l'elenco di destinazioni e prodotti subordinati a controlli specifici;
- l'esecuzione, dopo il 10 settembre 2024 di una valutazione iniziale delle autorizzazioni relative alla sorveglianza informatica, e tra il 10 settembre 2026 e il 10 settembre 2028, di una valutazione completa del regolamento. Entrambe le valutazioni saranno presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Il regolamento istituisce un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto dalla Commissione con un rappresentante per ogni Stato membro. Tale gruppo:

- esamina le questioni derivanti dalla legislazione;
- può consultare esportatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica e altre parti interessate;
- istituisce gruppi di esperti tecnici.

La Commissione e gli Stati membri si avvalgono dello scambio di informazioni e migliori pratiche, dello sviluppo delle capacità e del coinvolgimento di paesi terzi per promuovere la convergenza globale sui controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Il regolamento abroga e <u>rivede</u> il regolamento (CE) n. <u>428/2009</u> dal 9 settembre 2021, con l'eccezione delle domande di autorizzazione presentate prima di tale data.

Il regolamento è in vigore dal 9 settembre 2021.

L'articolo 7-bis della L. n. 185/1990 (inserito dal d.lgs. n. 105/2012) individua l'<u>Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)</u> del MAECI quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento di riorganizzazione del MAECI (DPR n. 95/2010) prevede che l'Autorità nazionale - UAMA opera nell'ambito della Segreteria generale e attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla legge n. 185/1990; nonché segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.

Articolo 36, commi 1 e 3 (Proroga di incarichi temporanei di personale docente e ATA della scuola)

Il **comma 1** dell'**articolo 36** dispone – nel **limite di spesa** indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (**c.d. "organico COVID"**) già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il **comma 3** del medesimo art. 36 reca la copertura finanziaria dell'intero articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, rinviando all'art. 38 del provvedimento, che reca le disposizioni finanziarie dello stesso.

Si ricorda che la facoltà di attivare incarichi temporanei di personale docente e ATA per finalità connesse all'emergenza epidemiologica è stata introdotta dall'art. 231-bis, comma 1, del **D.L. 34/2020**, e poi ulteriormente estesa dall'art. 58, commi da 4-ter a 4-quinquies, del **D.L. 73/2021**, sempre a valere sul medesimo "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dall'art. 235 dello stesso **D.L. 34/2020**. Il termine di possibile proroga degli incarichi attivati, originariamente fissato al 30 dicembre 2021, è stato prorogato prima dall'art. 1, comma 326, della **L. 234/2021** (legge di bilancio 2022) e poi dall'art. 36, comma 1, del **D.L. 21/2022**, qui in commento, che hanno contemporaneamente disposto i relativi incrementi del Fondo.

A copertura delle proroghe, la disposizione prevede un **incremento pari a 170 milioni di euro** del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", la cui consistenza risulta così portata da 400 milioni a 570 milioni per il 2022.

La **relazione tecnica** precisa che la quantificazione tiene conto del costo giornaliero della proroga, differente tra le varie Regioni, e delle risorse ancora a disposizione del Ministero dell'istruzione. Rimane fermo in capo a quest'ultimo – come chiarito dalla stessa relazione – il monitoraggio entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 36, commi 2 e 3 (Incremento del fondo per l'acquisto di beni di utilizzo igienico-sanitario nelle scuole)

Il comma 2 dell'articolo 36 incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", istituito dall'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021. Il comma 3 del medesimo art. 36 reca la copertura finanziaria dell'intero articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, rinviando all'art. 38 del provvedimento, che reca le disposizioni finanziarie dello stesso.

Si ricorda che il Fondo sopra menzionato è stato istituito con uno stanziamento originario, per il 2021, di 350 milioni di euro, da impiegarsi per l'acquisto di beni e servizi destinati al contenimento del rischio epidemiologico da adottare presso le istituzioni scolastiche statali.

Più in dettaglio, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 individuava quali possibili destinazioni delle risorse:

- l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- gli interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- gli interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica:
- l'acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- l'adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica;
- l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore;

• l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.

Rispetto alle plurime destinazioni ammessa dalla norma istitutiva del Fondo, la disposizione in commento circoscrive la finalità d'impiego delle risorse all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in funzione del numero di allievi frequentanti.

Con l'approvazione degli identici emendamenti 36.16 (testo 2), 36.17 (testo 2) e 36.18 (testo 2), le Commissioni riunite propongono che tra i materiali per l'igiene degli ambienti siano compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.

Articolo 36, comma 2-bis (Disposizioni sull'immissione in ruolo del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria)

L'articolo 36, comma 2-bis — introdotto al Senato - mira ad estendere al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria alcune disposizioni sull'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria, introdotte con il decreto-legge n. 36 del 2022 (recante ulteriori misure per l'attuazione Piano nazionale di ripresa e resilienza). Al riguardo, si consente al docente vincitore di concorso di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, sin dal primo triennio dall'assegnazione, in deroga al vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica, nel medesimo posto e nella medesima classe in cui si è svolto il periodo di prova.

Nello specifico, la disposizione in esame novella l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 2004¹²², stabilendo che al predetto personale docente della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Al fine di inquadrare la disposizione in esame nel complesso normativo in cui si inserisce, si segnala che il d.lgs. citato è stato novellato dal DL n. 36 del 2022 (in corso di conversione presso il Senato, AS 2598), che ha introdotto, fra l'altro, un nuovo sistema di reclutamento per il personale docente nella scuola secondaria di I e II grado con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1).

Rispetto alla disciplina previgente in materia di reclutamento, è ora previsto, in via ordinaria, che **possano partecipare ai concorsi** (banditi con cadenza annuale) i candidati che, oltre al titolo di laurea, abbiano superato un **percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale**. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata).

¹²² Il provvedimento, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", detta, all'articolo 3, disposizioni in materia di accesso ai ruoli.

A tale modalità ordinaria di reclutamento, se ne affiancano altre due, con carattere derogatorio:

- i) una prima, che consente a coloro i quali hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale. Se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi (e non 60 richiesti, come regola generale), dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l'effettiva immissione in ruolo;
- ii) una seconda, che permette, nella fase transitoria di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.

Con specifico riguardo all'articolo 13 del d.lgs. n. 59 del 2017, esso reca disposizioni in materia di anno di prova e immissione in ruolo.

Ai sensi del comma 1, l'effettiva immissione in ruolo è condizionata all'esito positivo del periodo annuale di prova in servizio, cui sono sottoposti i vincitori del concorso su posto comune, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Al fine di considerare superato positivamente il periodo di prova il vincitore di concorso deve: i) prestare servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche; ii) superare un test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; iii) ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti.

Una disciplina ad hoc è prevista, dal comma 2, per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza possedere l'abilitazione, ai sensi del nuovo articolo 5, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017. Quest'ultima disposizione riconosce tale facoltà nei confronti di coloro che possono vantare, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Anche per i vincitori del concorso su posto di sostegno l'immissione in ruolo è condizionata al positivo superamento di un periodo annuale di prova in servizio (comma 4), al quale si applicano le disposizioni valevoli per i vincitori del concorso su posto comune di cui al comma 1.

Venendo al **comma 5** del citato art.13 del d.lgs. n. 59 del 2017, le cui disposizioni, come anticipato, si applicano al personale della scuole dell'infanzia e primaria, esso stabilisce che in esito al positivo superamento

del periodo annuale di prova in servizio (che contempla un test e una valutazione finali), il docente è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per un periodo non inferiore a tre anni. La disposizione precisa che in tale periodo è compreso l'anno di prova, al quale, con riferimento ai richiamati soggetti di cui al comma 2 (cioè che partecipano alle procedure concorsuali senza aver completato la formazione iniziale, ma vantando un servizio pregresso) e a coloro che si avvalgono dell'art. 18-bis (cioè coloro che sino al 31 dicembre 2024, partecipano ai concorsi avendo maturato sol 30 crediti formativi del percorso di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto), si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione. É tuttavia fatto salvo il caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Con riguardo al citato articolo 33, esso: a) al comma 5 prevede che il lavoratore che assiste persone con "handicap in situazione di gravità" ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede; b) al comma 6, dispone - fra l'altro - che la persona portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Il comma 5 stabilisce infine che al docente è consentito, in ogni caso, di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Quanto all'articolo 399, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 2004 - che l'emendamento in esame intende sostituire - esso dispone, nel testo vigente, che i docenti¹²³ destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La

 $^{^{123}\,}$ A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021.

disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

Nella tabella che segue sono riportati, nella colonna di sinistra, il testo dell'articolo 399, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 2004 e, in quella di destra, dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2017. Sono evidenziate le disposizioni di maggiore interesse.

Articolo 399, comma 3 del d.lgs. n.297 del 2004 nel testo vigente

Articolo 13, comma 5, del d.lgs. n.59 del 2017, che - ai sensi dell'articolo 36, comma 2-bis del presente DL - troverebbe applicazione anche per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria.

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a indeterminato possono chiedere trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni di effettivo scolastici servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi siano previste intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero periodico all'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del

In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sopravvenuti limitatamente a fatti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può

presente testo unico.	presentare, in ogni caso, domanda di
	assegnazione provvisoria e
	utilizzazione nell'ambito della
	provincia di appartenenza e può
	accettare il conferimento di
	supplenza per l'intero anno scolastico
	per altra tipologia o classe di
	concorso per le quali abbia titolo.

L'estensione della disciplina recata all'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n.59 del 2017 ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria ha pertanto come effetto principale di consente al docente vincitore di concorso di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, prima che sia trascorso il primo triennio dall'assegnazione.

Inoltre, rispetto al testo vigente in cui si fa riferimento ad un vincolo di permanenza triennale "di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità", l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n.59 del 2017 specifica che anche l'anno di prova è ricompreso nel predetto triennio.

L'estensione della disciplina recata al richiamato comma 5 andrebbe peraltro intesa nei limiti di compatibilità della stessa con il diverso regime di reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria (si veda la scheda di approfondimento a seguire) rispetto a quello introdotto, con l'articolo 44 del DL 36 del 2022 per la docenza nella scuola secondaria. Tale disposizione fa, al riguardo, riferimento ad alcune categorie di soggetti che partecipano ai concorsi senza il possesso dell'abilitazione (di cui all'articolo 13, comma 2, e di cui all'articolo 18-bis), nonché al periodo necessario per il completamento della formazione iniziale che riguardano esclusivamente la docenza nelle scuole di secondo grado.

Si valuti un approfondimento al riguardo.

• Accesso alla docenza nella scuola dell'infanzia e primaria

L'accesso ai ruoli della docenza nella scuola dell'infanzia e primaria è subordinato al superamento di un **concorso** *ad hoc* cui partecipano i candidati in possesso dei **titoli** richiesti.

Nello specifico¹²⁴, sono ammessi a partecipare alle procedure per i **posti comuni** i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali (o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

Al riguardo, è richiesto: i) per i posti comuni della scuola primaria, che il candidato sia in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; ii) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, che il candidato sia in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Sono inoltre ammessi a partecipare alle procedure per i posti di **sostegno** su infanzia e primaria coloro che sono il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

concorso").

¹²⁴ Si veda il decreto del Ministro dell'istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno", pubblicato nella GU 22 febbraio 2022, n. 44, ed in particolare l'articolo 3 ("Requisiti di ammissione e articolazione del

Articolo 36, comma 2-ter (Integrazione graduatorie docenti scuola infanzia e primaria)

Il **comma 2-ter** dell'**articolo 36** – introdotto al Senato – integra, ricomprendendovi **gli idonei**, le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al **reclutamento del personale docente** per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020.

Nello specifico, il nuovo *comma 2-ter* dell'articolo in commento prevede che le graduatorie di merito di cui all'art. 13 del <u>decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498</u>, e successive modificazioni ed integrazioni, siano integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della <u>L. 449/1997</u>, **con i candidati risultati idonei** per aver superato le prove di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9.

Si ricorda che il decreto dipartimentale n. 498 del 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed Esami del 28 aprile 2020, ha recato il bando del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria.

In particolare, l'art. 8 del suddetto decreto dipartimentale 498/2020, regola la prova scritta per i posti comuni e di sostegno, che è superata dai candidati che conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 28 punti (sui 40 massimi attribuibili). Il successivo art. 9, poi, disciplina la prova orale, cui accedono i candidati che hanno superato la prova scritta. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti. L'art. 13 del decreto in parola, inoltre, reca le disposizioni sulle graduatorie di merito. Esso prevede che la commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994. Tali graduatorie di merito, approvate con decreto dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale (USR) responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero dell'istruzione sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR. Per le procedure concorsuali per le quali, in ragione dell'esiguo numero di posti disponibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionale si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della <u>L. 449/1997</u> ¹²⁵. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4 comma 1- *quater*, lettera c) del <u>D.L. 87/2018</u> (che prevede, in linea generale, che per i concorsi ordinari, per titoli ed esami, siano destinati, il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili) ai fini dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del testo unico di cui al <u>D.LGS. 297/1994</u> (il quale, a sua volta, regola l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria).

Sulla relativa procedura concorsuale, si rinvia <u>all'apposita sezione</u> del sito del Ministero dell'istruzione.

¹²⁵ L'art. 39 della L. 449/1997 reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. Esso prevede, in particolare, che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40 della medesima legge, il numero complessivo dei dipendenti in servizio sia valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 di tale articolo, poi, citato dalla disposizione in commento, prevede che per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio programmazione economica, definisca preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Tali disposizioni si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Il comma 3-bis del medesimo art. 39, poi, prevede che, a decorrere dal 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove anche ad ordinamento autonomo assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delleassunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle eculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

Articolo 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)

L'articolo 36-bis integra l'articolo 79, comma 2, del Regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), al fine di consentire che, in mancanza disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione del cadavere possa risultare – oltre che da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati – anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

La disposizione è finalizzata, in base alle previsioni del testo, a "velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali". Si richiama altresì l'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene quindi integrato l'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che reca il Regolamento di polizia mortuaria, al fine di consentire che la **volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione** del cadavere possa risultare – oltre che da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati – anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Si ricorda che l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità previste dalla legge. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

L'articolo 79 del suddetto Regolameno di polizia mortuaria prevede infatti – nel testo vigente – che la cremazione di ciascun cadavere debba essere **autorizzata dal sindaco** sulla base della **volontà testamentaria**

espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato in base alle previsioni del codice civile (articoli 74 e seguenti) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve attualmente risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Articolo 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)

L'articolo 37 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto"). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

Il **comma 1** precisa **l'ambito soggettivo di applicazione** della norma. Segnatamente, sono tenuti al versamento del contributo, previsto a titolo di prelievo solidaristico straordinario dall'articolo 37, i soggetti che esercitano in Italia le **attività** di:

- produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;
- produzione di gas metano;
- estrazione di gas naturale;
- rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell'UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

Sono dunque **esclusi gli autoproduttori** di energia elettrica e i soggetti, come il GME, che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di **piattaforme** per lo **scambio** dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

• La Comunicazione della Commissione UE "RePoweEU dell'8 marzo 2022"

L'8 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione "RePowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili".

Nel documento si afferma che per finanziare misure emergenziali per il contenimento dei costi energetici, "gli Stati membri possono prendere in considerazione misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari" conseguiti dai **produttori di energia elettrica**. Tali misure, tuttavia, "non

dovrebbero essere retroattive ma dovrebbero essere tecnologicamente neutrali e consentire ai produttori di energia elettrica di coprire i costi e proteggere i segnali di mercato a lungo termine e quelli dei prezzi del carbonio". L'allegato II alla Comunicazione indica alcune condizioni che le misure fiscali sui proventi straordinari dovrebbero rispettare:

- durata limitata e legata a una specifica situazione di crisi;
- non incidere sulla formazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica basati sui costi marginali espressi dalla curva di merito (in caso di dubbio, dovrebbero essere recuperati livelli inferiori di guadagni in eccesso per evitare ripercussioni sulla formazione dei prezzi);
- non influenzare le tendenze di lungo termine dei prezzi derivanti dagli sviluppi strutturali del mercato e del segnale di prezzo del carbonio proveniente dall'EU ETS;
- non considerare gli effetti della componente strutturale dell'aumento dei prezzi mondiali del gas;
- utilizzo di criteri ed eventi oggettivi e verificabili per il l'individuazione dei "profitti fortuiti" e la definizione del meccanismo di "attivazione/disattivazione";
- recupero dei proventi inframarginali aggiuntivi solo nei periodi in cui gli impianti a gas erano marginali e nella misura in cui siano stati effettivamente percepiti da unità inframarginali;
- neutralità tecnologica;
- applicazione uniforme e generalizzata per tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano coperti da regimi di sostegno o da meccanismo di remunerazione della capacità";
- non retroattività e recupero unicamente di una quota di utili effettivamente realizzati, tenendo conto del fatto che i produttori possono aver venduto anticipatamente parte della loro produzione a un prezzo inferiore prima dell'inizio della crisi;
- trasferimento dei proventi ai clienti civili o su misure non selettive e trasparenti a sostengo di tutti i consumatori finali.

I **commi 2 e 3** forniscono indicazioni circa la definizione e le modalità di calcolo della base imponibile e stabiliscono la misura del contributo, nonché i casi di esclusione.

La base imponibile è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021, al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del medesimo periodo tra il 2020 e il 2021. Il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l'importo, al netto dell'IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.

Sul punto, nel corso dell'esame della legge di conversione del decreto in esame al Senato, è stato evidenziato da più parti (si vedano le memorie, tra gli altri, di Assopetroli, Aiget ed Edison) che "le accise vanno a costituire base imponibile IVA per le operazioni attive" ma non rientrano nelle operazioni passive. Pertanto, concorre alla formazione della base imponibile anche un aumento o una diminuzione delle accise riscosse e riversate all'erario da parte degli operatori.

A seguito di una modifica introdotta al Senato la norma specifica inoltre che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero.

Ai sensi dell'articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate mensilmente o, per alcune attività quali la somministrazione di gas, energia elettrica, acqua e simili con cadenza trimestrale.

Il contributo si applica nella misura del **10 per cento del saldo** così calcolato. Sono, tuttavia, **esclusi** i soggetti che conseguono dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 un **incremento**, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021, del saldo tra operazioni attive **pari o inferiore a 5 milioni** di euro o, comunque, **inferiore al 10 per cento**. Il **gettito atteso** è stimato dal Governo, nella relazione tecnica, in **3,98 miliardi di euro**.

Il **comma 4** prevede che i soggetti partecipanti a un **Gruppo IVA** assumano, ai fini della determinazione dei saldi tra operazioni attive e passive, i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il proprio **codice fiscale**, nonché, per le operazioni infragruppo, irrilevanti ai fini dell'IVA, i dati risultanti dalle **scritture contabili** tenute ai fini dell'accertamento delle **imposte sui redditi**.

La disposizione si rende necessaria in quanto le comunicazioni dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate unitariamente dal Gruppo IVA, quale autonomo soggetto d'imposta, tramite il proprio rappresentante, consentono di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni periodiche del gruppo e non i dati delle operazioni riferibili ai singoli partecipanti.

Si rammenta che l'articolo 5 del D.L. n. 13 del 2022, che il disegno di legge di conversione del D.L. n. 4 del 2022 ha sostanzialmente trasposto all'articolo 15-bis del medesimo decreto, prevede, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, l'applicazione di un **meccanismo di compensazione a due vie** sul prezzo dell'energia prodotta dagli **impianti fotovoltaici** di potenza superiore a 20kW che beneficiano di **premi fissi**, non dipendenti dai prezzi di mercato, mediante il Conto energia e dagli impianti di potenza superiore alimentati da **fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica** che

non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

In base a tale meccanismo di compensazione, i produttori sono tenuti a versare al GSE, la differenza tra i ricavi ottenuti ai prezzi applicati da febbraio a dicembre 2022 e i ricavi che avrebbero altrimenti conseguito applicando un prezzo di riferimento pari al prezzo medio dell'energia registrato tra il 2010 e il 2020 nelle diverse zone di mercato. Nel caso in cui il prezzo di vendita negli ultimi 10 mesi del 2022 fosse più basso, otterrebbero dal GSE il relativo importo. Le somme così corrisposte dai produttori al GSE sono poi versate in un apposito fondo presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali.

La norma intende così stabilizzare i prezzi di vendita dell'energia prodotta da tali impianti e sottrarre ai produttori, per destinare a finalità collettive, gli eventuali "extra-profitti" conseguiti da febbraio a dicembre 2022. Si rinvia alla scheda di lettura descrittiva dell'articolo 15-bis del D.L. n. 4 del 2022 per un approfondimento della medesima norma.

Stante l'attuale formulazione della norma in commento, andrebbe valutata l'opportunità di precisare se concorra alla base imponibile del contributo anche l'importo che taluni impianti da fonti rinnovabili sono chiamati a versare al GSE, ai sensi dell'articolo 15-bis del D.L. n. 4 del 2022 sopra descritto in ragione del più alto prezzo di vendita incassato nei mesi di febbraio e marzo 2022 rispetto ai prezzi di riferimento indicati nell'allegato I-bis al medesimo decreto.

Il comma 5 stabilisce al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo, da effettuarsi in sede di versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali. Rinvia poi ad un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA:

- la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione della norma;
- le modalità di versamento del contributo;
- l'individuazione di eventuali dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti energetici e dell'energia elettrica;
- le modalità di scambio delle informazioni con la Guardia di finanza.

Il **comma 5-bis**, introdotto al Senato, prevede che le entrate siano attribuite alla Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti.

Il **comma 6** prevede che, ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni e dell'eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA in quanto compatibili.

Il comma 7 **esclude la deducibilità** del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1° aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza.

Il comma 9 prevede che l'AGCM, ai fini dei riscontri e delle verifiche dei dati ricevuti, si avvalga, secondo modalità che saranno definite mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati inviati dai soggetti tenuti al versamento del contributo in base al provvedimento attuativo che sarà adottato dall'Agenzia delle entrate. La Guardia di finanza può esercitare gli stessi poteri che le sono attribuiti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Per la copertura finanziaria dei relativi oneri la norma rinvia al successivo articolo 38.

• Il precedente: la cd Robin Tax e la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2015

Nel 2008, in un contesto analogo di aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, il legislatore introdusse, con l'articolo 81, commi 16 e seguenti del D.L. n. 112 del 2008, un'addizionale IRES del 5,5 per cento da applicarsi ai soggetti operanti nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione di petrolio, della produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi ed energia elettrica, che avessero conseguito nel periodo di imposta

precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. La norma istitutiva prevedeva anche un divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo, affidando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di Regolazione per Reti Energia e Ambiente - ARERA) i relativi compiti di vigilanza.

L'addizionale era giustificata, nel testo della norma istitutiva, dai rincari energetici verificatisi nel 2008. Ai sensi dell'articolo 81, comma 16, era, infatti, introdotta "in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico".

Ciò nonostante, la misura aveva carattere strutturale e non temporaneo. Inoltre, negli anni a seguire, l'aliquota dell'addizionale fu più volte modificata e l'ambito soggettivo di applicazione esteso ad attività quali la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (originariamente esclusa), la distribuzione, trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione di gas naturale.

Con ordinanza emessa il 26 marzo 2011, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sollevò questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive dell'addizionale introdotta nel 2008. Con sentenza n. 10 del 2015, la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità delle disposizioni istitutive dell'addizionale IRES con le motivazioni e svolgendo le considerazioni di seguito riportate.

Secondo la Corte, la congiuntura economica caratterizzata da un eccezionale rialzo dei prezzi di prodotti energetici al contempo insostenibile per gli utenti e idoneo ad incrementare sensibilmente i margini di profitto degli operatori dei settori interessati può costituire «un elemento idoneo a giustificare un prelievo differenziato che colpisca gli eventuali "sovra-profitti" congiunturali». Tuttavia, «affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell'imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa *ratio* giustificatrice». Ciò non avviene quando, come nel caso della maggiorazione dell'aliquota IRES prevista dal D.L. n. 112 del 2008:

- il tributo «si applica all'intero reddito di impresa, anziché ai soli "sovraprofitti"»;
- manchi una «delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l'applicazione»;

In merito al divieto di traslazione, la Corte ha ritenuto che la finalità perseguita è coerente con l'obiettivo dichiarato dalle disposizioni impugnate, ossia l'attenuazione dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico; tuttavia, ha giudicato le relative disposizioni irrazionali per inidoneità a conseguire lo scopo, stante la «impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo».

Rispetto alle considerazioni della Consulta sull'addizionale IRES introdotta nel 2008, contenute nella sentenza n. 10 del 2015, le norme in esame prevedono:

- la temporaneità dell'imposizione, limitata al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;
- l'applicazione dell'aliquota del 10% al solo incremento del saldo tra operazioni attive e passive conseguite nel medesimo periodo.

Con riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale in relazione all'efficacia del divieto di traslazione, le norme in commento – per evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo - prevedono la possibilità per l'AGCM di intervenire con propri provvedimenti e, per la Guardia di finanza, di esercitare gli stessi poteri che le sono attribuiti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Con riferimento ai nuovi poteri attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dei commi 8 e 9, si <u>segnala la memoria</u>, presentata nel corso dell'esame in sede referente al Senato, dalla medesima Autorità.

Si valuti l'opportunità di definire con maggior dettaglio, anche alla luce dei sopra ricordati principi fissati dalla Corte Costituzionale, i meccanismi di accertamento previsti per garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo, nonché di precisare la tipologia di provvedimenti adottabili a questo scopo dall'AGCM, con particolare riguardo agli eventuali poteri sanzionatori.

Articolo 37-bis (Rettifica allegati al rendiconto 2021 degli enti locali)

L'articolo 37-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali - concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel dettaglio, la norma in esame è volta ad assegnare al responsabile del servizio finanziario – in luogo del consiglio dell'ente locale – previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, la competenza a predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 – in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2)¹²⁶ – al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che gli enti locali sono tenuti a presentare al MEF entro precisi termini, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020.

Si evidenzia che una norma analoga è prevista dall'articolo 15-bis del decretolegge n. 77 del 2021 con riferimento alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020: si consente agli enti locali che hanno approvato il rendiconto 2020 senza avere in precedenza inviato la certificazione dell'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato deve essere tempestivamente trasmesso alla BDAP.

L'articolo in esame ribadisce altresì che qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione,

118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ai sensi degli articoli 1 e

¹²⁶ Gli allegati al rendiconto di gestione sono individuati dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs n.

il **provvedimento** di rettifica rimane di competenza **dell'organo consiliare**, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Si rammenta che il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione da parte del consiglio dell'ente locale è ordinariamente fissato dall'articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Riguardo alla **certificazione** di cui **all'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020**, cui si riferisce l'articolo in esame, si ricorda che essa è obbligatoriamente richiesta agli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (come rifinanziato dall'articolo 39, comma 1, nell'importo di **1.670 milioni di euro per l'anno 2020**), assegnate a titolo di ristoro della perdita di entrate locali, al fine di attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Il termine per la presentazione della certificazione della perdita di gettito di cui all'art. 39, comma 2 del D.L. n. 104/2020 - originariamente previsto al 30 aprile 2021 - è stato successivamente fissato **al 31 maggio 2021** dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Successivamente, la **legge di bilancio per il 2021** (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un **incremento** di **500 milioni** di euro per **l'anno 2021** della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini dell'ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19 (di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane).

Per la verifica della perdita di gettito, si dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 (comma 827).

Con riferimento alla certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, *cfr.* il <u>D.M. economia n.</u> 273932 del 28 ottobre 2021

Articolo 37-ter (Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

L'articolo 37-ter, introdotto dal Senato, prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per l'anno 2022, non solo per ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia volta a garantire che in sede di conguaglio finale, previsto per il 31 ottobre 2023, non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

La norma in esame, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti per gli enti locali dall'incremento della spesa per l'energia elettrica, introduce alcune modifiche all'articolo 13 del decreto legge n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022 (cd. "Sostegni-ter"), prevedendo l'inserimento di un **nuovo periodo** alla fine del **comma 6** del predetto articolo, nonché di un successivo **comma 6-bis**.

Si rammenta che l'articolo 13 del decreto legge n. 4/2022 reca, nei commi da 1 a 5, disposizioni in materia di utilizzo del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 1, in particolare, ha vincolato le risorse del predetto Fondo alla esclusiva finalità di ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nell'anno 2022. È stato previsto, inoltre, che le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione e che le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell'esercizio 2022 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per un approfondimento sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, si rinvia al <u>tema web</u> curato dal Dipartimento Bilancio del Servizio studi della Camera dei deputati.

Alla **lettera a)** dell'unico comma di cui la disposizione in esame si compone, essa prevede – attraverso l'aggiunta di un ulteriore periodo alla

fine del comma 6 dell'articolo 13 – che per l'anno 2022 le risorse di cui al predetto Fondo possano essere utilizzate dagli enti locali **non solo per ristorare** l'eventuale **perdita di** gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza Covid-19, **ma anche** per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento della **spesa per energia elettrica**.

A fini di inquadramento del nuovo periodo previsto dalla disposizione in esame nel contesto della norma all'interno della quale essa è chiamata a inserirsi, si rammenta che l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto l'estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19. Più in dettaglio, il citato comma 6 ha esteso al 2022:

- la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 2, del Testo Unico enti locali il quale disciplina le specifiche finalità, indicate in ordine di priorità, per le quali l'ente locale può utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente;
- la facoltà per gli enti locali di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio e con esclusione delle sanzioni comminate per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

La norma in commento specifica, inoltre, che la **condizione** affinché tali risorse possano essere utilizzate dall'ente locale per la finalità da ultimo menzionate è che gli **oneri** derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica **non siano coperti da specifiche assegnazioni statali**.

A tal proposito, l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/2022, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali e a ristoro della spesa per utenze di energia elettrica e gas, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nella misura di 200 milioni di euro, in favore dei comuni e, nella misura di 50 milioni di euro, in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti

interessati si provvede con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 17/2022.

Per quanto concerne la determinazione dell'entità dei suddetti maggiori oneri, rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, quest'ultima prevede che si faccia riferimento al dato risultante dal confronto tra la spesa per energia elettrica dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nell'anno 2019.

Alla **lettera b)**, la disposizione in esame – attraverso l'inserimento di un comma 6.1 al menzionato articolo 13 del decreto legge n. 4/2022, specifica che la **verifica a consuntivo** prevista dall'articolo 106, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 **non comporta nuovi oneri** a carico della finanza pubblica.

La Relazione tecnica precisa, a tal proposito, che la lettera b) della norma in esame introduce una clausola di salvaguardia volta a garantire che in sede di conguaglio finale, previsto per il 31 ottobre 2023, non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, limitando espressamente il conguaglio finale previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 all'eventuale rimodulazione delle risorse tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo, o a favore dello Stato nel caso di ristoro eccedente il fabbisogno dell'ente locale.

Articolo 37-quater (Prolungamento termini iscrizione a ruolo)

L'articolo 37-quater, introdotto al Senato, prolunga i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo.

La norma, in particolare, prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l'iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta (come previsto a regime dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).

A tale proposito si ricorda che il richiamato articolo 2, comma 2, stabilisce che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

La disposizione precisa che tale agevolazione fiscale è provvisoria e non rimarrà a regime, ovvero si applica per il **periodo** di tempo compreso **tra l'entrata in vigore** della legge di conversione del presente decreto e il **31 agosto 2022**.

Conseguentemente alle modifiche sopra descritte alla **rubrica del Titolo VI** le parole "disposizioni finali e finanziarie" sono sostituite dalle seguenti "disposizioni finali, finanziarie e fiscali".

Articolo 37-quinquies (Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)

L'articolo 37-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria.

La norma in esame, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, modifica **per gli anni 2020, 2021 e 2022** i parametri obiettivi previsti dall'articolo 242 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) attraverso i quali sono individuate le condizioni che determinano una situazione di deficit strutturale per gli enti locali.

A tal fine si prevede che **gli enti locali includono tra gli incassi i ristori** destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.

La relazione tecnica chiarisce che la norma in esame mira ad escludere la possibilità che la contrazione degli incassi delle entrate proprie degli enti, quale conseguenza dell'emergenza da Covid-19, si ripercuota sugli indicatori presi a riferimento per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, determinando per l'ente la sottoposizione al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti territoriali.

L'art. 242 del TUEL dispone che sono da considerarsi in **condizioni strutturalmente deficitarie** gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente **parametri obiettivi** dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a quelli fissati con decreto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per il triennio 2019-2021 si veda il <u>D.M. 28 dicembre 2018</u>). I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla **capacità di riscossione** delle entrate, all'**indebitamento finanziario**, al **disavanzo di amministrazione** e alla **rigidità della spesa corrente**.

Le **conseguenze** stabilite per gli enti strutturalmente deficitari riguardano principalmente i controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d'insolvenza definitiva (art. 243 del TUEL). In particolare, gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti a **controlli centrali per la verifica della copertura del costo di alcuni servizi**: per i servizi a

domanda individuale il costo complessivo della gestione deve essere coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (sono esclusi i costi di gestione degli asili nido); per il servizio di acquedotto il costo complessivo della gestione deve essere coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; per il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani il costo complessivo della gestione deve essere coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente (al 100 per cento).

Nel caso in cui non vengano rispettati i livelli minimi di copertura dei costi prescritti, agli enti è applicata una **sanzione** pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti di copertura. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale.

Gli enti strutturalmente deficitari, inoltre, sono soggetti al controllo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 155 TUEL, sulla compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale e alla riduzione della spesa di personale delle società controllate (con esclusione di quelle quotate in borsa).

• Risorse a ristoro di perdite di gettito

Dall'inizio della pandemia per il Covid-19 numerosi provvedimenti hanno stanziato risorse per ristorare gli enti territoriali delle perdite di gettito derivanti da esenzioni stabilite con legge.

In primo luogo, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3), per assicurare ai comuni (3 miliardi), alle province e alle città metropolitane (0,5 miliardi) le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19. La dotazione del fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 – di cui 1,22 miliardi di euro ai comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane – dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020, per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza.

Il fondo è stato rifinanziato anche per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021, che ne ha incrementato la dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Da ultimo, la dotazione del fondo per il 2021 è stata ulteriormente incrementata di 1 miliardo di euro dall'articolo 23 del D.L. n. 41 del 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore

dei comuni e per 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Ai fini della **verifica della perdita di gettito** delle entrate locali e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali, è previsto l'obbligo di una **certificazione**, entro precisi termini, volta ad attestare che la citata perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza da Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Per quanto riguarda in particolare i **Comuni**, si segnalano i seguenti ulteriori fondi istituiti per ristorare gli enti locali in relazione a **perdite di gettito** da entrate proprie, dovute a esenzioni e sospensioni disposte da provvedimenti emergenziali in ragione dell'emergenza sanitaria:

- ristoro a fronte dell'esenzione dall'IMU per il settore turistico (art. 177 del D.L. n. 34/20): 76,55 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto, limitato a 74,9 milioni (pari allo stanziamento iniziale, successivamente aumentato nel corso dell'esame parlamentare), si veda il D.M. 22 luglio 2020. Il fondo è stato incrementato di 85,95 milioni per il 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, dall'art. 78, comma 5, del D.L. n. 104 del 2020; per il riparto del fondo si veda il D.M. 10 dicembre 2020. Il fondo è stato ulteriormente incrementato di 112,7 milioni e di 31,4 milioni per il 2020 in sede di conversione del D.L. n. 137 del 2020 (art. 9, comma 3, e art. 9-bis, comma 2), in conseguenza dell'estensione dell'esenzione; per il riparto delle relative risorse si veda il D.M. 16 aprile 2021. La legge di bilancio 2021 (commi 599-601 della legge n. 178 del 2020) ha stabilito l'esenzione per il 2021 della prima rata dell'imposta municipale propria per determinati immobili, incrementando il fondo di 79,1 milioni per il 2021; il D.M. 20 agosto 2021 ha ripartito 9,2 milioni, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- ristoro per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno (art. 180 del D.L. n. 34/20): 100 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto si veda il D.M. 21 luglio 2020. Il fondo è stato incrementato di 300 milioni per il 2020 dall'art. 40 del D.L. n. 104 del 2020; il saldo del riparto del fondo è stato effettuato con il D.M. del 14 dicembre 2020. Il D.L. n. 41 del 2021 (art. 25), come modificato dall'articolo 55 del D.L. n. 73 del 2021, ha istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Le risorse stanziate per il 2021 sono state ripartite con il decreto 8 luglio 2021 (250 milioni) e con il decreto 13 dicembre 2021 (100 milioni). Il fondo è stato successivamente rifinanziato dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Sostegni-ter) di 100 milioni di euro per l'anno 2022, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022. Il D.L. n. 17 del 2022 (art. 27, comma 1) ha incrementato di 50 milioni di euro per

l'anno 2022 le risorse del fondo per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022;

- ristoro per l'esenzione del canone patrimoniale per le occupazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche (art. 181 del D.L. n. 34/20): 127,5 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto si veda il D.M. 22 luglio 2020. Il fondo è stato incrementato di 89,4 milioni per il 2020 dall'art. 109 del D.L. n. 104 del 2020. Il secondo riparto a saldo è stato effettuato con il D.M. 10 dicembre 2020. A seguito dell'esonero per gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex Tosap e Cosap) anche per il primo trimestre del 2021 è stato previsto un ulteriore fondo per il ristoro per le minori entrate dei comuni a seguito degli esoneri da pagamento dei canoni, con una dotazione complessiva pari a 165 milioni per l'anno 2021 (art. 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137 del 2020 e art. 30 del D.L. n. 41 del 2021). Con il D.M. 14 aprile 2021 è stato effettuato un primo riparto per l'importo di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021; con il D.M. 22 ottobre 2021 è stato effettuato il secondo riparto per l'importo di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021.
- agevolazione TARI: fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettiva (articolo 6, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021), al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (cfr. Comunicato del Min. Interno);
- ristoro a fronte della riduzione della metà dell'IMU e di due terzi della TARI per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, come previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge n.178 del 2020 (cfr. Comunicato del Min. Interno);
- ristoro a fronte dell'esenzione della prima rata IMU 2021 a favore dei titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, destinatari di un contributo a fondo perduto (art.6-sexies e art. 1 del D.L. n. 41 del 2021): per il riparto del relativo fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021 si veda il D.M. 13 agosto 2021.

Articolo 38 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 38, incrementa il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, incrementa la dotazione del FISPE, reca la quantificazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al maggiore indebitamento, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. L'articolo, infine, modifica, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022.

L'articolo è stato modificato dal Senato.

Il **comma 1 incrementa di 40 milioni** di euro per l'anno **2022** e **81 milioni** di euro per l'anno **2023**, per le finalità del presente decreto, il fondo di cui all'articolo 1-quater del <u>decreto-legge n. 137 del 2020</u>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

Si ricorda che il suddetto articolo 1-quater ha istituito un fondo perequativo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini dell'eventuale adozione - con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (emanati secondo la procedura prevista dal medesimo articolo 1-quater) - di misure di esonero, totale o parziale, dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi, in favore dei soggetti che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. La dotazione del fondo è stata ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge n. 146 del 2021.

Il **comma 1-***bis*, inserito dal Senato, **incrementa** la dotazione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**, di cui all'articolo 10, comma 5, del <u>decreto-legge n. 282 del 2004</u>, di **242,63 milioni** di euro per l'anno **2023**.

Il **comma** 1-ter, anch'esso inserito dal Senato, reca la **quantificazione** degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al seguente comma 2, lettera e), pari a:

- 5 milioni di euro per l'anno 2022,
- 25 milioni di euro per l'anno 2023,
- 35 milioni di euro per l'anno 2024,
- 40 milioni di euro per l'anno 2025,
- 43 milioni di euro per l'anno 2026,
- 47 milioni di euro per l'anno 2027,
- 50 milioni di euro per l'anno 2028,
- 54 milioni di euro per l'anno 2029,
- 57 milioni di euro per l'anno 2030,
- 60 milioni di euro per l'anno 2031
- e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:

- 10 milioni di euro per l'anno 2022,
- 31 milioni di euro per l'anno 2023,
- 40 milioni di euro per l'anno 2024,
- 45 milioni di euro per l'anno 2025,
- 48 milioni di euro per l'anno 2026,
- 51 milioni di euro per l'anno 2027,
- 55 milioni di euro per l'anno 2028,
- 58 milioni di euro per l'anno 2029,
- 62 milioni di euro per l'anno 2030,
- 64 milioni di euro per l'anno 2031
- e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 2**, nella riformulazione approvata dal Senato, reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, pari a:

- 6.308.995.207 euro per l'anno 2022,
- **349.530.000** euro per l'anno **2023** e
- 177.830.000 euro per l'anno 2024,
- **40.000.000** euro per l'anno 2025,
- **43.000.000** euro per l'anno 2026,
- **47.000.000** euro per l'anno 2027,
- **50.000.000** euro per l'anno 2028,
- **54.000.000** euro per l'anno 2029,
- **57.000.000** euro per l'anno 2030,
- **60.000.000** euro per l'anno 2031
- e **63.000.000** euro annui a decorrere dall'anno 2032,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:

- **355.530.000** euro per l'anno 2023,
- **182.830.000** euro per l'anno 2024,
- **45.000.000** euro per l'anno 2025,
- **48.000.000** euro per l'anno 2026,
- **51.000.000** euro per l'anno 2027,
- **55.000.000** euro per l'anno 2028,
- **58.000.000** euro per l'anno 2029,
- **62.000.000** euro per l'anno 2030,
- **64.000.000** euro per l'anno 2031
- e **67.000.000** euro annui a decorrere dall'anno 2032.

La copertura finanziaria viene individuata come segue:

- a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37 (contributo straordinario contro il caro bollette) per il quale si rinvia alla relativa scheda;
- b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del **FISPE** (**Fondo per interventi strutturali di politica economica**), di cui all'articolo 10, comma 5, del <u>decreto-legge n. 282 del 2004</u>, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307 del 2004;
- c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle **minori spese** derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2;
- d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;
- e) mediante il ricorso all'**indebitamento autorizzato** dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (legge sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio);

Si rammenta, che il 7 aprile 2022 il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento (DOC. LVII, N. 5 (ANNESSO) predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (NADEF 2021).

L'aggiornamento si è reso necessario in considerazione del mutato quadro macroeconomico e di finanza pubblica illustrato nel <u>Documento di economia e finanza 2022</u> (si veda il relativo <u>dossier</u> dei Servizi di documentazione della Camera e del Senato per maggiori dettagli). Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'autorizzazione del Parlamento al ricorso a **maggior indebitamento** netto delle pubbliche amministrazioni nella misura, per quanto riguarda il prossimo triennio, a circa 10,5 miliardi di euro per l'anno 2022, 4,2 miliardi per il 2023, 3,2 miliardi per il 2024 e 2,2 miliardi per il 2025, , 460 milioni di euro per il 2026, 485 milioni per il 2027, 515 milioni per il 2028, 545 milioni per il 2029, 575 milioni per il 2030, 600 milioni per il 2031 e 625 milioni per il 2032.

L'autorizzazione è stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, il 20 aprile 2022 dalla Camera con la risoluzione n. 6/00221 e dal Senato con la risoluzione n. 6/00217.

In base a quanto riportato nella relazione tecnica, il decreto in esame ricorre agli spazi finanziari resi disponibili dall'autorizzazione delle Camere, in termini di indebitamento netto, per 2,134 miliardi di euro per l'anno 2022 e 147,3 milioni di euro per l'anno 2024.

Si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo del comma in esame l'importo del maggiore indebitamento netto destinato alla copertura degli oneri finanziari del presente decreto relativamente a tutto l'orizzonte temporale su cui questi si verificano (2022-2032).

Il **comma 2-***bis*, inserito dal Senato, dispone la **sostituzione dell'allegato** 1 alla legge di bilancio 2022 (<u>legge n. 234 del 2021</u>) con l'allegato 1 annesso al presente decreto.

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Si rammenta, inoltre, che il **saldo netto da finanziare** (SNF) è pari alla **differenza tra le entrate finali e le spese finali** iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Per effetto del comma in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2022 risultano corrispondenti a quelli della seguente tabella (in grassetto i nuovi valori risultanti dalla modifica).

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021)

(tra parentesi i valori dell'allegato 1 della legge di bilancio 2022)

(milioni di euro)

RISUI	TATI DIFFERENZI	'ALI	
	COMPETENZA		
	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	205.133 (203.000)	180.500 (180.500)	116.942 (116.800)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	482.480 (480.347)	490.600 (490.600)	435.617 (435.475)
	CASSA		
	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.133 (280.000)	245.500 (245.500)	174.142 (174.000)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	559.505 (557.372)	555.600 (555.600)	492.817 (492.675)
(*) al netto delle operazioni effettuate al passività preesistenti con ammortamento a	_	rima della scadenza	o di ristrutturare

Il **comma 3**, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, **autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze** ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio**. Autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, a disporre il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 39 (Entrata in vigore)

L'articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 22 marzo 2022.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.